

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	54
DIFESA (IV)	»	78
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	82
FINANZE (VI)	»	113
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	133
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	138
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	144

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	161
AFFARI SOCIALI (XII)	»	175
AGRICOLTURA (XIII)	»	184
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	186
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	206
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	210
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	214

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 luglio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, comunica, in merito al calendario dei lavori, che la Giunta sarà convocata il

prossimo mercoledì 22 luglio alle ore 14, per il seguito dell'esame del Doc. IV-ter, n. 1, relativo ad un contenzioso in sede civile tra l'ex deputato Franco Giordano e l'ex deputato Marco Rizzo, pendente presso il tribunale di Roma, il cui relatore è il deputato Eugenio Saitta.

Nella medesima seduta si avvierà, altresì, l'esame della questione, oggetto della richiesta di valutazioni da parte del Presidente della Camera in relazione alla lettera del deputato Cosimo Maria Ferri, con la quale quest'ultimo chiede di accertare la sussistenza delle condizioni per l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e, per quanto occorra, nei confronti della Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia. Riguardo a tale questione, annunciata nella seduta dell'8 luglio scorso, l'incarico di relatore è conferito al deputato Francesco Paolo Sisto.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 luglio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. C (2020) 2800 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	5
--	---

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente della II Commissione Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 15.35.

Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. C (2020) 2800 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dell'atto in oggetto.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice per la II Commissione*, fa presente che il Piano di azione della Commissione europea per rilanciare le attività di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo, oggi all'esame delle Commissioni riunite II e VI, individua una serie di obiettivi e prefigura – almeno a

grandi linee – le misure per realizzarli, in un'ottica di consolidamento del quadro giuridico vigente europeo, soprattutto per quanto concerne la riduzione del disallineamento tra Stati membri nel recepimento delle direttive cardine del sistema. Si tratta in particolare della quarta e della quinta direttiva antiriciclaggio, la normativa europea che, tra l'altro, prevede come misura chiave l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di una serie di soggetti la cui intermediazione ha per oggetto flussi finanziari che possono nascondere l'illecita provenienza, ma non sono di rilievo secondario una serie di normative di contorno che hanno significativamente rafforzato il quadro giuridico. In particolare, secondo la Commissione europea, uno dei principali problemi relativi all'attuale approccio alla legislazione dell'UE è l'applicazione divergente del quadro comune nei diversi Stati membri. Questo si è, tra l'altro, tradotto nella fissazione di ulteriori requisiti relativi al regime delle segnalazioni dell'operazioni sospette che vanno oltre quanto previsto dal diritto dell'UE. Esempi di tali misure eterogenee tra Stati membri sarebbero: l'individuazione di altri soggetti obbligati, quali le piattaforme di *crowdfunding* e i

commercianti di diamanti; i poteri concessi alle unità di informazione finanziaria ai fini del congelamento dei beni; l'introduzione di limitazioni ai pagamenti in contanti. Tale frammentazione normativa tra Stati membri determinerebbe – secondo la Commissione – costi e oneri aggiuntivi per coloro che forniscono servizi transfrontalieri, determinando una sorta di *shopping* normativo che vedrebbe le imprese registrarsi laddove le regole sarebbero più flessibili. La mancanza di dettagli stabiliti a livello UE determinerebbe altresì il rischio di interpretazioni divergenti della direttiva da parte degli Stati membri, compromettendo a livello nazionale e transfrontaliero la cooperazione tra autorità competenti e il buon funzionamento del complessivo sistema europeo antiriciclaggio. Per superare tali problemi la Commissione europea prevede di mettere in campo una normativa UE più articolata, precisa e meno soggetta ad attuazione divergente, in particolare, trasformando alcune parti della direttiva citata in disposizioni direttamente applicabili stabilite con un regolamento. È questa l'iniziativa relativa a un corpus normativo unico, una sorta di codice unico europeo contro il riciclaggio, che dovrebbero disciplinare in maniera univoca per tutti gli Stati membri almeno: l'elenco dei soggetti obbligati; i requisiti di adeguata verifica della clientela; i controlli interni; gli obblighi di segnalazione; i registri sulla titolarità effettiva e i registri centralizzati dei conti bancari. Ad una prima valutazione questo intento della Commissione europea appare pienamente condivisibile: è evidente che la disponibilità di margini ampi di divergenza tra le regole applicate nei diversi Paesi può incentivare comportamenti opportunistici che vanno invece scongiurati per la pericolosità del fenomeno del riciclaggio, specie in considerazione dell'uso che ne possono fare le organizzazioni terroristiche per procurarsi finanziamenti meno facilmente « tracciabili ». Allo stesso tempo, proprio la constatazione di standard non pienamente allineati sul piano normativo, così come per quanto concerne le pratiche e le

metodologie applicate nei diversi Paesi, deve indurre a procedere con la massima attenzione nel lavoro di consolidamento e rafforzamento della disciplina europea, valorizzando al massimo le esperienze e le competenze più avanzate e sofisticate degli Stati membri che da più tempo si sono attrezzati per studiare, monitorare, prevenire e sanzionare il fenomeno. Nella prospettiva di un regime organico della materia, la Commissione europea preannuncia l'intenzione di valutare l'estensione degli obblighi di segnalazione a nuovi ambiti, ad esempio ai fornitori di servizi di attività virtuali finora esclusi (attualmente sono contemplati dalla disciplina vigente le attività di scambio di valuta virtuale con quella avente corso legale). Di particolare rilievo, inoltre, le proposte delineate dalla Commissione europea recanti misure per agevolare l'uso della identificazione digitale per verificare a distanza l'identità dei clienti, e per facilitare il congelamento amministrativo per le unità di informazione finanziaria, nonché, soprattutto, l'introduzione a livello europeo di un massimale per i pagamenti in contanti di grossa entità. Quest'ultima iniziativa sarebbe del resto corroborata dal rapporto Europol pubblicato nel 2017 « Dal sospetto all'azione: convertire l'intelligence finanziaria in un maggiore impatto operativo », dal quale emergerebbe l'uso della liquidità quale motivo principale che ha indotto le entità segnalanti a comunicare operazioni sospette. Secondo la Commissione europea, da un lato, le nuove misure dovrebbero rispettare il principio della riduzione al minimo degli oneri amministrativi e finanziari aggiuntivi; dall'altro, il processo di miglioramento dello scambio delle informazioni tra autorità e soggetti obbligati dovrebbe in ogni caso tener conto del regime sulla protezione dei dati personali. La *roadmap* tracciata dalla Commissione nel Piano di azione stabilisce che tale corpus normativo unico debba essere presentato nel primo trimestre del 2021. Una parte significativa della Comunicazione della Commissione europea è inoltre dedicata all'attuazione delle disposizioni di diritto penale e allo scambio di informa-

zioni a livello unionale. Vengono tra l'altro in considerazione la direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Circa la prima direttiva, si tratta di misure di recente adozione volte a colmare le lacune in materia di definizione e sanzione del riciclaggio di denaro nell'UE. Inoltre l'UE ha adottato disposizioni che potenziano l'uso di informazioni finanziarie per i reati gravi, garantendo alle autorità di contrasto l'accesso diretto al registro centrale dei conti bancari e migliorando al contempo la cooperazione tra le autorità di contrasto, le unità di informazione finanziaria e Europol per tali reati gravi. Un'interconnessione a livello dell'UE dei registri centrali dei conti bancari (considerata prioritaria dalla Commissione europea) dovrebbe infine permettere di accelerare – per le autorità di contrasto e le unità di informazione finanziaria – l'accesso alle informazioni finanziarie e di agevolare la cooperazione transfrontaliera e dovrebbe in ogni caso coinvolgere le autorità di contrasto. La Commissione intende verificare attentamente la corretta attuazione da parte degli Stati membri di tutti questi strumenti, come anche nel caso dei regolamenti che rispettivamente prevedono a livello europeo i provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea e ne stabiliscono il riconoscimento reciproco tra Stati membri. Infine, la Commissione europea approfondisce i temi del miglioramento dello scambio di informazioni tra tutte le autorità competenti (unità di informazione finanziaria, autorità di vigilanza, autorità di contrasto e autorità doganali e fiscali), sia a livello nazionale che transfrontaliero, e della promozione, nella misura del possibile, del ruolo dei partenariati pubblico-privato. Secondo la Commissione, l'attuale

quadro dell'UE in materia di AML/CFT (*Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism*) già impone alle unità di informazione finanziaria di condividere con il settore privato informazioni su tipologie e tendenze; tuttavia, nella Comunicazione si sottolinea la necessità di chiarire e migliorare tale quadro, tra l'altro, mediante la predisposizione da parte della Commissione europea di orientamenti (entro il primo trimestre 2021) e la condivisione di buone pratiche per i partenariati pubblico-privato per quanto riguarda, in particolare, le norme antitrust, le garanzie e le limitazioni in materia di protezione dei dati e di garanzie sui diritti fondamentali. (peraltro, chiedendo un intervento in via consultiva al Comitato europeo per la protezione dei dati). È evidente che tutte le iniziative volte a rafforzare lo scambio di informazioni, sia pure nel rispetto della necessaria riservatezza e cautela per quanto concerne l'individuazione di eventuali soggetti, specie privati, da coinvolgere, può costituire un fattore decisivo per mettere in campo con la necessaria tempestività gli interventi più adeguati ed efficaci nell'attività di prevenzione e sanzione. L'esperienza ha già fornito numerosi esempi di informazioni delicate che un singolo Paese ha trascurato o sottovalutato ma che sarebbero risultate decisive, ove opportunamente condivise, per evitare o circoscrivere i danni, specie quando si tratta di operazioni che coinvolgevano attività e organizzazioni terroristiche che sempre più spesso ricorrono al riciclaggio per procacciarsi risorse utili alla loro azione delittuosa. Da ultimo, la Commissione europea dedica attenzione alla dimensione internazionale del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, con particolare riguardo alla collaborazione con i principali partner a livello globale. Si tratta di un profilo prioritario del problema, se si considera che secondo una quantificazione, certamente approssimativa ma non per questo poco inquietante, da parte dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine il volume del riciclaggio di denaro sporco perpetrato

complessivamente in tutto il pianeta riguarderebbe una percentuale compresa tra il 2 e il 5 per cento del PIL mondiale, ovvero una cifra compresa tra circa 715 e 1.870 miliardi di euro all'anno. Viene dunque in considerazione, secondo la Commissione europea, la necessità di rafforzare l'impegno dell'UE nell'ambito del gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI), l'autorità di normazione a livello mondiale, che guida la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello globale. In proposito, la Commissione, che ha approvato, a nome dell'UE, il nuovo mandato del GAFI, preannuncia l'intenzione di svolgere un ruolo di primo piano per rafforzare le norme di portata mondiale, portandole al livello di quelle dell'UE in settori fondamentali. A tal fine la Commissione sottolinea la necessità che l'UE parli con una sola voce nel GAFI, proponendosi a tal fine come rappresentante dell'Unione in seno a tale organismo, in linea con le previsioni dei Trattati. La Commissione rivendica infine l'attuazione di una politica autonoma nei confronti dei paesi terzi per tutelare il sistema finanziario dell'UE. In tale contesto, la Commissione intende individuare i paesi che rappresentano una minaccia specifica per il sistema finanziario dell'Unione, utilizzando una metodologia autonoma che tenga debitamente conto della sinergia con il processo GAFI di elaborazione delle liste, un dialogo rafforzato con i paesi terzi condotto in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e una consultazione costante degli esperti degli Stati membri. Sulla base della citata metodologia, pubblicata contestualmente al piano d'azione, la Commissione, in cooperazione con il SEAE, intende agire in cooperazione con i paesi terzi nei quali sono individuate carenze, al fine di elaborare, ove possibile, un piano d'azione per fronteggiare le minacce che provengono dall'esterno per l'UE. Nell'ambito di questa serie di misure per gestire i rischi esterni, la Commissione preannuncia altresì il lavoro di messa a punto di uno strumento di assistenza tecnica ai paesi terzi per consentire a quest'ultimi di au-

mentare le loro capacità e ovviare alle carenze dei rispettivi quadri nazionali di AML/CFT. Da ultimo, la Comunicazione pone l'accento sul contributo che può fornire la politica commerciale dell'UE circa lo sviluppo di adeguate misure di salvaguardia per quanto riguarda gli investimenti e i flussi commerciali. In tal senso, l'impegno che la Commissione preannuncia nel piano per indurre i partner commerciali ad attuare misure in materia di AML/CFT, pur mantenendo un margine di manovra normativo per intervenire qualora il sistema finanziario dell'UE debba far fronte a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In conclusione, il piano di azione della Commissione, che per la parte di competenza della Commissione Giustizia prevede molte iniziative che più che innovare radicalmente l'ordinamento vigente sembrano volte a consolidare il quadro e a garantirne una maggiore effettività. Sotto questo profilo, non si può non condividere il giudizio della Commissione per cui anche in questo campo l'Unione europea può rivendicare con orgoglio lo sforzo compiuto per garantire trasparenza e responsabilizzazione da parte dei diversi operatori chiamati a svolgere le attività di segnalazione e repressione di un fenomeno che si caratterizza per una incessante capacità di trovare nuove modalità e nuovi canali di espressione. L'attenzione che la Commissione europea dimostra di riservare all'esigenza di garantire la massima effettività del sistema di regole esistente, anche attraverso una sua parziale modifica per renderlo più stringente, sollecita ciascuno degli Stati membri ad effettuare con la massima onestà intellettuale una analisi accurata e puntuale sulla idoneità dei rispettivi sistemi a prevenire con la necessaria tempestività e a contrastare il riciclaggio, specie quando esso sia finalizzato a finanziare attività terroristiche. In conclusione, stante l'obiettivo complessiva della materia e i diversi profili che essa comporta sul piano dell'analisi normativa così come dei comportamenti concreti dei diversi attori coinvolti, considera opportuno acquisire le valutazioni di alcuni

soggetti qualificati, a partire dalle diverse istituzioni e amministrazioni che operano in materia a livello nazionale, sul complesso delle proposte formulate dalla Commissione europea, prima di concludere l'esame dei documenti all'ordine del giorno. Propone in particolare di audire i vertici della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Guardia di finanza nonché i rappresentanti dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, rinviando eventualmente agli uffici di presidenza delle Commissioni riunite la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore per la VI Commissione*, fa presente preliminarmente che il riciclaggio è un fenomeno complesso che tocca diversi aspetti il cui contrasto richiede un'azione coordinata e coerente a più livelli. L'utilizzo dei canali legali dell'economia per «pulire» o veicolare i proventi di attività illecite implica, infatti, il coinvolgimento diretto o indiretto, attraverso complicità o carenza di adeguata vigilanza, di più attori. Evidenzia che si tratta di un fenomeno tipicamente transnazionale e intersettoriale: con la crescita delle opportunità di arricchimento dell'economia criminale e la necessità delle organizzazioni terroristiche di acquisire maggiori disponibilità finanziarie si è allargata la scala dimensionale del fenomeno che ormai è penetrato in quasi tutti i comparti economici e in quasi tutti i Paesi. Appare, infatti, soltanto un ingenuo punto di vista quello di chi ritiene che il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e sanzione del riciclaggio ne abbia ridotto lo spazio di manovra nelle economie più avanzate. Proprio le maggiori opportunità di investimento favoriscono, piuttosto, uno sforzo costante dell'economia criminale di penetrare nei meccanismi, anche i più sofisticati, dei sistemi economici più ricchi. L'industria, il comparto delle costruzioni, il commercio, la finanza e le stesse borse valori sono diventati canali privilegiati per i riciclatori. Le autorità e le normative volte a contrastare questo fenomeno sono,

quindi, sempre in affanno, dovendo inseguire la costante spregiudicata capacità di reinventarsi e individuare nuove occasioni di utilizzo dell'economia legale per fini di riciclaggio. In sostanza, a mano a mano che il fenomeno veniva studiato e individuato nella sua pericolosità con maggiore attenzione ed efficacia, si determinava un affinamento delle pratiche e dei canali di intervento di cui i responsabili del riciclaggio si sono avvalsi e si avvalgono. È da considerare che il riciclaggio non è dannoso e corruttivo per il solo fatto che i relativi proventi derivano da attività illecite ma anche perché l'afflusso di risorse ingenti nei canali dell'economia legale provoca una concorrenza sleale che penalizza i circuiti ordinari di finanziamento delle attività economiche e produttive. In sostanza, il riciclaggio produce un effetto distorsivo ai danni delle attività economiche legali che, non potendo sostenere la concorrenza, in primo luogo in termini di costi, derivante dalla provenienza da attività criminali delle risorse riciclate, finisce spesso per soccombere. È un fenomeno noto e purtroppo assai diffuso in varie arie del nostro Paese la cessione sostanziale e talora anche formale, attraverso prestanomi, di attività economiche legali a organizzazioni criminali che possono utilizzarle non già per finalità produttive di crescita, ma al solo scopo di trasformarle in «lavatrici» che rimettono in circolo risorse acquisite per via illegale. Siamo, quindi, in presenza di un fenomeno che giustamente ha richiamato l'attenzione, oltre che i profili penali, anche per quelli più specificamente economico-finanziari. Il che spiga il ruolo centrale svolto in materia dalle autorità di vigilanza o da organizzazioni internazionali come l'OCSE, giustamente preoccupati dei danni gravissimi che il riciclaggio può provocare alle normali dinamiche economico-finanziarie. Nonostante un complesso consolidato di strumenti a livello UE, che in questi anni hanno particolarmente rafforzato i profili del monitoraggio e della prevenzione, soprattutto ampliando il novero dei soggetti obbligati a comunicare le operazioni sospette e le tipologie di ope-

razioni ad esempio includendo il cosiddetto autoriciclaggio, i livelli di tale fenomeno criminale continuano ad essere preoccupanti, come rilevato dai principali indicatori sul piano globale, europeo e nazionale. Merita infatti ricordare che, soltanto a livello europeo, secondo l'Agenzia dell'UE per il contrasto alla criminalità transnazionale (Europol) le attività individuate come sospette corrisponderebbero a una percentuale tra 0,7 e l'1,28 la percentuale di PIL annuale dell'UE. L'ultimo rapporto dell'Agenzia, pubblicato nel 2017, riporta in particolare il volume delle segnalazioni ricevute dalle Unità di informazione finanziaria, vere e proprie antenne deputate alla rilevazione delle variazioni relative alla quantità e qualità del riciclaggio, che si sarebbero attestate a circa un milione, registrando un trend in aumento, dovuto, tra l'altro, all'estensione del quadro normativo ai fornitori di valuta virtuale, nonché agli effetti connessi alle attività dei servizi che utilizzano la tecnologia di contabilità distribuita. Evidenzia inoltre che a livello europeo le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo rappresentano meno dell'1 per cento delle segnalazioni ricevute dalle IUF, dato che in ogni caso dovrebbe destare grande preoccupazione perché dimostra che le cellule dedite al terrorismo possono disporre di significative riserve finanziarie per i loro scopi destabilizzanti. Gli ultimi dati relativi al fenomeno nel nostro Paese, pubblicati dall'Unità di informazione finanziaria italiana, risalgono al 2018: le operazioni sospette di riciclaggio sono state circa 100 mila per un valore stimato di circa 71 miliardi di euro. Anche in questo caso si registra un aumento delle operazioni sospette rispetto all'anno precedente (il 4,5 per cento in più). Il rapporto della IUF mette in luce che è cresciuto notevolmente il volume delle segnalazioni relative al comparto dei giochi, mentre sono sostanzialmente stabili quelle di matrice bancaria. Dovrebbe infine suscitare allarme sociale il dato relativo alle segnalazioni di finanziamento del terrorismo, che superano per la prima volta la soglia di mille unità (registrando un au-

mento dell'8,7 per cento). Anche i primi dati del 2019 confermano il *trend* in aumento. Considera quindi necessario chiedersi, come del resto ha sostanzialmente fatto la Commissione europea con il piano di azione in esame, dove sia possibile rafforzare l'insieme degli strumenti impiegati per sradicare definitivamente il fenomeno dall'ecosistema finanziario, e nello stesso tempo fare in modo che le procedure e gli oneri connessi ai controlli non appesantiscano troppo i soggetti economici in un momento in cui il contesto è già fortemente compromesso dagli effetti della pandemia tuttora in atto. Sottolinea che si limiterà a sintetizzare solo alcune delle proposte della Commissione europea, con particolare riguardo all'architettura generale dell'antiriciclaggio in Europa e nel nostro Paese, lasciando spazio al relatore per la II Commissione per le misure più propriamente riconducibili al settore della giustizia. Il primo obiettivo della Commissione è garantire l'effettiva attuazione del quadro giuridico vigente a livello europeo, al cui centro si pongono la quarta e quinta direttiva antiriciclaggio, cioè la normativa dell'UE volta ad armonizzare una serie di obblighi di segnalazione dei casi sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo alle autorità pubbliche. L'intento della Commissione è giustificato alla luce di una serie in atto di procedure di infrazione nei confronti di quasi tutti gli Stati membri (compresa l'Italia, che però ha comunicato le ultime misure di recepimento con il decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125, tuttora oggetto di valutazione da parte della Commissione europea in vista di una chiusura del procedimento), per incompleta attuazione della normativa europea. A tal proposito la Commissione europea ha preannunciato che, da un lato, pubblicherà nel 2021 sia uno studio (nel primo semestre dell'anno) recante il punto sull'attuazione della normativa da parte degli Stati membri sia una valutazione sovranazionale del rischio, dall'altro, che continuerà ad inserire il tema della corretta applicazione delle disposizioni europee sul riciclaggio nel più ampio contesto del ciclo del Semestre europeo, impegnandosi a

proporre raccomandazioni specifiche per Paese concernenti le principali lacune nei sistemi nazionali di antiriciclaggio. Tra gli obiettivi chiave del Piano di azione occupano una posizione prioritaria gli intenti di realizzare a livello UE la vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, nonché di istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria. Si tratta in sostanza di migliorare la sorveglianza nell'UE, attualmente esercitata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri, i quali differirebbero notevolmente per livello di qualità ed efficacia del contrasto al riciclaggio; riscontrandosi rilevanti differenze con riferimento all'impiego di risorse umane e finanziarie, e alle competenze a disposizione dei sistemi nazionali. Un sistema strutturato in termini più chiari e razionali, in modo da rafforzare significativamente l'azione di monitoraggio, prevenzione e sanzione, evitando sovrapposizioni, potrebbe forse indurre a qualche ragionamento più approfondito di quello che fino ad oggi si è fatto nel nostro Paese sull'assetto e la distribuzione delle competenze in materia. Il quadro attuale è, infatti, contrassegnato da una architettura molto articolata della distribuzione delle competenze: Ministro dell'economia e delle finanze; Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF); Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia Nucleo; Speciale di Polizia Valutaria; Direzione Investigativa Antimafia-DIA; Autorità di vigilanza di settore; organismi di autoregolamentazione. Sono questi i soggetti che in Italia si occupano, per profili diversi, delle dinamiche del riciclaggio. Appare allora degna di approfondimento la proposta della Commissione europea di integrare l'attuale sistema con la realizzazione di una vigilanza a livello UE in materia di AML/CFT, mediante l'istituzione di un nucleo centrale a livello UE, con funzioni, competenze, e sistema di relazioni con gli organismi nazionali che troverebbero definizione tramite una proposta normativa calendarizzata nel primo trimestre del 2021. La Commissione illu-

stra una serie di modelli (lasciando l'opzione finale a un secondo momento, una volta acquisiti i risultati di una valutazione di impatto e di una consultazione pubblica) da esplorare per la realizzazione dell'obiettivo: in sintesi, si tratterebbe di scegliere tra il conferimento di un mandato ad un organo UE che includerebbe compiti diretti di vigilanza AML/CFT su determinati soggetti obbligati, e l'opzione di un sistema misto UE che si tradurrebbe in una combinazione di funzioni di natura diversa: da un lato, poteri di vigilanza diretta per alcuni tipi di soggetti obbligati, da effettuarsi in coordinamento con gli Stati membri, dall'altro, di poteri di coordinamento e sorveglianza per altri soggetti. E comunque in ogni caso evidente che qualunque soluzione si accolga non si può in nessun modo disperdere il patrimonio di competenze ed esperienza acquisito negli anni dagli organismi e le istituzioni meglio attrezzate allo scopo. Più delicata la questione relativa all'individuazione dell'organo a livello UE destinatario di tali funzioni: la scelta è sostanzialmente tra la trasformazione dell'attuale ABE (Autorità bancaria europea) oppure l'istituzione *ex novo* di un organismo UE. La Commissione europea sottolinea pregi e difetti relativi alle due diverse possibilità: la prima ipotesi presenterebbe vantaggi in termini di continuità e di rapidità di intervento, ma anche una serie di criticità per la complessità dell'operazione di riforma dell'ABE (che peraltro richiederebbe un particolare sforzo di revisione per poter avviare la vigilanza dei soggetti obbligati estranei al settore finanziario); la seconda opzione consentirebbe, invece, la massima flessibilità per mettere a punto un sistema su misura in termini di organizzazione e *governance*, con processi decisionali semplificati e rapidi per reagire velocemente ai rischi; tuttavia è la stessa Commissione ad affermare che ciò potrebbe richiedere maggior tempo e costi relativamente più elevati, oltre a uno sforzo volto a evitare sovrapposizioni e incongruenze rispetto alle attività di autorità preesistenti. In definitiva, sulle scelte finali relative a questo importantissimo

obiettivo, che si concretizzeranno secondo la Commissione europea nei primi mesi del 2021 peseranno in misura significativa anche le esigenze del prossimo bilancio dell'UE di cui avremo finalmente certezza con l'approvazione (si spera più rapida possibile) del nuovo quadro finanziario pluriennale. Affine all'obiettivo citato, secondo la Commissione europea, viene stabilito lo scopo di un meccanismo di coordinamento e sostegno per le Unità di informazione finanziaria. Nel Piano vengono infatti messi in evidenza molteplici criticità dell'attuale sistema, tra le quali le più significative sarebbero: l'uso limitato di modelli per la segnalazione da parte dei soggetti obbligati; la mancanza o estrema carenza di riscontro da parte delle UIF ai soggetti obbligati quando le relazioni di tali soggetti riguardano uno Stato membro diverso; lo scambio limitato di informazioni tra UIF e altre autorità competenti nei casi transfrontalieri. La Commissione europea propone pertanto un nuovo meccanismo di coordinamento e sostegno delle Unità a livello UE che dovrebbe comprendere, tra l'altro: l'individuazione e l'analisi congiunta di transazioni sospette a dimensione transfrontaliera, e lo studio di tendenze e fattori per valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello nazionale o sovranazionale. Coerentemente con quanto detto in precedenza, la Commissione propende per assegnare la gestione del coordinamento e del sostegno alle UIF ad un'agenzia esistente dell'UE o a un organismo istituito *ad hoc*, da indentificarsi nello stesso soggetto competente per la vigilanza a livello UE sopra prefigurato. In subordine, potrebbe essere prevista l'istituzione di una rete ufficiale di UIF con un mandato e compiti propri. Qualora al meccanismo fossero invece conferite funzioni limitate, l'opzione dovrebbe presentare un minor impatto. Ad esempio, l'elaborazione di progetti di norme e orientamenti normativi potrebbe essere conseguito trasformando l'attuale rete delle IUF europee *fiu.net* in un organo strutturato secondo lo schema della comitatologia a supporto della Commissione europea, la quale in

definitiva adotterebbe atti delegati o di esecuzione sulla base del lavoro di tale organismo. La Commissione intende definire la sua proposta nel primo trimestre 2021. In conclusione, merito della Commissione europea è anzitutto aver sottolineato la necessità di un incessante lavoro di manutenzione ed efficientamento dei (pur meritevoli) attuali strumenti antiriciclaggio, avviando un dibattito che ci consente di intervenire per contribuire all'individuazione delle nuove misure più opportune per migliorare il contrasto ai principali crimini finanziari. Inoltre, alcune delle proposte già individuate nel piano, seppur non configurate in maniera dettagliata, sembrano cogliere gli aspetti ancora perfettibili di un sistema a livello europeo e nazionale, la cui efficacia deve essere misurata non soltanto con riferimento al volume di segnalazioni effettivamente ricevute dalle autorità competenti ma anche con riferimento alla capacità dei soggetti obbligati di cooperare efficacemente al contrasto del riciclaggio, evitando al tempo stesso che tale impegno si traduca in un onere sproporzionato rispetto alle rispettive attività economiche e professionali. Auspica pertanto un rapido esame del piano della Commissione nella consapevolezza che i nuovi strumenti per la lotta al riciclaggio devono considerarsi del resto indispensabili anche alla luce della devastante crisi economica causata dal COVID 19, che avendo messo in gravissima difficoltà migliaia di imprese italiane ed europee, ha in definitiva creato un fertilissimo terreno per nuove occasioni di investimento per gli ingenti proventi della fiorente industria del crimine.

Flavio DI MURO (LEGA) chiede alla relatrice Sarti di precisare i soggetti che propone di audire, al fine di consentire al gruppo della Lega di integrare tale elenco con proprie proposte.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice per la II Commissione*, precisa che a suo parere sarebbe opportuno audire in particolare il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, i ver-

tici della Guardia di finanza titolari delle indagini in materia nonché il dottor Claudio Clemente, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, propone di fissare per la giornata di martedì 21 luglio il termine per la presentazione dei nomi dei soggetti che i diversi gruppi intendano audire, ad integrazione delle proposte avanzate dalla relatrice per la II Commissione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nell'apprezzare le iniziative preannunciate dalla Commissione europea in materia, fa tuttavia presente il problema rappresentato dalla presenza all'interno dei confini della stessa Unione europea di Paesi come Malta o il Lussemburgo che con le loro politiche favoriscono ed incentivano forme occulte di riciclaggio di denaro. Evidenzia inoltre il fatto che il piano d'azione testé illustrato trascura due ulteriori canali di riciclaggio di denaro in costante crescita, che sfuggono ai circuiti tradizionali, il primo relativo al sistema Hawala utilizzato

dai terroristi islamici ed il secondo che sfrutta le potenzialità del *darkweb* e delle monete virtuali. Chiede pertanto che le Commissioni riunite audiscano anche soggetti esperti in tali ambiti, in grado di contribuire ad un approfondimento dell'argomento.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore per la VI Commissione*, riconosce l'esigenza manifestata dal collega di approfondire, mediante specifiche audizioni, la conoscenza dei fenomeni oggetto della Comunicazione in esame, anche qualora riguardino aspetti non strettamente connessi con le dinamiche creditizie. Fa presente come, in accordo con la relatrice Sarti, siano stati individuati alcuni soggetti da audire, maggiormente rappresentativi, che auspica possano fornire informazioni utili anche per le rilevanti questioni richiamate dal collega, ferma restando la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Testo unificato C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	18

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Alessandro MORELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Testo unificato C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati tutti gli emendamenti presentati, con l'eccezione degli emendamenti Mollicone 2.18, Mollicone 2.23 e Capitano 2.24, che sono stati accantonati in vista di una eventuale revisione del parere delle relatrici.

Lucia CIAMPI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome della relatrice per la IX Commissione, rivedendo i pareri già resi, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 2.18, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); conferma quindi il parere contrario sull'emendamento Mollicone 2.23 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Capitano 2.24, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Vittorio SGARBI (M-NI-USEI-C!-AC) premette di trovare grottesca una Commissione d'inchiesta che svolge una valutazione sulla veridicità delle notizie, non potendosi distinguere tra notizie false e opinioni legittimamente espresse, né potendosi attribuire a un organo composto da politici il potere di stabilire chi sia nel giusto e chi in errore. Fa presente che la diversità di vedute è normale e che la stessa comunità scientifica non è in grado di separare con certezza il vero dal falso. Al riguardo, porta ad esempio le diverse opinioni espresse dagli scienziati e dai virologi durante la pandemia in merito agli effetti sul numero dei contagi e dei decessi attribuibili al *lockdown* e alla reale utilità di quest'ultimo. Esprime l'avviso

che il Governo sia stato ostaggio di un comitato tecnico-scientifico che ogni giorno riferiva dati poi contestati da autorità scientifiche diverse, ma altrettanto autorevoli. Segnala, tra l'altro, che il deputato Bella ha riferito che in Svezia – paese paragonabile all'Italia in termini di rapporto tra numero di abitanti e territorio – in assenza di misure di confinamento il numero di decessi è stato addirittura inferiore a quello dell'Italia dove, invece, è stato imposto il *lockdown*. Citando anche le recenti pubblicazioni dei filosofi Bernard-Henri Lévy e Giorgio Agamben, che hanno aspramente criticato come follia il modo in cui i diversi Governi hanno affrontato la pandemia, ribadisce di ritenere irrazionale l'idea che una Commissione possa distinguere tra vero e falso. A suo avviso, le opinioni possono legittimamente essere diverse e contrastanti nel rappresentare la realtà e a alle diverse opinioni ognuno deve potersi sentire libero di aderire o meno. Conclude esprimendo l'avviso che una Commissione d'inchiesta come quella di cui si parla sarebbe una follia, un atto contro il buon senso, la ragione e la libertà di opinione.

Nicola FRATOIANNI (LEU), premesso di comprendere gli argomenti del deputato Sgarbi, reputa che, nel fervore appassionato del suo intervento, egli non abbia colto il punto in discussione. Premesso che il problema di questa fase di crisi sanitaria non sta, a suo avviso, nell'atteggiamento del Governo, quanto piuttosto nell'oggettivamente elevato numero di vittime della pandemia, che, vista su scala mondiale, non può certamente considerarsi un pericolo sopravvalutato o terminata. Ciò detto, nessuno pensa che la Commissione d'inchiesta abbia il compito di distinguere il vero dal falso o di sindacare le opinioni degli scienziati: descrivere i compiti della Commissione d'inchiesta in questi termini è, a suo parere, « macchiettistico ». La Commissione d'inchiesta non è chiamata a stabilire i confini tra notizia falsa e opinione legittima – questione ardua che rischia di sfociare in atti di censura – ma ad indagare su un fenomeno del tutto

diverso: quello della diffusione deliberata e strumentale di informazioni false. Evidenza, poi, come la maggioranza abbia dimostrato grande sensibilità accogliendo molti emendamenti presentati dalle opposizioni. Ribadisce l'importanza che un organismo parlamentare d'inchiesta vigili e indaghi su un fenomeno pericoloso e di innegabile rilievo come quello della diffusione di notizie false, che, attraverso lo strapotere delle piattaforme tecnologiche, sta assumendo dimensioni preoccupanti.

Marco BELLA (M5S) ritiene di dover intervenire, essendo stato chiamato in causa, per precisare il suo pensiero: al di là della questione dei dati sul numero di contagi e di decessi in Svezia e in Italia – questione che deve essere esaminata ma per la quale non c'è al momento una risposta accettata dalla comunità scientifica – è convinto che la decisione di imporre il *lockdown* in Italia, nel difficile momento in cui è stata presa, sia stata inevitabile e adeguata alla situazione, anche se forse oggi la necessità di un *lockdown* sono venute meno. Sottolinea inoltre che la nostra conoscenza riguardo al *virus* è in continuo divenire e così pure, di conseguenza, la valutazione delle misure di contrasto da adottare.

Federico MOLLICONE (FDI) dichiara di condividere in linea generale l'intervento svolto dal deputato Sgarbi, che però, a suo parere, sarebbe più giustificato in un'altra fase di discussione che non in quella attuale, che è di esame degli emendamenti. Ribadisce forti perplessità circa l'istituzione di una Commissione che opererebbe come una sorta di ministero della verità, posto che il concetto di disinformazione è ancora tutto da stabilire. Ringrazia le relatrici per il lavoro di sintesi effettuato sugli emendamenti e per aver consentito ai gruppi di opposizione di contribuire a definire meglio e circostanziare più dettagliatamente l'ambito di intervento della Commissione.

Luigi CASCIELLO (FI) sottolinea preliminarmente di non giudicare opportuno

un dibattito di natura filosofica, né un riferimento ai soli fatti dell'epidemia, dal momento che la Commissione d'inchiesta non si occuperà esclusivamente del fenomeno della disinformazione durante la pandemia. Con riferimento alle riformulazioni proposte oggi dalle relatrici sugli emendamenti accantonati, stigmatizza l'assenza di un esplicito richiamo, da lui auspicato, all'attendibilità delle fonti di informazione come criterio per impostare l'inchiesta e per distinguere il fenomeno della diffusione di notizie deliberatamente falsificate dal fenomeno delle notizie riportate con onestà anche se poi smentite e scoperte false. Nel ribadire che in Italia i giornalisti sono soggetti a già troppi condizionamenti, paventa come concreto il pericolo che la Commissione operi come una sorta di tribunale del popolo. Ricorda, inoltre, di aver proposto l'esclusione dei *media* tradizionali dall'ambito di inchiesta della Commissione, in quanto già soggetti a controlli in base alla normativa vigente sulla stampa. Sarebbe bastato questo, a suo dire, per ricondurre l'attività della Commissione nei limiti della ragionevolezza. Giudica in particolare insoddisfacente e deludente la riformulazione proposta per l'emendamento Capitano 2.24, nella quale riformulazione non c'è traccia dell'attenzione promessa dalle relatrici rispetto alla questione pregiudiziale della definizione del concetto di *fake news*.

Elena MACCANTI (LEGA) giudica assai deludenti e sorprendenti le proposte di riformulazione degli emendamenti accantonati, ritenendo incomprensibile il fatto che non è stata recepita la finalità di cui alla lettera *m*) dell'emendamento Capitano 2.24, volta a individuare il concetto di disinformazione e a tracciare un chiaro confine tra quest'ultima e le legittime opinioni liberamente espresse. Al riguardo, ritiene che le relatrici abbiano disatteso l'impegno assunto nella seduta di ieri.

Michele ANZALDI (IV) ritiene doveroso prendere la parola a seguito dell'intervento del deputato Sgarbi per sottolineare come il compito dell'istituenda Commissione

d'inchiesta sarà quello di indagare il fenomeno delle *fake news*: un fenomeno non inventato, ma noto a tutti e dibattuto in molte sedi, che non consiste nella circolazione di notizie, opinioni o informazioni false, ma nella costruzione intenzionale e nella messa in circolazione di informazioni inventate e costruite artificialmente per un interesse, per esempio politico o economico. Lo scopo è comprendere le dinamiche del fenomeno soprattutto allo scopo di disincentivarne la propagazione attraverso le piattaforme tecnologiche, che sono strumenti che si prestano ad amplificarlo perché consentono una diffusione immediata a livello globale dei contenuti immessi in rete. Evidenzia come l'accesso dibattito svoltosi tra gli scienziati durante la pandemia non può essere rappresentato nel senso che qualcuno avrebbe messo in circolazione notizie false nel senso di *fake news*, essendo quello piuttosto l'espressione normale di opinioni diverse, che, in quanto tali, nulla hanno a che vedere con il fenomeno delle *fake news*. Ribadisce pertanto che lo scopo della Commissione è quello di provare a individuare strumenti per arginare la pericolosa diffusione di notizie false costruite *ad hoc* e non certo quello di mettere un bavaglio alla stampa.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) desidera ricordare come le Commissioni sono partite da quattro proposte di legge assai diverse tra loro e tendenti a obiettivi differenti. Rivendica che il lavoro svolto è stato accurato e meritorio: un lavoro che attraverso un percorso attento a tutte le posizioni ha consentito di elaborare un testo unificato che dimostra l'attenzione delle relatrici anche verso le opposizioni: sono state infatti accolte molte proposte emendative presentate e parecchie di quelle presentate dai gruppi di opposizione, segnatamente allo scopo di tutelare le prerogative e le competenze dei giornalisti. Ritiene pertanto che di tale sensibilità occorra dare atto per riconoscere che il lavoro svolto è stato proficuo e approfondito.

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che i deputati Mollicone e

Capitanio hanno accettato le riformulazioni proposte per i loro emendamenti 2.18 e 2.24.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Mollicone 2.18 (*nuova formulazione*) e respingono l'emendamento Mollicone 2.23.

Vittorio SGARBI (M-NI-USEI-C !-AC) si dispiace che il deputato Fratoianni abbia definito macchiettistica la sua rappresentazione dei compiti della Commissione: il suo modo di esprimersi potrà forse essere teatrale ed enfatico, ma certamente è volto a mettere in evidenza una questione di fondo che riguarda il ruolo che la Commissione d'inchiesta sarà chiamata a svolgere: un ruolo che, a suo avviso, assomiglia troppo a quello di una commissione di censura in contrasto con libertà e democrazia. Più in generale, ribadisce come la pandemia abbia fornito un esempio concreto di come si possano interpretare in modo scorretto i dati scientifici sulla base di una visione della realtà viziata da pregiudizi. Si dichiara pronto anche ad essere messo al rogo, come Giordano Bruno, pur di difendere sempre come lui la verità. A tale proposito ritiene che il deputato Fratoianni, nonostante la sua buona fede, abbia fornito una rappresentazione sbagliata dei fatti in virtù di un'idea romantica secondo cui il Governo opera per salvare le anime. Ritiene altresì pericoloso il potere dato alla Commissione di decidere se un giornalista sia responsabile per aver diffuso notizie false – cioè da altri reputate false – ritenendo assai più gravi i film che incitano in modo subliminale alla camorra, come quelli di Roberto Saviano. Conclude ribadendo come l'istituzione della Commissione d'in-

chiesta, a suo giudizio, sia senza fondamento.

Nicola FRATOIANNI (LEU), replicando al deputato Sgarbi, ricorda che Giordano Bruno non venne condannato a morte da una commissione dalla composizione eterogenea, come sarà la Commissione d'inchiesta, rappresentativa di tutte le parti politiche, ma da una congregazione assai omogenea nelle idee.

Federica ZANELLA (FI), dopo aver sottolineato che l'istituzione della Commissione non ha nulla a che fare con l'emergenza Covid-19, nonostante le tante *fake news* diffuse nel corso della pandemia, richiama l'attenzione sul fatto che le relatrici – nonostante un'apparente apertura – non hanno accettato di inserire nel testo la tutela del segreto professionale per i giornalisti. Si rammarica che ciò non sia avvenuto, come anche per il mancato mantenimento della disposizione contenuta nell'emendamento Capitanio 2.24 in merito alla necessità di definire preliminarmente il concetto di *fake news*.

Le Commissioni approvano l'emendamento Capitanio 2.24 (*nuova formulazione*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che il testo unificato adottato come testo base, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei pareri. Rinvia quindi l'esame alla seduta già convocata per domani, nella quale si procederà alla deliberazione sul conferimento del mandato alle relatrici a riferire in Assemblea.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false (testo unificato C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio).

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa;

2. 18. *(Nuova formulazione)* Mollicone.

All'articolo 5, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Qualora la Commissione nella sua attività di indagine rilevi la diffusione

di informazioni false che vedono coinvolto un giornalista, informa tempestivamente il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente Consiglio di disciplina territoriale.

2. 24. *(Nuova formulazione)* Capitano, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccella, Sasso, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale; <i>b)</i> Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale. C. 2359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	39
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	40
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica. C. 1056 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	24
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	41
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e petizione n. 428 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo

50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale; *b)* Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

C. 2359 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fausto RACITI, *presidente*, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2359, approvato dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Protocolli relativi ad un emendamento all'articolo 50 (a) e ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatti a Montreal il 6 ottobre 2016.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, nota anche come Convenzione di Chicago, fatta il 7 dicembre 1944 inizialmente dai rappresentanti di 52 Stati, ed entrata in vigore a livello internazionale il 4 aprile 1947 dopo la 26^a ratifica, fissa i principi alla base dell'aviazione civile e del trasporto aereo a livello mondiale.

Concepita in una temperie ancora segnata dallo svolgimento del secondo conflitto mondiale, la Convenzione annovera tra le sue finalità la promozione di rapporti di pace tra le nazioni mediante lo sviluppo dei trasporti aerei improntato ad alcuni principi comuni capaci di disinnescare potenziali tensioni tra gli Stati. In tal senso la Convenzione di Chicago si poneva nell'alveo dei paralleli sforzi volti a promuovere la nuova Organizzazione delle Nazioni Unite. La Convenzione afferma il principio della sovranità nazionale di ciascuno Stato contraente sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio.

Per quanto invece concerne il sorvolo dello spazio aereo di una nazione estera o l'atterraggio sul suo territorio da parte di aeromobili militari o di Stato, questi sono possibili solamente previa autorizzazione da parte dello Stato interessato. Nello svolgimento di traffico aereo a carattere militare, ciascuno Stato deve tenere in debita considerazione la sicurezza del traffico aereo civile.

Rammenta che il carattere estremamente ambizioso delle finalità della Convenzione di Chicago faceva sì che essa si ponesse in grande anticipo sui tempi: difatti si dimostrò impossibile definire da

subito criteri comuni a tutti i Paesi, tanto che si dovettero fissare dei punti comuni (le cosiddette libertà dell'aria) quali basi per i futuri negoziati bi- e multilaterali.

Tali punti comuni comprendevano principalmente: il diritto di sorvolo del territorio di ciascuno Stato contraente; il diritto di effettuare scali per scopi non commerciali sul territorio dello Stato contraente; il diritto di sbarcare passeggeri, posta e merci provenienti dallo Stato di cui l'aeromobile ha la nazionalità; il diritto di imbarcare passeggeri, posta e merci diretti verso lo Stato di cui l'aeromobile ha la nazionalità; il diritto di imbarcare e sbarcare passeggeri, posta e merci provenienti dal territorio di ogni Stato contraente o ad esso destinati.

L'entrata in vigore internazionale della Convenzione di Chicago, intervenuta il 4 aprile 1947, ha consentito la creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), la quale ha il compito di emanare regole e linee guida necessarie a standardizzare il trasporto aereo mondiale a vantaggio della sicurezza della navigazione aerea. Le prime norme sono state emanate attraverso una serie di documenti, acclusi alla Convenzione di Chicago e noti con il nome di Annessi ICAO.

In base alla Convenzione di Chicago gli organi direttivi dell'ICAO sono l'Assemblea triennale, il Consiglio, la Commissione per la navigazione aerea ed il Segretariato.

Il Consiglio costituisce l'organo direttivo permanente dell'ICAO e il numero dei suoi componenti ha già subito nel tempo alcune modifiche per l'incremento del numero degli Stati membri dell'Organizzazione stessa, che ha reso necessario assicurare una maggiore presenza in seno al medesimo organo di quegli Stati che, trovandosi in via di sviluppo, necessitavano di assistenza e cooperazione da parte dell'Organizzazione medesima.

La Commissione per la navigazione aerea è l'organo tecnico-direttivo dell'ICAO, composto da esperti qualificati nella tecnica e nella pratica aeronautica, che esamina e raccomanda norme e pratiche, nonché procedure, al Consiglio, cui com-

pete l'adozione o l'approvazione delle stesse; il numero dei membri della Commissione è stato in passato rivisto per permettere una più confacente formazione e rotazione, tenuto conto della durata triennale della nomina.

In tale contesto la crescita del traffico aereo internazionale e della sua importanza nell'economia degli Stati membri ha fatto emergere l'esigenza di equilibrare la rappresentanza nel Consiglio, aumentando i relativi seggi, e, di conseguenza, allargare la composizione della Commissione per la navigazione aerea. Per tale motivo, al fine di garantire la più ampia rappresentatività globale all'interno dell'organo di governo dell'Organizzazione nell'ultima Assemblea, è stato deciso di ampliare il numero di seggi in seno al Consiglio e alla Commissione per la navigazione aerea dell'ICAO, attraverso gli emendamenti contenuti nei protocolli approvati nell'ultima Assemblea dell'ICAO e di cui si propone la ratifica.

L'adesione formale e tempestiva ai protocolli di emendamento si rende necessaria e urgente, tenuto conto che l'entrata in vigore dei protocolli medesimi è subordinata al deposito di 128 strumenti di ratifica nazionale.

Per quanto concerne in particolare il Protocollo emendativo dell'articolo 50, lettera *a*), della Convenzione di Chicago, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016, esso stabilisce la modifica della seconda frase dell'articolo 50, lettera *a*), incrementando da 36 a 40 il numero degli Stati chiamati periodicamente a far parte del Consiglio dell'ICAO.

Il testo specifica altresì che l'emendamento che esso apporta entrerà in vigore a livello internazionale dopo 128 ratifiche da parte degli Stati contraenti della Convenzione di Chicago. È altresì prevista l'apertura del Protocollo alla ratifica di ogni Stato che risulti Parte della Convenzione di Chicago.

In merito al Protocollo emendativo dell'articolo 56 della Convenzione di Chicago, anch'esso fatto a Montreal il 6 ottobre 2016, esso stabilisce la modifica del predetto articolo 56 della Convenzione, incrementando da 19 a 21 membri il numero

delle persone designate dal Consiglio a far parte della Commissione per la navigazione aerea, sulla base delle candidature presentate dagli Stati membri.

Anche in questo caso il Protocollo specifica che l'emendamento che esso apporta entrerà in vigore a livello internazionale dopo 128 ratifiche da parte degli Stati contraenti della Convenzione di Chicago. È parimenti prevista l'apertura del Protocollo alla ratifica di ogni Stato che risulti Parte della Convenzione di Chicago.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesimo.

L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati.

C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2373, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

Rileva innanzitutto come la Convenzione di Minamata, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), abbia come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, considerando l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti. La Convenzione prende il nome dalla località giapponese nota per essere stata teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato da sversamenti sin dagli Anni Cinquanta, da parte di una industria locale, di acque reflue contaminate al mercurio.

La Convenzione, si compone di un preambolo, di 35 articoli e di 5 allegati.

Il preambolo riconosce anzitutto nel mercurio una sostanza chimica che suscita preoccupazione, tenuto conto della sua propagazione atmosferica a lunga distanza, della sua persistenza nell'ambiente, della sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi e del suo impatto considerevolmente negativo sulla salute umana e l'ambiente.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della Convenzione, che consiste nella protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci del mercurio e dei suoi composti determinati dall'attività umana.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati dalla Convenzione.

L'articolo 3, con riferimento alle fonti di approvvigionamento del mercurio, vieta alle Parti nuove attività estrattive, fissa in quindici anni il termine per la cessazione di quelle in essere nelle miniere preesi-

stenti e stabilisce l'impegno a censire ogni deposito di mercurio o dei suoi composti superiore alle 50 tonnellate metriche.

Si prevede altresì l'adozione di misure per lo smaltimento di eventuali eccedenze dopo la dismissione degli impianti, nonché il divieto di esportazione della sostanza, salvo limitate eccezioni.

L'articolo 4, relativo ai prodotti con aggiunta di mercurio indicati nell'apposito Allegato A, stabilisce l'obbligo per gli Stati Parte di adottare misure opportune – con scadenze differenziate – per vietarne la produzione, l'importazione e l'esportazione, fatte salve alcune limitate eccezioni.

L'articolo 5 disciplina i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di suoi composti, stabilendo l'obbligo per gli Stati Parte di adottare misure appropriate per impedirne l'uso in alcuni processi produttivi elencati nell'apposito Allegato B.

L'articolo 6 individua le modalità per ottenere esenzioni rispetto alle date limite di messa al bando indicate negli allegati.

L'articolo 7 disciplina le attività di estrazione dell'oro, prevedendo che gli Stati Parte adottino misure, specificamente indicate anche nell'Allegato C, volte a ridurre e, ove possibile, ad eliminare l'impiego del mercurio e dei suoi composti, nonché le relative emissioni ed i rilasci nell'ambiente.

L'articolo 8 stabilisce l'impegno per le Parti a controllare e, ove possibile, a ridurre, le emissioni in atmosfera del mercurio e dei suoi composti derivanti dalle fonti puntualmente indicate nell'Allegato D.

L'articolo 9 stabilisce l'impegno delle Parti a controllare e, ove possibile, a ridurre, i rilasci del mercurio e dei suoi composti nel suolo ed in acqua, nonché ad individuare entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione un elenco delle fonti rilevanti.

L'articolo 10 disciplina lo stoccaggio temporaneo ed ecologicamente corretto del mercurio.

L'articolo 11 concerne i rifiuti di mercurio come definiti dalla Convenzione di Basilea del 1989 (ratificata dall'Italia con

la legge n. 340 del 1993) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, prevedendo l'impegno per ciascuno Stato Parte ad adottare misure adeguate per una loro gestione ecologicamente corretta.

L'articolo 12 impegna le Parti a sviluppare strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o da suoi composti.

L'articolo 13 stabilisce norme sulle risorse e sui meccanismi di finanziamento della Convenzione

L'articolo 14 riguarda lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologie ai Paesi in via di sviluppo, al fine di assisterli negli adempimenti degli obblighi previsti dalla Convenzione.

L'articolo 15 istituisce un Comitato per l'attuazione e l'osservanza della Convenzione.

L'articolo 16, relativo agli aspetti di tutela della salute, invita le Parti a identificare i rischi e a proteggere la popolazione, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione di appositi programmi e strategie, in particolare di servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione e la cura di persone colpite dall'esposizione al mercurio e ai suoi composti. Alla Conferenza delle Parti è attribuito il compito di promuovere la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le altre organizzazioni intergovernative competenti in materia.

L'articolo 17 disciplina lo scambio di informazioni di tipo scientifico, tecnico, economico e legale tra le Parti

L'articolo 18 stabilisce norme relative all'informazione, alla sensibilizzazione e all'educazione del pubblico sugli effetti del mercurio e dei suoi composti sulla salute e sull'ambiente.

L'articolo 19 impegna le Parti di cooperare a fini di ricerca, sviluppo e monitoraggio.

L'articolo 20 prevede la possibilità per le Parti di realizzare Piani nazionali di

attuazione della Convenzione sulla base degli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti.

L'articolo 21 disciplina la trasmissione delle relazioni sull'attuazione della Convenzione che ciascuna Parte è tenuta a presentare periodicamente alla Conferenza delle Parti

L'articolo 22 disciplina la valutazione dell'efficacia della Convenzione, rimessa alla Conferenza delle Parti

L'articolo 23 istituisce la Conferenza delle Parti quale organo decisionale ed esecutivo della Convenzione

L'articolo 24 istituisce il Segretariato della Convenzione e ne definisce le funzioni.

L'articolo 25 definisce le modalità per la composizione delle eventuali controversie, in ordine alle quali sono previste fra l'altro procedure di arbitrato e conciliazione, disciplinate dettagliatamente dall'Allegato E.

L'articolo 26 disciplina il procedimento per le modifiche della Convenzione.

L'articolo 27 stabilisce che gli allegati alla Convenzione ne costituiscano parte integrante e disciplina il procedimento per l'eventuale modifica degli stessi.

L'articolo 28 disciplina l'esercizio del diritto di voto spettante alle Parti.

L'articolo 29 concerne le modalità per la firma della Convenzione.

L'articolo 30 concerne le modalità di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione.

L'articolo 31 dispone relativamente all'entrata in vigore della Convenzione

L'articolo 32 stabilisce che la Convenzione non possa essere oggetto di riserve.

L'articolo 33 disciplina le modalità di recesso dalla Convenzione.

L'articolo 34 individua nel Segretario generale delle Nazioni Unite il depositario della Convenzione.

L'articolo 35 riguarda i testi facenti fede, redatti nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite e conservati presso il depositario.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone

di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, designa quale autorità nazionale italiana competente per l'attuazione della Convenzione nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che, centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano fissate le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio.

L'articolo 4 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica.

C. 1056 e abb.

(Parere alle Commissioni VII e IX).

(*Rinvio dell'esame*).

Fausto RACITI, *presidente*, rinvia ad una seduta da convocare domani l'esame del provvedimento, in quanto le Commissioni VII e IX trasmetteranno nel pomeriggio di oggi il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fausto RACITI, *presidente*, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella, adottata come testo base, cui sono abbinata le proposte di legge C. 673 Parolo, C. 1073 Paolo Russo e C. 1362 Consiglio regionale delle Marche, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, rileva che esso si componga di 59 articoli, suddivisi in 8 Capi.

Il Capo I, recante misure di sostegno al settore agricolo, si compone degli articoli da 1 a 5.

L'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende le agevolazioni tributarie previste per i coltiva-

tori diretti a tutti i soggetti iscritti negli elenchi comunali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari) e le agevolazioni IMU riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli anche al coniuge e ai parenti entro il terzo grado ai quali è stato concesso il terreno in godimento e siano già in possesso della qualifica di IAP o di CD ed iscritti alla previdenza agricola.

Il comma 3 sostituisce la normativa di cui al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 338 del 1989, relativa alla possibilità di chiedere il pagamento rateale dei debiti per contributi e premi, ampliando la possibilità per i comitati regionali di disporre la rateazione per un periodo non superiore a 12 mesi e diminuendo, al contempo, il limite dei mesi per i quali può essere chiesta la rateizzazione per ciascun debito, che passa da 36 a 24 mesi.

I commi 4 e 5 intervengono sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area coltivata direttamente dal proprietario ma coltivata o condotta dallo stesso.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'erogazione di mutui agevolati a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti di età inferiore a quarant'anni finalizzati all'acquisto di macchine agricole. Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilirà i criteri e le modalità per l'erogazione dei predetti mutui. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020.

Il comma 3 fa riferimento alle condizioni richieste dalla Commissione europea per la concessione degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo valevoli in regime ordinario.

L'articolo 3, anch'esso inserito nel corso dell'esame in Commissione, istituisce un Fondo nazionale per il sostegno dei

settori in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

La disposizione demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 185 del 2000, che definisce i benefici che possono essere concessi ai giovani imprenditori agricoli.

La modifica è nel senso di prevedere in generale due forme di intervento, una relativa alla concessione dei mutui agevolati, portando il limite dell'importo massimo richiedibile dal 75 al 60 per cento e l'altra consistente in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, attualmente previsto solo per le regioni svantaggiate.

La disposizione demanda a un decreto del Ministero (*rectius* Ministro) delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*rectius* Ministro) la definizione delle misure di attuazione e garantirà la neutralità finanziaria della modifica.

L'articolo 5 prevede al comma 1, il rifinanziamento del Fondo per la qualità delle produzioni cerealicole per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un importo di 15 milioni di euro per ciascun anno, mentre, al comma 2 stanziando ulteriori risorse, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a favore del Fondo per la competitività delle filiere agricole.

Il comma 3 prevede che tali risorse dovranno essere utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale di durata minima triennale.

Il Capo II, recante disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura, comprende gli articoli da 6 a 33.

L'articolo 6 interviene in materia di accertamento dei requisiti per il ricono-

scimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, specificando che l'accertamento eseguito da una regione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 7 interviene sulla normativa che definisce la tempistica relativa alla raccolta delle uve e alla fermentazione e rifermentazione, anticipando l'inizio dal 1° agosto al 15 luglio.

La disposizione stabilisce, altresì, che i soggetti che offrono aiuto nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane non si qualificano, al pari dei parenti e affini entro il sesto grado, come prestatori di lavoro autonomo o subordinato.

L'articolo 8 interviene su alcune disposizioni del testo unico del vino, prevedendo:

il divieto di abbinamento della menzione « superiore » solo alla menzione « novello » e non più alla menzione « riserva »;

la sostituzione della normativa relativa al riconoscimento della DOCG, limitandola ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni (non facendo quindi più riferimento alla possibilità che sia rivendicata da zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC) e aumentando la percentuale, dal 51 al 66 per cento, relativamente ai soggetti produttori che rappresentano la medesima percentuale di vigneti e di produzione certificata DOC al fine di poter richiedere la rivendicazione della denominazione;

la modifica della normativa relativa alle attività di vigilanza svolte dai consorzi nella fase del commercio dei prodotti, specificando che l'attribuzione agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza è una facoltà e non un obbligo e sopprimendo, al contempo, la disposizione secondo la quale il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni necessarie alle attività per la denominazione di competenza;

la modifica della normativa relativa all'accreditamento degli organismi di con-

trollo, sottoponendo a tale obbligo anche quelli chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 9 interviene sulla normativa che regola il rapporto di lavoro con le cooperative, specificando che un lavoratore autonomo agricolo può prestare la propria attività lavorativa nella cooperativa utilizzando la propria previdenza senza che sia necessario instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa.

L'articolo 10 interviene sulla legislazione dedicata all'attività agrituristica, prevedendo, al comma 1, che le prestazioni di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato addetti all'attività agrituristica siano considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione e inserendo, al comma 2, i fabbricati rurali destinati all'agriturismo tra quelli che possono essere oggetto di riduzioni tariffarie e esenzioni da parte dei comuni

L'articolo 11, amplia l'ambito di applicazione di una regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, estendendo alle strutture agrituristiche con capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto che utilizzino singole unità abitative le disposizioni tecniche relative alla tipologia di impianti di produzione di calore che devono essere installati al fine di prevenire gli incendi.

Segnala come la disposizione intervenga su una fonte di natura secondaria, laddove la lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prescrive, al paragrafo 3, lettera e), che non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi: rileva quindi l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di autorizzare il Governo a modificare la predetta regola tecnica.

L'articolo 12 prevede, al comma 1, la possibilità di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione dei prodotti somministrati nell'esercizio dell'attività agrituristica. È altresì prevista la possibilità di evidenziare nelle liste di vivande degli esercizi pubblici destinati alla somministrazione di cibi e bevande: l'origine delle materie prime; il nome, marchio o ragione sociale del produttore in caso di provenienza da un Paese straniero, le caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate.

L'articolo 13 interviene sul Codice del consumo, estendendo i diritti ivi riconosciuti alle microimprese rispetto alle categorie attuali identificate nei consumatori e negli utenti.

L'articolo 14 modifica la normativa dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, escludendo dalla relativa applicazione anche il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile e identificato nel coltivatore diretto.

L'articolo 15 aggiunge i grassi animali di origine suine tra i prodotti esclusi dall'applicazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE).

L'articolo 16 esclude gli imprenditori agricoli dal pagamento del tributo in favore delle Stazioni sperimentali per l'industria, relativamente all'attività da questi svolta per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 17 prevede che l'obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per la presentazione di istanze e lo scambio di documenti tra imprese e amministrazioni non si applichi alle imprese agricole con un volume di affari non superiore a 7.000 euro annui.

L'articolo 18 definisce i criteri in base ai quali il Governo è chiamato a disciplinare l'attività di lombricoltura ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 19 interviene sulla disciplina dell'apicoltura, prevedendo:

al comma 1, un rinvio alle regioni, oltre che alle Province autonome di Trento

e di Bolzano, ai fini della individuazione della competenza per l'attuazione delle disposizioni ivi previste;

al comma 2, la soppressione della disposizione secondo la quale è apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di apicoltore a titolo principale;

al comma 3, la previsione che le secrezioni extraflorali di interesse mellifero possano giustificare limitazioni ai trattamenti fitosanitari;

al comma 4, la soppressione della disposizione secondo la quale la pratica del nomadismo deve essere subordinata al preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria;

al comma 5, l'esclusione della comunicazione di inizio di attività per la vendita al dettaglio destinata alla produzione primaria;

al comma 6, l'esclusione dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e di scarico per gli allevatori apistici;

al comma 7, l'introduzione di sanzioni amministrative in caso di mancata registrazione di inizio di attività e delle operazioni effettuate nell'anagrafe apistica;

al comma 8, l'applicazione agli apicoltori che producono idromele assoggettato ad accisa ad aliquota zero delle disposizioni a favore dei piccoli produttori di vino in ordine alla documentazione e ai controlli richiesti per la circolazione del prodotto all'interno del territorio nazionale;

al comma 9, l'inserimento della pappa reale o gelatina reale tra i beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta.

L'articolo 20 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa avvalersi dell'assistenza dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (Enama) negli ambiti specificamente individuati dall'articolo stesso.

L'articolo 21 modifica la normativa che disciplina l'attività di manutenzione del verde, estendendola alle imprese commerciali la capacità di svolgere tale attività.

L'articolo 22 prevede che i registri di carico/scarico dei prodotti sementieri e i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate siano dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'articolo 23 prevede:

al comma 1, la possibilità per le piccole e medie imprese tra loro collegate attraverso un contratto di rete di avvalersi delle garanzie prestate da ISMEA per i finanziamenti erogati a loro favore;

al comma 2, l'inclusione della cessione della produzione agricola tra gli scopi del contratto di rete;

al comma 3, la precisazione che l'aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio (22 per cento) per gli oli vegetali (esenzione) e per la benzina (49 per cento) sia applicabile anche agli impieghi effettuati dalle imprese agricole unite in rete;

al comma 4, la possibilità da parte di ISMEA di sottoscrivere garanzie a titolo gratuito per lo sviluppo di tecnologie innovative a favore delle imprese agricole singole o associate sono gratuite.

L'articolo 24 modifica la normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato, aggiungendo gli aiuti *de minimis* nei settori agricolo e forestale, compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste, tra gli atti soggetti a monitoraggio attraverso l'integrazione e l'interoperabilità del Registro con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

L'articolo 25 prevede che nei piccoli comuni gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti possono assumere in appalto lavori per la sistemazione del territorio montano o per la lavorazione agricola e forestale, impiegando esclusivamente il proprio lavoro e utilizzando solo macchine

di loro proprietà. Tali lavori non sono considerati prestazioni di servizi a fini fiscali e non sono soggetti ad imposta qualora resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e con lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

Sempre nei piccoli comuni, come individuati dalla legislazione vigente, gli stessi coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali dietro autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica.

L'articolo 26 prevede che l'attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (relativi alla decadenza dai benefici fiscali in caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni) – introdotti con la legge di orientamento nel 2011 – si applichi agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa richiamata.

L'articolo 27 modifica la legge per le zone montane, aggiungendo l'assunzione in forma intermittente di coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU, tra le modalità contrattualistiche a cui possono far ricorso le imprese e i datori di lavoro operanti nei comuni montani e prevedendo, al contempo, che ai coltivatori diretti assunti secondo tale modalità spetti il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda.

L'articolo 28 considera reddito agrario l'indennità di maternità conseguita in ragione dell'iscrizione alla previdenza agricola ex-Scau da parte delle coltivatrici

dirette e delle coadiuvatrici stabilendo, altresì, che la medesima non sia soggetta a ritenuta alla fonte.

L'articolo 29 istituisce il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.

L'articolo 30 inserisce le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare tra i distretti del cibo.

L'articolo 31 estende ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali il diritto di rivalsa attribuito alle imprese artigiane e commerciali per il pagamento dei contributi.

L'articolo 32 esenta dall'obbligo di tenuta del titolo di conduzione per la costituzione del fascicolo aziendale gli imprenditori agricoli il cui fondo è ubicato in comuni montani svantaggiati, è coltivato in base ad un contratto di affitto e comodato e la cui coltivazione è legata all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

L'articolo 33 prevede che l'esenzione sull'imposta di bollo e per ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi si applichi a tutti i procedimenti e non solo a quelli per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

Il Capo III, che si compone degli articoli da 34 a 48, disciplina il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e per promuovere le esportazioni.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 34 estende il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018, mentre il comma 2 lo estende a sostegno del *Made in Italy* per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture informatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera.

L'articolo 35 prevede un credito di imposta per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta.

L'articolo 36 prevede uno sgravio contributivo per le imprese della filiera del legno che hanno sede principale nei territori montani e che provvedono alla manutenzione dei territori.

L'articolo 37 estende il cosiddetto « *bonus verde* » per interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche.

L'articolo 38 interviene in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, escludendo da tale ambito, in aggiunta a quelle già previste A/1 e A/8, quella A/9, e sopprimendo, di conseguenza, il riferimento ai fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

L'articolo 39 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.

Al riguardo, segnala l'opportunità di introdurre specifici principi e criteri direttivi di delega.

Ricorda a tale proposito che la lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prescrive di tenere distinti i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega (paragrafo 2, lettera *d*), numero 4).

L'articolo 40 interviene sul regime fiscale dei piccoli produttori agricoli, prevedendo che chi che non opta per tale regime può comunque adempiere all'obbligo di fattura attraverso gli enti, le cooperative o gli altri organismi associativi ai quali è conferito il prodotto agricolo.

L'articolo 41 dà la facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole, iscritti nella se-

zione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino ad arrivare all'esenzione.

L'articolo 42 dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazioni e ai patti di famiglia.

L'articolo 43 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze inserisca il mirto tra i beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse.

L'articolo 44 interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, includendo nell'attività di allevamento degli animali sia quella svolta in proprietà sia quella esercitata da terzi.

L'articolo 45 prevede che i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 10.000 euro, il cui fondo è ubicato nelle zone agricole svantaggiate, sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

L'articolo 46 equipara l'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali.

L'articolo 47 inserisce tra i servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento quelli relativi all'attività di impollinazione.

L'articolo 48 sopprime il riferimento all'agricoltura, in relazione alla proposta di riduzione dei sussidi ambientali dannosi, provvedendo, di conseguenza, a sopprimere il riferimento al rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali come componente della Commissione chiamata a elaborare la proposta di riduzione.

Il Capo IV, che si compone degli articoli da 49 a 51, disciplina gli interventi per le emergenze nel settore agricolo.

L'articolo 49 istituisce un fondo di emergenza presso il Servizio Fitosanitario nazionale, destinato all'attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie. La dotazione iniziale del Fondo è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2020, 2021 e 2022: a tal fine viene incrementata di pari importo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale.

L'articolo 50 prevede che le regioni e gli enti strumentali possono superare, a decorrere dall'anno 2020, i limiti di spesa previsti per l'assunzione di personale, purché necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

L'articolo 51 prevede il finanziamento del Fondo per l'emergenza avicola per il 2020, destinandovi un importo di 5 milioni, e modifica, in parte, le finalità, aggiungendo quella relativa alla realizzazione di investimenti per la prevenzione e il rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.

Il Capo V, recante semplificazioni in materia di controlli in agricoltura, si compone degli articoli 52 e 53.

L'articolo 52 amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo.

L'articolo 53 riscrive le disposizioni contenute nella legge sull'agricoltura biologica in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo.

Il Capo VI, reca semplificazioni in materia di contratti e di accesso a fondi agricoli e si compone degli articoli 54 e 55.

L'articolo 54 interviene sulle disposizioni relative all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 228 del 2001, estendendo l'applicabilità delle disposizioni sull'affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l'applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico,

è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione.

L'articolo 55 prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001 e che nell'esercizio dell'attività agricola devono utilizzare una pluralità di accessi stradali sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada il cui accesso stradale risulta più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Per gli ulteriori accessi stradali è prevista la riduzione di un quinto del canone concessorio previsto a legislazione vigente.

Il Capo VII, composto dal solo articolo 56, reca la delega al Governo in materia di ricomposizione fondiaria.

L'articolo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

Il Capo VIII, comprende gli articoli da 57 a 59, reca norme di semplificazione in materia di zootecnia.

L'articolo 57 apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 52 del 2018, in materia di riproduzione animale.

L'articolo 58 prevede, in relazione alla raccolta dei dati per la riproduzione animale, che i soggetti incaricati alla raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa di raccolta dei dati.

L'articolo 59 interviene sul codice della strada, prevedendo che i rimorchi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come il provvedimento appaia

principalmente riconducibile alla materia « agricoltura », attribuita alla competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie « tutela del risparmio », « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento civile », « previdenza sociale » e « tutela dell'ambiente », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) e s), della Costituzione, nonché le materie « tutela e sicurezza del lavoro », « alimentazione » e « valorizzazione dei beni culturali », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In proposito, ricorda che in via generale la giurisprudenza costituzionale richiede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in presenza di una concorrenza di competenze di diversa natura. In merito segnala che la medesima giurisprudenza (richiama in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare anche orientata a ritenere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza Unificata la forma più idonea di coinvolgimento degli enti territoriali quando prevalgano materie di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente.

Ciò premesso rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'attuazione delle seguenti disposizioni:

articolo 2, comma 2, e articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori);

articolo 18 (delegificazione della materia della lombricoltura);

articolo 22 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri);

articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico);

articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta);

articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno);

articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole);

articolo 49, comma 1 (istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie);

articolo 57, comma 1 (riproduzione animale).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.

C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e petizione n. 428.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2020.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede se sia disponibile il testo della proposta di legge in materia elettorale presentata dal gruppo di Forza Italia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la proposta di legge presentata dal gruppo di Forza Italia non sia stata al momento assegnata e come pertanto il testo non sia ancora disponibile.

Federico FORNARO (LEU) ritiene opportuno iniziare il dibattito nel merito sulla legge elettorale con un approccio di umile consapevolezza, evitando di aderire, in maniera ideologica e preconstituita, a schemi elettorali astratti, siano essi proporzionale o maggioritari, sul presupposto che non sia possibile definire, in termini teorici, un sistema elettorale perfetto, disgiuntamente dalla particolare contingenza storica. Auspica dunque un'ampia e articolata discussione, che consenta di giungere alla elaborazione di un testo il più possibile condiviso e aderente all'attuale fase storica.

Nel dichiarare di condividere sostanzialmente l'impianto proporzionale della proposta di legge C. 2329, ritiene tuttavia sia opportuno riflettere sui correttivi da portare a tale impostazione, ricordando come nella maggior parte dei paesi democratici, dalla fine degli anni '90, si sia data prevalenza ai sistemi misti. Nel ritenere infatti che un sistema proporzionale puro rischi di determinare maggiori problemi alla stabilità degli Esecutivi, evidenzia la necessità di definire una soglia di sbarramento equilibrata, che – oltre a perseguire la finalità di contrasto alla frammentazione degli schieramenti e ad assicurare la funzionalità delle Camere – consenta un'adeguata rappresentanza delle forze in gioco. Dopo aver dichiarato di ritenere inappropriato un diretto accostamento al sistema tedesco – che ritiene rechi in sé delle differenze strutturali tali da renderne impossibile una reale comparazione

con il sistema proposto dal provvedimento C. 2329 – fa notare che la storia italiana ha dimostrato come un eccessivo innalzamento della soglia di sbarramento rischi di produrre effetti negativi sotto il profilo della rappresentanza, come peraltro avviene in alcuni Paesi laddove si registrano elevate soglie di sbarramento, tra i quali richiama la Turchia.

Fa presente, dunque, che il suo gruppo è pronto ad ingaggiare una battaglia politica – seppur non ideologica – anche attraverso la presentazione di proposte emendative, al fine di abbassare la soglia attualmente prevista e scongiurare in tal modo eventuali effetti distorsivi sulla rappresentanza politica. Ritene, infatti, che si rischi, altrimenti – anche considerata l'eventuale prossima entrata in vigore della riforma costituzionale sulla riduzione numero dei parlamentari – di pregiudicare la rappresentanza di milioni di elettori, delegittimando le istituzioni, in danno della democrazia. Ritene inoltre rischioso affidare esclusivamente allo strumento della legge elettorale il compito di contrastare i fenomeni di frammentazione politica, facendo notare che potrebbero prodursi effetti opposti, laddove, ad esempio, si faciliti la diffusione di liste costituite solo al fine di superare la soglia. Rileva, peraltro, che gli stessi sistemi maggioritari potrebbero in concreto produrre i medesimi effetti negativi, amplificando la frammentazione del quadro politico.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) considera doveroso, prima di iniziare la discussione nel merito, attendere che il testo della proposta di legge preannunciata dal gruppo di Forza Italia sia disponibile.

Con riferimento all'intervento del deputato Fornaro, rileva come in materia elettorale non si tratti tanto di compiere una scelta ideologica tra il sistema proporzionale e quello maggioritario, quanto di trovare un giusto equilibrio tra l'esigenza della rappresentanza e l'esigenza della governabilità e come tale equilibrio possa essere raggiunto sia con sistemi prevalentemente proporzionali sia con sistemi prevalentemente maggioritari. Os-

serva come il raggiungimento di tale equilibrio sia stato l'obiettivo perseguito dalle leggi elettorali che si sono succedute nelle scorse legislature ma come, al contrario, tale obiettivo non venga perseguito dalla proposta di legge in esame C. 2329 Brescia, che risponde esclusivamente all'esigenza di assicurare la rappresentanza sacrificando l'esigenza di garantire la governabilità.

Francesco Paolo SISTO (FI) osserva, anzitutto, che il testo della proposta di legge elaborata dal suo gruppo non è ancora disponibile, in quanto è stato oggetto di un articolato approfondimento, a seguito del quale si è giunti ad un mutamento di impostazione, rispetto all'impianto iniziale. Osserva, dunque, che tale testo prevede un sistema misto, presentando una componente maggioritaria che riprende il modello della legge attualmente vigente, pur con alcuni correttivi.

Giudica tuttavia necessario soffermarsi sul metodo sinora utilizzato per l'organizzazione dei lavori, ritenendo che si sia di fronte ad un'inaccettabile lesione delle prerogative delle opposizioni. Giudica grave, infatti, che si prosegua nell'*iter* di esame e si discuta nel merito, fino a giungere alla fase dell'eventuale adozione del testo base, prevista per la giornata di domani, pur in assenza del testo di una proposta di legge preannunciata da un gruppo di minoranza, e che si chieda agli esponenti di tale gruppo di opposizione di limitarsi ad un'illustrazione orale del contenuto di tale provvedimento, non ancora materialmente disponibile e non ancora formalmente assegnato.

Non comprende una simile accelerazione dell'*iter*, non sussistendo alcuna scadenza elettorale, ricordando, peraltro, come si sia in prossimità della votazione sul *referendum* confermativo, avente ad oggetto la riforma costituzionale in tema di riduzione del numero dei parlamentari. Giudica dunque illogico elaborare con tanta fretta una legge elettorale senza conoscere l'esito di tale votazione referendaria, facendo notare che regole del gioco così rilevanti andrebbero decise con la

maggior condivisione possibile e non certo imposte con la forza dei numeri. Chiede quindi formalmente al presidente una organizzazione dei lavori maggiormente rispettosa delle prerogative delle opposizioni e che, attendendo l'effettiva assegnazione del provvedimento preannunciato dal suo gruppo, si consenta di discutere nel merito tutte le proposte avanzate dai diversi gruppi, anche in vista di una più consapevole determinazione sull'adozione del testo base. Non comprende la ragione, dunque, per la quale non si possa ipotizzare un differimento dei termini, sia per quanto riguarda l'adozione del testo base, sia per quanto riguarda la presentazione delle proposte emendative, anche in prospettiva di uno spostamento della data di inizio dell'avvio della discussione in Assemblea.

Si riserva di investire il Presidente della Camera di tale questione, lamentando una violazione dei diritti dell'opposizione e una irragionevole compressione del confronto politico su una materia così delicata come quella elettorale.

Chiede, in conclusione, che sia convocato immediatamente un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per rivalutare le modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come nell'odierna seduta in sede referente la discussione dovrebbe concentrarsi sul merito del provvedimento, in quanto l'organizzazione dei lavori è stata definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed è in tale sede che potranno essere discusse eventuali modifiche delle decisioni assunte al riguardo.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede l'immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, preannuncia la propria intenzione di svolgere un intervento sul merito del provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come la propria richiesta di immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione sia pregiudiziale rispetto alla discussione sul merito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene opportuno acquisire l'orientamento dei gruppi sulla richiesta avanzata dal deputato Sisto.

Giovanni DONZELLI (FDI) si associa alla richiesta del deputato Sisto e rileva come la disponibilità del testo della proposta di legge preannunciata dal gruppo di Forza Italia sia pregiudiziale rispetto alla prosecuzione della discussione, in quanto, ad esempio il gruppo di Fratelli d'Italia potrebbe valutare di riconoscersi nella proposta di legge presentata da Forza Italia.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) reputa che la proposta del deputato Sisto sia di buon senso e debba essere valutata con attenzione dai gruppi di maggioranza.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, richiesta dal deputato Sisto, possa essere convocata per la giornata di domani.

Federico FORNARO (LEU) rileva come la richiesta avanzata dal deputato Sisto sia certamente legittima, ma osserva nel contempo come la proposta di legge C. 2329 Brescia sia stata presentata lo scorso 9 gennaio e come, pertanto, vi sia stato tutto il tempo necessario per approfondire la materia. Ritiene, comunque, opportuno attendere, prima di proseguire la discussione nel merito, che il testo della proposta di legge preannunciata dal gruppo di Forza Italia sia disponibile e si associa alla proposta del deputato Ceccanti di convocare per la giornata di domani l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, al fine di definire un percorso condiviso.

Marco DI MAIO (IV), ritenendo corretto attendere la formale assegnazione della proposta di legge preannunciata dal gruppo di Forza Italia, al fine di avere un quadro completo di tutte le proposte avanzate dai gruppi, ribadisce la necessità di ricercare più ampio consenso possibile su una materia così delicata. Giudica dunque opportuno convocare nella giornata di domani l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in esito al quale sarà possibile quindi concentrarsi sul merito delle questioni.

Ritiene, in ogni caso, che, allo stato, appare difficile ipotizzare una conclusione dell'*iter* per la data attualmente prevista dal calendario dei lavori dell'Assemblea, giudicando dunque opportuno rivalutare le modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Vittoria BALDINO (M5S) condivide la proposta di convocare per la giornata di domani una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare eventuali modifiche all'organizzazione dei lavori.

Francesco Paolo SISTO (FI), dichiarando di non condividere una organizzazione dei lavori basata esclusivamente su principi di economia procedurale, non comprende la ragione per la quale non si possa convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, senza rinviarlo alla giornata di domani.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, evidenzia come la proposta di legge C. 2329 Brescia, che recepisce un accordo politico intervenuto nella maggioranza, sia stato presentato lo scorso 9 gennaio e come sia stata svolta un'ampia e approfondita attività conoscitiva da parte della Commissione. Rileva come ci si trovi ora di fronte alla presentazione, nel giro di pochi giorni, di ulteriori proposte di legge sulla stessa materia, e si augura che quella preannunciata dal gruppo di Forza Italia sia l'ultima e che non vi sia uno stillicidio di ulteriori testi, in modo da consentire

l'avvio di una discussione nel merito serena e pacata.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sulla base dell'orientamento maggioritario espresso dai gruppi, ritiene che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione possa essere convocato per la giornata di domani.

Francesco Paolo SISTO (FI) giudica inaccettabili le affermazioni del relatore Forciniti, che appare animato da un atteggiamento ostile nei suoi confronti, e nutre dubbi circa la capacità del medesimo di svolgere le proprie funzioni con equanimità e terzietà, invitando il presidente a valutare se sia opportuno che continui a svolgere tale ruolo.

Non comprende inoltre le motivazioni per cui la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non possa avere luogo, come da lui richiesto, immediatamente. Invita la maggioranza ad assumersi esplicitamente, qualora lo ritenga, la responsabilità di procedere alla discussione senza disporre del testo della proposta di legge del gruppo di Forza Italia. Ribadisce, comunque, la volontà del proprio gruppo di affrontare la discussione senza posizioni pregiudiziali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alla convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rileva di essersi limitato a prendere atto dell'orientamento manifestato dalla maggioranza dei gruppi. Quanto alle osservazioni del deputato Sisto relative al relatore Forciniti, garantisce circa la capacità di quest'ultimo di svolgere il ruolo di relatore con il necessario equilibrio, rilevando come, nel caso contrario, non lo avrebbe certamente designato.

Vittoria BALDINO (M5S), dopo aver osservato che non esiste alcuna volontà della maggioranza di restringere il dibattito, fa notare che l'organizzazione dei lavori precedentemente concordata prevede per la giornata di domani la semplice

adozione del testo base. Evidenzia, peraltro, che sul testo adottato sarà possibile presentare eventuali proposte di modifica, anche tenendo conto di eventuali nuove proposte che dovessero essere nel frattempo presentate.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa notare come le diverse questioni poste nel dibattito odierno si ricolleghino inevitabilmente anche ad aspetti politici, sui quali ritiene opportuno che la maggioranza svolga adeguate riflessioni. Fa notare, infatti, che la legittima richiesta di uno slittamento dei termini relativa all'*iter* di esame va adeguatamente considerata, tenuto conto, peraltro, che l'avvio della discussione in Assemblea è attualmente previsto per il 27 luglio. Condividendo la proposta formulata dal deputato Ceccanti, ritiene dunque fisiologico e ragionevole che i gruppi di maggioranza richiedano 24 ore di tempo per svolgere gli approfondimenti necessari, al fine di poter disporre, nella giornata di domani, di un quadro più preciso circa la definizione delle modalità di prosecuzione dell'*iter*, tenendo nel debito conto le esigenze di un ampio confronto.

Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di non comprendere l'insistenza sulla data del 27 luglio per l'inizio della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea, rilevando come in numerosissime occasioni, relative a provvedimenti di rilevanza indiscutibilmente minore, sia stato richiesto il differimento dell'inizio della discussione. Ritiene dunque inammissibile forzare i tempi proprio su una materia tanto delicata quale quella elettorale, che meriterebbe invece un ampliamento degli spazi di discussione, rilevando peraltro, sulla base dell'esperienza, come tali forzature abbiano poi ripercussioni nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, non ritiene che la convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la giornata di domani,

anziché per quella odierna, possa essere considerata una forzatura.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come il differimento dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea risponderebbe anche all'interesse della stessa maggioranza. Stigmatizza nuovamente la decisione di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la giornata di domani, anziché per quella odierna, rilevando come ciò prefiguri la possibile adozione del testo base prima che la Commissione sia posta nelle condizioni di conoscere il testo della proposta di legge presentata dal gruppo di Forza Italia.

Preannuncia l'intenzione di investire della questione il Presidente della Camera, pregandolo di esercitare la propria *moral suasion* nei confronti del presidente della Commissione affinché le opposizioni siano poste nelle condizioni di discutere il provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come l'iniziativa preannunciata dal deputato Sisto di investire della questione il Presidente della Camera sia certamente legittima. Osserva, inoltre, come il relatore Fiano abbia motivato le posizioni assunte dalla maggioranza.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal relatore Fiano, prende atto con rammarico che la maggioranza considera le questioni attinenti alla tempistica di esame di un provvedimento così delicato come esclusivamente politiche, da valutare unicamente all'interno di quella stessa maggioranza, al fine di raggiungere un equilibrio tra i diversi gruppi che la compongono, non ritenendo piuttosto prioritaria l'esigenza di intraprendere un percorso di discussione condiviso circa la definizione di tali importanti regole del gioco.

Ritiene che non sia questo il metodo corretto di procedere, non comprendendo la ragione per la quale non sia possibile convocare immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, della Commissione, come proposto dal deputato Sisto, facendo notare che la definizione delle modalità di prosecuzione dell'*iter* può rivestire un ruolo importante anche in prospettiva di una più ponderata decisione della Commissione in relazione all'adozione del testo base.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare come la presidenza intenda garantire il massimo spazio al dibattito, che potrà proseguire anche successivamente.

Federico FORNARO (LEU) ritiene che non risponda al vero l'affermazione secondo la quale i gruppi di maggioranza avrebbero prevaricato i gruppi di opposizione, ledendone le prerogative, facendo notare che la maggioranza, piuttosto, è venuta incontro ai gruppi di minoranza, convenendo sull'esigenza di valutare altre ipotesi di organizzazione dei lavori nell'ambito di una nuova riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Dopo aver rilevato, dunque, che l'unico motivo di discordia sembra riguardare solamente il momento nel quale svolgere tale riunione – che la maggioranza ritiene opportuno rinviare alla giornata di domani – invita dunque ad abbandonare atteggiamenti pretestuosi di taluni gruppi di minoranza, che, invocando addirittura l'intenzione di investire di certe questioni il Presidente della Camera, potrebbero far piuttosto pensare che vi sia la volontà di preconstituersi degli alibi politici.

Fa notare, peraltro, come la presentazione del testo della proposta di legge C. 2329 risalga al mese di gennaio scorso e che, nel frattempo, è stato dedicato un ampio spazio all'istruttoria legislativa, ritenendo che non si possa dunque rischiare di bloccare la discussione solo perché alcuni gruppi preannunciano solo oggi la presentazione di nuove proposte di legge. Ritiene inoltre illusorio immaginare che la determinazione sull'adozione del testo base possa essere influenzata effettivamente dalla presentazione di nuove proposte di legge dall'impostazione radical-

mente opposta a quella del provvedimento C. 2329. Giudica inoltre normale che la maggioranza richieda una giornata di tempo per valutare al proprio interno alcune questioni politiche sulle quali confrontarsi, anche alla luce delle considerazioni svolte, nella giornata odierna, da lui stesso e dal deputato Marco Di Maio.

Francesco Paolo SISTO (FI) considera inaccettabile l'utilizzo, da parte del deputato Fornaro, dell'espressione « alibi politico », in quanto in tal modo sembra voglia alludersi alla precostituzione di una giustificazione per una sorta di « crimine politico ».

Ribadisce l'intenzione di richiedere l'intervento del Presidente della Camera affinché sia riconosciuto il diritto delle opposizioni a un dibattito serio e approfondito, che non sarebbe certamente assicurato qualora il testo base venisse adottato senza la conoscenza di uno dei testi in discussione. Rileva come ciò sarebbe ancor più grave trattandosi di una materia sulla quale, come sottolineato anche dal Presidente della Repubblica, è auspicabile una sinergia tra maggioranza e opposizione.

Quanto al merito, con riferimento all'intervento del deputato Fornaro, rileva come ritenere che vi sia un'insuperabile inconciliabilità tra proposte di impostazione maggioritaria e proposte di impostazione proporzionale sia il frutto di una visione manichea ed eccessivamente rigida, peraltro smentita dalla legge elettorale vigente, che combina elementi di entrambe le impostazioni.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, ritiene che un sistema proporzionale, con gli opportuni correttivi – come quello definito nella proposta di legge C. 2329 – sia più rispondente ad una Repubblica parlamentare, come quella delineata dalla nostra Carta costituzionale, e consenta di coniugare il principio della rappresentanza con quello della stabilità. Fa notare, infatti, che la proposta di legge C. 2329 non propone un sistema proporzionale puro, mirando, da un lato, a garantire, un'ampia rappresentanza, e dall'altro, a

contrastare la frammentazione politica, attraverso la previsione di una soglia di sbarramento del 5 per cento.

Dopo aver osservato come non esista, peraltro, alcun un sistema elettorale che assicuri, *a priori*, la massima stabilità, ritiene che l'alternanza bipolare degli schieramenti, perseguita dai sistemi maggioritari, non appare adeguata al contesto italiano e non sembra, a suo avviso, neanche auspicabile, da un punto di vista di cultura democratica. Ritiene infatti preferibile garantire – attraverso sistemi proporzionali che privilegiano la massima rappresentanza, la sintesi e il confronto politico – un costante controllo dell'Esecutivo da parte dell'organo legislativo, a tutela dei cittadini, piuttosto che blindare la legislatura per cinque anni sotto la guida di ristrette *elites* politiche. Osserva, peraltro, come rappresenti un falso mito l'idea che i sistemi prevalentemente maggioritari garantiscano di per sé stabilità – come dimostrato dall'esperienza del sistema francese – ricordando che lo stesso sistema elettorale cosiddetto *Mattarellum* diede vita a Governi precari e anche oggi, se fosse applicato, a suo avviso, determinerebbe risultati contrastanti.

Evidenzia quindi come eventuali cambiamenti della forma di governo andrebbero proposti attraverso la presentazione di proposte di modifica della Costituzione, da discutere apertamente, non ritenendo ragionevole incidere sulla legge elettorale per ottenere simili effetti.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel rilevare come le sue precedenti affermazioni siano state evidentemente mal comprese dal deputato Iezzi, osserva come sia legittima la richiesta che il testo base venga adottato solo dopo che siano stati resi disponibili gli altri testi in discussione, e come la maggioranza abbia altresì accolto la richiesta di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, per la ridefinizione delle modalità di organizzazione dei lavori, essendosi la maggioranza

stessa limitata a proporre che la riunione abbia luogo nella giornata di domani anziché in quella odierna, essendo necessari alcuni approfondimenti politici nell'ambito della maggioranza medesima. Rileva, inoltre, come la definizione dei tempi della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea non rientri nella disponibilità della Commissione.

Alla luce di tali considerazioni giudica incomprensibile l'accusa, rivolta alla maggioranza, di non aver accolto le richieste delle opposizioni.

Francesco Paolo SISTO (FI) si riserva di informare il Presidente della Camera circa quanto avvenuto nell'odierna seduta, sottolineandogli la necessità di garantire alle opposizioni – alla luce di una organizzazione dei lavori, che, invece, a suo avviso, appare lesiva delle loro prerogative – la reale possibilità di confrontarsi nel merito. Ritiene infatti necessario che certe regole del gioco siano elaborate insieme, attraverso un confronto aperto e costruttivo dei gruppi, pur nel rispetto delle diverse posizioni, facendo notare che, altrimenti, si rischia, durante l'esame in Assemblea, di incorrere in seri imprevisti, che pregiudicano l'iter di esame, come avvenuto nella scorsa legislatura.

Dopo aver sottolineato la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi nel merito, fa presente che la maggioranza non può illudersi di agire con la sola forza dei numeri, rilevando che di qualsiasi forma di prevaricazione dei diritti delle opposizioni essa dovrà poi renderne conto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che alle 13 di domani sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (C. 2359 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2359, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;

rilevato come i due protocolli emendativi di cui si propone la ratifica siano volti ad ampliare la consistenza numerica del Consiglio e della Commissione per la navigazione aerea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), a fronte dell'esigenza di rispondere alla crescente domanda degli Stati membri di

avere una rappresentanza in seno ai due predetti organi dell'ICAO coerente con lo sviluppo del trasporto aereo;

segnalato come l'adesione formale e tempestiva ai protocolli di emendamento appaia necessaria e urgente, tenuto conto che l'entrata in vigore dei protocolli medesimi è subordinata al deposito di 128 strumenti di ratifica nazionale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio,
con Allegati (C. 2373 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2373, approvato dal Senato, « Recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 »;

evidenziato come la Convenzione di cui si propone la ratifica, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), persegua l'importante obiettivo della protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo;

segnalato in particolare come la Convenzione stabilisca restrizioni in materia di estrazione primaria e di commercio internazionale del mercurio, vieti la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di un'ampia gamma di prodotti con ag-

giunta di mercurio, preveda divieti o condizioni operative per diversi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio, disincentivi nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali e promuova l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio provenienti dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Nuovo testo C. 982 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, cui sono abbinate le proposte di legge C. 673, C. 1073 e C. 1362;

rilevato come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

considerato che assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie « tutela del risparmio », « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento civile », « previdenza sociale » e « tutela dell'ambiente », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) e s), della Costituzione, nonché le materie « tutela e sicurezza del lavoro », « alimentazione » e « valorizzazione dei beni culturali », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come, a fronte del predetto intreccio di competenze, nel quale risulta

comunque prevalente la materia agricoltura, la giurisprudenza costituzionale prescrive in tali casi il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

considerato che il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 2 (fondo per i settori agricoli in crisi), e dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di ricomposizione dei fondi agricoli e di riordino delle proprietà frammentate nei territori montani di cui all'articolo 56;

rilevata tuttavia l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche nell'ambito dell'attuazione di altre disposizioni recate dal provvedimento;

rilevato come l'articolo 11 ampli l'ambito di applicazione di una regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, estendendo alle strutture agrituristiche con capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto che utilizzino singole unità abitative le disposizioni tecniche relative alla tipologia di impianti di produzione di calore i quali devono essere installati al fine di prevenire gli incendi;

segnalato come l'articolo 39, comma 1, conferisca una delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole, senza tuttavia prevedere specifici principi e criteri direttivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'attuazione delle seguenti disposizioni:

articolo 2, comma 2, e articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori);

articolo 18 (delegificazione della materia della lombricoltura);

articolo 22 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri);

articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico);

articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta);

articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno);

articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole);

articolo 49, comma 1 (istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie);

articolo 57, comma 1 (riproduzione animale);

b) con riferimento all'articolo 11, il quale amplia l'ambito di applicazione di una regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, intervenendo dunque su una fonte di natura secondaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di autorizzare il Governo a modificare la predetta regola tecnica;

c) con riferimento all'articolo 39, comma 1, il quale conferisce una delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole valuti, la Commissione di merito l'opportunità di individuare specifici principi e criteri direttivi per la delega medesima.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb. (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	43
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice)</i>	49
Sui lavori della Commissione	44
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A. (Parere alla IV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)</i>	45
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	51
Sui lavori della Commissione	45
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb. (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con osservazioni)</i>	46
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo

per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che è stata inviata per le vie

brevi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo con una condizione e con osservazioni (*vedi allegato 1*), predisposta dalla relatrice.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, presenta e illustra la proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni, anticipata per le vie brevi.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel considerare pregevole che la relatrice, pur facendo parte della maggioranza, abbia predisposto una proposta di parere contenente una condizione, ritiene che ciò dimostri che probabilmente ci sia la necessità di esaminare approfonditamente il contenuto del provvedimento. Scusandosi per non aver potuto partecipare ai lavori della Commissione nella giornata di ieri, chiede se sia possibile rinviare la votazione sulla proposta di parere ad altra seduta, per consentire a tutti i commissari di valutarne attentamente il contenuto.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che la Commissione di merito è chiamata a conferire il mandato al relatore sul provvedimento in discussione nella giornata di domani.

Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che la Commissione è già convocata alle 15.30, per avviare l'esame, in congiunta con la VI Commissione, della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Propone, pertanto, di rinviare l'esame del provvedimento in discussione al termine di tale seduta, al fine di consentire a tutti i commissari di valutare il contenuto della proposta di parere presentata dalla relatrice.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame al termine della seduta già prevista alle ore 15.30 della giornata odierna.

Sui lavori della Commissione

Flavio DI MURO (LEGA) chiede a quale organo della Camera spetti convocare le Commissioni per il loro rinnovo. Evidenzia, infatti, di avere ricevuto una comunicazione direttamente dalla Commissione nella quale si informava che la seduta già prevista per il rinnovo della Commissione alle ore 19 della giornata odierna non avrebbe avuto luogo. Si chiede quindi, qualora sia la Commissione stessa a doversi convocare per rinnovare i suoi organi, quali siano le motivazioni che hanno portato a sconvocare una seduta già prevista. Parimenti, qualora il rinvio di tale convocazione sia stato stabilito dalla Presidenza della Camera, chiede di conoscere i motivi di tale decisione per comprendere se si tratti di un fatto tecnico o invece di una ingerenza politica. Si domanda, inoltre, quando era prevista la effettiva scadenza del mandato delle presidenze delle Commissioni, sottolineando come, se tale scadenza fosse stata anticipata per venire incontro alle esigenze di qualche membro di maggioranza, ciò sarebbe da ritenersi un fatto grave.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel replicare al collega Di Muro, rammenta che la convocazione delle Commissioni per il rinnovo è effettuata dal Presidente della Camera e che il rinnovo avviene dopo circa due anni e mezzo dall'insediamento delle Commissioni. Informa, inoltre, che il mandato delle presidenze delle Commissioni è scaduto il 21 giugno scorso. Precisa, inoltre, che, essendo stato annunciato dal Presidente della Camera, nella seduta antimeridiana odierna dell'Assemblea, il rinvio della convocazione delle Commissioni permanenti per il loro rinnovo, la Commissione ha conseguentemente modificato la propria convocazione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente che, a margine della seduta per il rinnovo della Commissione, era prevista una riunione dell'Ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi. Chiede di sapere se la presidenza intenda svolgere tale riunione ugualmente nella giornata odierna o se intende rinviarla.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che di prassi, a seguito del rinnovo della Commissione, viene convocata una riunione del nuovo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Precisa che tale riunione è stata espunta dalla convocazione non essendo più prevista la seduta per il rinnovo della Commissione. Considerato tuttavia che solitamente il mercoledì l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riunisce per programmare i lavori della settimana successiva, ritiene che, se i gruppi concordano, si potrebbe prevedere nella giornata odierna una nuova convocazione dello stesso.

Flavio DI MURO (LEGA) rileva che, qualora le Commissioni si rinnovassero dopo due anni e mezzo, il loro rinnovo dovrebbe essere previsto per il prossimo mese di settembre. Prende quindi atto che, mentre, a seguito dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus, sono stati sospesi tutti i procedimenti amministrativi, il Parlamento anticipa il rinnovo delle Commissioni.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisa, rettificando quanto precedentemente dichiarato, che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio dalla data della loro costituzione.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-1060-1702-2330/A.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che è stata inviata per le vie brevi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo con una osservazione (*vedi allegato 2*), predisposta dal relatore.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, presenta e illustra la proposta di parere favorevole con una osservazione, anticipata ai commissari per le vie brevi.

Maria Carolina VARCHI (FDI) sottolinea come il provvedimento in discussione sia all'esame della Commissione di merito da circa due anni. Rileva che la proposta di parere del relatore non riesce a superare i numerosi rilievi che sono stati avanzati dalle rappresentanze militari che hanno denunciato nel tempo una serie di compromessi al ribasso. Per tale ragione, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione predisposta dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Roberto TURRI (LEGA) chiede se la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possa essere convocata al termine dell'esame del nuovo testo C. 982 Gallinella ed abbinate, che sarà previsto dopo la seduta in congiunta con la VI Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che le Commissioni VII e IX dovrebbero inviare entro la giornata odierna il testo unificato delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C.2187 Mollicone e C.2213 Lattanzio, istitutive della commissione d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dagli emendamenti approvati. Dovendo le Commissioni conferire il mandato alle relatrici entro le ore 14 della giornata di domani, propone di convocare

la Commissione questa sera per avviare l'esame del citato testo unificato. Al termine si potrebbe riunire l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. In alternativa, qualora vi fosse l'assenso da parte dei gruppi, la Commissione potrebbe avviare e concludere l'esame del provvedimento in un'unica seduta nella giornata di domani. In tal caso si potrebbe prevedere di convocare l'ufficio di presidenza nella giornata odierna, al termine della seduta in sede consultiva che sarà prevista per l'esame del nuovo testo C. 982 Gallinella ed abbinata.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene che sarebbe più opportuno incardinare questa sera l'esame del testo unificato delle proposte di legge istitutive della commissione d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dagli emendamenti approvati, e prevedere una riunione dell'ufficio di presidenza al termine di tale seduta.

Lucia ANNIBALI (IV) fa presente che nella seduta pomeridiana dell'Assemblea è prevista la discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 2070 ed abbinata, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia » e che in tale sede dovrà intervenire.

Roberto TURRI (LEGA) ritiene che sarebbe più opportuno convocare la riunione dell'ufficio di presidenza al termine della seduta in sede consultiva prevista per l'esame del nuovo testo C. 982 Gallinella ed abbinata.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, propone di svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza al termine della seduta odierna in sede consultiva che sarà prevista per l'esame del nuovo testo C. 982 Gallinella ed abbinata, e, constatata l'assenza di obiezioni, di avviare e concludere l'esame del testo unificato delle proposte

di legge istitutive della Commissione d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dagli emendamenti approvati, in un'unica seduta nella giornata di domani. Comunica, quindi, che la relazione su tale testo unificato sarà inviato per le vie brevi a tutti i commissari già nella serata odierna, al fine di poterla esaminare attentamente in vista della seduta di domani

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella giornata odierna.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, illustra una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) nel ringraziare la presidente per la disponibilità manifestata, consentendole di valutare il contenuto della proposta di parere avanzata dalla relatrice, fa presente che quest'ultima propone un sostanziale passo indie-

tro rispetto alle disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura introdotte dal provvedimento in esame, il cui proponente è, come la collega Sarti, un esponente del Movimento 5 Stelle. Nel preannunciare che illustrerà per quanto sinteticamente gli aspetti distonici della proposta di parere della relatrice, dichiara di condividerne una unica considerazione, in merito alla necessità di chiarire l'effettiva portata del nuovo ambito di applicazione della norma introdotta dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 in materia di esproprio per pubblica utilità, specificando cosa si intenda per conduzione del fondo. Evidenzia la necessità di tale specificazione dal momento che il nostro ordinamento prevede diverse forme di conduzione, che vanno da quella diretta a quella capitalistica in cui l'imprenditore svolge funzioni direttive mentre gli altri compiti sono affidati a lavoratori subalterni, all'affitto fino alla mezzadria. Con riguardo all'articolo 26 in materia di attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, dichiara di non comprendere la considerazione della relatrice secondo cui « andrebbe attentamente considerata tale disposizione che finirebbe per beneficiare coloro che, avendo acquistato un fondo rustico nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, fruendo dei relativi benefici fiscali e creditizi, lo abbiano rivenduto senza attendere il decorso dei dieci anni prescritti. » Chiede pertanto che le vengano fornite spiegazioni in merito, ritenendo che la disposizione recata dall'articolo 26 non riduce ma al contrario amplia il novero dei soggetti cui si applica e che non ci si possa limitare a chiedere alla Commissione di merito di valutare l'effettiva opportunità della disposizione introdotta, senza fornire alcuna indicazione esplicita circa le valutazioni della Commissione Giustizia in materia. Critica inoltre la scelta della relatrice che ha limitato alla premessa della proposta di parere i suoi rilievi con riguardo all'articolo 42 che, disponendo la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento im-

obiliare a titolo gratuito, alle donazione e ai patti di famiglia, a suo parere creerebbe « non solo problemi di coordinamento con la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede l'obbligo di attestazione energetica anche per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, ma anche con le finalità della direttiva 2010/31/UE ». Ritiene infatti che in tal caso avrebbe dovuto tradurre tale rilievo in un'osservazione, fornendo indicazioni specifiche sul punto alla Commissione di merito. Con riferimento all'articolo 52, che amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, fa presente che il provvedimento in esame estende l'attuale forma di sanatoria che consente di evitare l'applicazione della sanzione anche alle imprese agricole che violino norme in materia agroalimentare punite più gravemente e non solo con la sanzione amministrativa pecuniaria. A tale proposito fa presente come la relatrice, evidentemente non condividendo l'ampliamento di tale sanatoria, provi a fare marcia indietro rispetto agli intendimenti del testo in esame, chiedendo alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di sopprimere il riferimento alla sola sanzione amministrativa pecuniaria quale presupposto per l'accesso alla speciale forma di sanatoria. Sottolinea inoltre che analoghe considerazioni valgono anche per quanto riguarda l'articolo 53 che, modificando la normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, prevede la sospensione, in luogo dell'attuale revoca, dell'autorizzazione in caso di gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione degli organismi di controllo, e rispetto al quale la relatrice, con un'inversione di tendenza rispetto al provvedimento in esame, chiede di « valutare l'effettiva opportunità di modificare in senso meno restrittivo la disciplina sanzionatoria ». Pertanto nel ribadire i molti aspetti della proposta di parere che non appaiono

in linea con i contenuti e gli obiettivi del provvedimento in esame, preannuncia che Forza Italia si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Roberto TURRI (LEGA) preannuncia che anche i componenti del gruppo della Lega si asterranno dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice, che è volta a snaturare l'obiettivo e i contenuti di un provvedimento significativamente modificato nel corso dell'esame in sede referente anche con il contributo delle proposte emendative dell'opposizione. Pertanto, evidenzia che la Lega, pur essendo favorevole all'impianto del provvedimento, non può che astenersi dalla votazione.

Maria Carolina VARCHI (FDI), evitando di ripetere le considerazioni già

svolte dai colleghi Bartolozzi e Turri, preannuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni, come riformulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18 alle 18.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che:

all'articolo 1, i commi 4 e 5 intervengono sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area « coltivata direttamente » dal proprietario ma « coltivata o condotta dallo stesso »;

la modifica introdotta prevederebbe un beneficio senza che ricorra la particolare condizione fattuale che la norma vigente ritiene rilevante, ossia il fatto che il bene oggetto di esproprio sia direttamente coltivato dal soggetto, che per effetto del provvedimento ablativo, non potrà trarne più risorse;

andrebbe comunque chiarita l'effettiva portata del nuovo ambito di applica-

zione della norma specificando cosa si intenda per conduzione del fondo;

l'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sulla attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 228 del 2001) relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice, nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni, disponendo che le suddette norme si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma;

andrebbe attentamente considerata tale disposizione che finirebbe per beneficiare una specifica esigua platea di soggetti, ossia coloro che, avendo acquistato un fondo rustico nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, fruendo dei relativi benefici fiscali e creditizi, lo abbiano rivenduto senza attendere il decorso dei dieci anni prescritti;

l'articolo 42, inserendo il comma 3-ter.1, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazioni e ai patti di famiglia, creando non solo pro-

blemi di coordinamento con la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede l'obbligo di attestazione energetica anche per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, ma anche con le finalità della direttiva 2010/31/UE;

l'articolo 52 amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo;

in particolare si estende l'attuale forma di sanatoria che consente di evitare l'applicazione della sanzione anche alle imprese agricole che violino norme in materia agroalimentare punite più gravemente e non solo con la sanzione amministrativa pecuniaria;

andrebbe attentamente valutata l'opportunità dell'ampliamento della sanatoria;

l'articolo 53 modifica le disposizioni di razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e segnatamente quelle in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo apportando un sostanziale alleggerimento della previgente disciplina sanzionatoria;

si prevede infatti la sospensione, in luogo dell'attuale revoca, dell'autorizzazione in caso di gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione; viene altresì ridotta, da

9 a 6 mesi, la durata massima della sospensione, al termine della quale non dovrà più comprovarsi l'avvenuta risoluzione delle criticità rilevate, bensì la semplice adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti; non sono più previste la revoca o la sospensione dell'autorizzazione su proposta delle Regioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza loro attribuiti dall'articolo 3, comma 4; risulta espunto, infine, il termine minimo (tre anni) prima del cui decorso l'organismo di controllo che abbia subito la revoca dell'autorizzazione non può presentare richiesta per conseguire una nuova,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 42, si sopprima la previsione dell'inserimento del comma 3 ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, commi 4 e 5, si valuti l'opportunità di chiarire cosa debba intendersi per conduzione del fondo;

b) all'articolo 52, valuti la Commissione di merito l'opportunità della soppressione del riferimento alla sola sanzione amministrativa pecuniaria quale presupposto per l'accesso alla speciale forma di sanatoria di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014;

c) all'articolo 53, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di modificare in senso meno restrittivo la disciplina in materia di sospensione e di revoca dell'autorizzazione rilasciata agli organismi di controllo.

ALLEGATO 2

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 875-A Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che:

l'articolo 17 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alle controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 10, le eventuali controversie promosse in materia di libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari;

i giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e alle relative norme di attuazione di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo codice;

si derogherebbe pertanto all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che attribuisce al

giudice del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, la repressione della condotta antisindacale;

andrebbe quindi attentamente considerata la disposizione di cui all'articolo 17;

l'articolo 17-*bis* istituisce presso il Ministero della difesa, senza oneri nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, del provvedimento avente rilievo nazionale;

per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza, il medesimo articolo 17-*bis* istituisce analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

andrebbe considerata la previsione di un'unica commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, del provvedimento avente rilievo nazionale, presso il Dipartimento della funzione pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di un'ulteriore riflessione sulla disposizione di cui all'articolo 17 in relazione alle disposizioni vigenti.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che:

all'articolo 1, i commi 4 e 5 intervengono sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area « coltivata direttamente » dal proprietario ma « coltivata o condotta » dallo stesso;

la modifica introdotta prevederebbe un beneficio senza che ricorra la particolare condizione fattuale che la norma vigente ritiene rilevante, ossia il fatto che il bene oggetto di esproprio sia direttamente coltivato dal soggetto, che, per effetto del provvedimento ablativo, non potrà trarne più risorse;

andrebbe comunque chiarita l'effettiva portata del nuovo ambito di applica-

zione della norma specificando cosa si intenda per conduzione del fondo;

l'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sulla attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001) relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni, disponendo che le suddette norme si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma;

andrebbe attentamente considerata tale disposizione che finirebbe per beneficiare coloro che, avendo acquistato un fondo rustico nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, fruendo dei relativi benefici fiscali e creditizi, lo abbiano rivenduto senza attendere il decorso dei dieci anni prescritti;

l'articolo 42, inserendo il comma 3-ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazioni e ai patti di famiglia, creando non solo problemi di coordinamento con la disposi-

zione di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede l'obbligo di attestazione energetica anche per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, ma anche con le finalità della direttiva 2010/31/UE;

l'articolo 52 restringe il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo;

in particolare si estende l'attuale forma di sanatoria che consente di evitare l'applicazione della sanzione anche alle imprese agricole che violino norme in materia agroalimentare punite più gravemente e non solo con la sanzione amministrativa pecuniaria;

andrebbe attentamente valutata l'opportunità dell'ampliamento della sanatoria;

l'articolo 53 modifica le disposizioni di razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e segnatamente quelle in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo, apportando un sostanziale alleggerimento della previgente disciplina sanzionatoria;

si prevede infatti la sospensione, in luogo dell'attuale revoca, dell'autorizzazione in caso di gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione; viene altresì ridotta, da 9 a 6 mesi, la durata massima della sospensione, al termine della quale non

dovrà più comprovarsi l'avvenuta risoluzione delle criticità rilevate, bensì la semplice adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti; non sono più previste la revoca o la sospensione dell'autorizzazione su proposta delle Regioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza loro attribuiti dall'articolo 3, comma 4; risulta espunto, infine, il termine minimo (tre anni) prima del cui decorso l'organismo di controllo che abbia subito la revoca dell'autorizzazione non può presentare richiesta per conseguire una nuova,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 42, si sopprima la previsione dell'inserimento del comma 3 ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, commi 4 e 5, si valuti l'effettiva opportunità delle modifiche ivi introdotte;

b) all'articolo 26, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità della disposizione introdotta;

c) all'articolo 52, valuti la Commissione di merito l'opportunità della soppressione del riferimento alla sola sanzione amministrativa pecuniaria quale presupposto per l'accesso alla speciale forma di sanatoria di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014;

d) all'articolo 53, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di modificare in senso meno restrittivo la disciplina in materia di sospensione e di revoca dell'autorizzazione rilasciata agli organismi di controllo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente della Società Dante Alighieri, Professor Andrea Riccardi, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero	54
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2019-2021. Atto n. 184 e relazioni allegate (<i>Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	56
7-00489 Lupi: Sulla crisi tra la Repubblica Popolare Cinese e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (<i>Discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00489 e 7-00515 e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00077 e 8-00078</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	69
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	72
7-00288 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00455 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00461 Grande: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00481 Zoffili: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00484 Fitzgerald Nissoli: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00485 Schirò: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	60
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di Testo Unificato presentata dalla deputata Grande</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero	61
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 luglio 2020.

Audizione informale del presidente della Società Dante Alighieri, Professor Andrea Riccardi, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 802

Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 8.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2019-2021.

Atto n. 184 e relazioni allegate.

(Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° luglio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi sull'atto in titolo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, entro la presente seduta. Ricorda, inoltre, che la Commissione, dopo la seduta di avvio dell'esame, ha svolto un ciclo di approfondimenti istruttori cui hanno contribuito, l'8 luglio, il Direttore Generale del MAECI per la cooperazione allo sviluppo; il 10 luglio, il Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e rappresentanti dell'Associazione organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI), del Coordinamento italiano *Network* internazionali (CINI), della Associazione «LINK 2007, Cooperazione in Rete, Onlus» e della Fondazione AVSI.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE esprime soddisfazione per la proposta di parere testé formulata dalla relatrice. Ribadendo che la cooperazione allo svi-

luppo rappresenta il braccio operativo più efficace della politica estera dell'Italia, ricorda gli apprezzamenti ricevuti dall'OCSE-DAC in sede di *peer review* e sottolinea che molti partner europei hanno tratto ispirazione dall'architettura italiana della cooperazione, caratterizzata da un proficuo approccio *multi-stakeholder* in grado di coinvolgere tutti gli attori principali (oltre ai competenti organismi del MAECI e alle organizzazioni della società civile, anche regioni, comuni, enti di ricerca e università). Segnala che la validità del modello italiano di cooperazione è emersa con tutta evidenza a livello UE nella fase critica dell'emergenza pandemica, laddove l'Italia si è perfettamente integrata nell'iniziativa *Team Europe* avviata dalla Commissione europea.

Pur rilevando l'opportunità di ulteriori progressi nella procedura di adozione del Documento triennale, al fine di migliorarne l'efficacia programmatica, segnala che diverse misure proposte nel parere sono già all'attenzione del Governo, tra cui l'inserimento della Colombia tra i Paesi prioritari, nonché la piena operatività del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e del Consiglio nazionale cooperazione allo sviluppo. In conclusione, evidenzia che il Documento triennale in esame conferma il ruolo *leader* dell'Italia nel settore della cooperazione, che rispecchia pienamente le aspirazioni e gli interessi del Paese sul piano globale.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega sulla proposta di parere, ringrazia la relatrice per l'inserimento di un riferimento esplicito alla tutela delle comunità cristiane perseguitate, sollecitando la Viceministra Del Re – da sempre molto sensibile al tema – a mantenere un'attenzione vigile e costante su questa materia. Esprime, altresì, apprezzamento per gli specifici riferimenti all'emergenza umanitaria in Venezuela, che coinvolge drammaticamente la numerosa comunità italiana, e alle dinamiche del fenomeno migratorio nella Regione del Lago Ciad, da

sempre al centro degli interessi del suo Gruppo e oggetto di un incontro con il Presidente della Nigeria promosso dal Senatore Iwobi a margine dell'ultima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel settembre 2019.

Laura BOLDRINI (PD), esprimendo apprezzamento per il lavoro della relatrice e per le osservazioni della Viceministra Del Re, sottolinea la necessità di incrementare in modo significativo le risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo, in linea con gli obiettivi assunti dall'Italia in sede internazionale. Ritiene, altresì, essenziale mantenere un'attenzione costante sull'evoluzione della situazione in Eritrea: contrariamente alle attese, l'accordo di pace stipulato con la Somalia e l'Etiopia nel luglio 2018 non ha dato alcun impulso al processo di democratizzazione del Paese; anzi, il regime dittatoriale di Isaias Afwerki continua a perpetrare una brutale repressione del dissenso ed una costante violazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Auspica, dunque, che il Governo possa avviare ulteriori iniziative di cooperazione con l'Eritrea, incentrate sulle attività di *institution building*, in continuità con la tradizionale politica di vicinanza e sostegno che l'Italia ha assicurato ai Paesi del Corno d'Africa.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE ribadisce l'attenzione dell'Esecutivo alla situazione del Venezuela, segnalando di aver partecipato personalmente alla Conferenza internazionale di solidarietà ai rifugiati e migranti venezuelani, organizzata da Unione europea e Spagna il 26 maggio scorso.

Pur condividendo l'obiettivo di tutelare e sostenere le minoranze cristiane perseguitate, sottolinea che tale impegno si deve inquadrare in un contesto più ampio ed inclusivo di protezione di tutte le minoranze, indipendentemente dalla confessione religiosa: in quest'ottica va valutato l'inserimento tra i Paesi prioritari della cooperazione dell'Iraq, che presenta numerose minoranze, religiose ed etniche.

Riguardo all'Eritrea, rileva che il Governo – come ribadito più volte dal Mi-

nistro Di Maio – intende monitorarne costantemente l'evoluzione politica, senza rinunciare agli interventi di cooperazione allo sviluppo: tuttavia, va registrata l'oggettiva difficoltà operativa determinata dal divieto del regime all'apertura di una sede locale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che avrebbe senz'altro agevolato l'esecuzione dei progetti.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dalla relatrice sull'atto in titolo.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00489 Lupi: Sulla crisi tra la Repubblica Popolare Cinese e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.

(Discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00489 e 7-00515 e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00077 e 8-00078).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che l'onorevole Quartapelle Procopio ha

testé presentato la risoluzione n. 7-00515 che, vertendo su analoga materia, sarà discussa congiuntamente.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), illustrando la risoluzione a sua prima firma 7-00489, stigmatizza il ritardo con il quale la Commissione si accinge ad esaminare il tema, denunciando l'atteggiamento pavido e le manovre tattiche con le quali i partiti di maggioranza hanno cercato di nascondere le proprie contraddizioni interne, dovute, in particolare, alle posizioni del Movimento 5 stelle, a suo avviso pesantemente influenzate dall'Ambasciata cinese in Italia. Tali ingerenze umiliano il ruolo del Parlamento italiano, che deve essere libero di esprimersi sulla palese violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali che sta avvenendo ad Hong Kong. Ricordando che i partiti di centro-destra si apprestano a presentare in Aula una mozione sullo stesso tema, stigmatizza i continui rinvii che hanno impedito di audire in Commissione i rappresentanti del movimento di protesta di Hong Kong: tale opportunità è ora definitivamente preclusa dall'applicazione della legge sulla sicurezza nazionale introdotta da Pechino, che impedisce l'uso delle tecnologie necessarie per collegarsi da remoto. Sottolineando che il Parlamento dovrebbe sempre mantenere un margine di autonomia rispetto alle scelte di politica estera dell'Esecutivo, ribadisce che quanto è accaduto è politicamente inaccettabile, tanto più che tra le audizioni proposte c'era anche quella dell'Ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia, che avrebbe potuto esporre le ragioni di Pechino. Osservando che la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali è uno dei cardini della politica estera italiana, invoca una chiara assunzione di responsabilità da parte dei colleghi che hanno ritardato la presa di posizione del Parlamento su una materia tanto delicata ed importante, ribadendo che il deterioramento della situazione ad Hong Kong è conseguenza anche dell'inazione del Parlamento italiano.

In conclusione, auspica che la Commissione possa convergere su un testo di risoluzione unitario e condiviso.

Marta GRANDE, *presidente*, precisa che la calendarizzazione dell'atto di indirizzo in esame è stata dettata da accordi precisi raggiunti nella sede di Ufficio di presidenza e non ad esito di pressioni provenienti dall'Ambasciata cinese.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando il collega Lupi per la tenacia con la quale ha sostenuto la necessità di un dibattito su un tema così rilevante, illustra la risoluzione a sua prima firma n. 7-00515, sottolineando le ampie convergenze tra i due testi. Nel testo di maggioranza, tuttavia, è stato inserito un esplicito riferimento al fatto che i rapporti con la Repubblica popolare cinese siano improntati ai principi e ai valori fondanti sanciti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Evidenzia che è stato altresì previsto l'impegno a considerare l'attuale situazione politica di Hong Kong nella valutazione delle domande di protezione internazionale presentate in Italia da quei cittadini.

Si associa, dunque all'auspicio che la Commissione possa approvare un testo unitario con il più ampio consenso possibile.

Marta GRANDE, *presidente*, sospende la seduta ai fini della verifica da parte della Presidenza della Camera sull'ammissibilità dell'atto presentato dalla collega Quartapelle Procopio e sulla competenza di questa Commissione a discuterlo.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.30.

Marta GRANDE, *presidente*, accertata l'ammissibilità della risoluzione presentata dalla collega Quartapelle Procopio e la competenza della Commissione a trattarla, fa presente l'irritualità della presentazione in corso di seduta di un atto di indirizzo non ancora pubblicato.

La Commissione prende atto.

Pino CABRAS (M5S), replicando alle considerazioni del collega Lupi, respinge con fermezza le accuse di pavidità e di subordinazione della propria parte politica agli interessi della Repubblica popolare cinese, sottolineando che certe insinuazioni dovrebbero essere bandite dalla discussione in sede parlamentare. Ricordando che anche una proposta di risoluzione sulla annessione da parte di Israele di taluni territori della Cisgiordania è tuttora in attesa di essere calendarizzata – a conferma che non esiste un piano preordinato per ritardare la presa di posizione su Hong Kong – sottolinea che l'attuale scenario geostrategico globale è segnato da una crescente contrapposizione tra Stati Uniti e Cina, che rischia seriamente di sfociare in una nuova guerra fredda, come dimostrano gli inquietanti movimenti delle flotte americana e cinese nel Mar Cinese meridionale. Di fronte a queste tensioni, a suo avviso, è opportuno che l'Italia inquadri la sua azione nel quadro multilaterale delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, sostenendo gli sforzi di queste organizzazioni internazionali finalizzati a preservare l'autonomia giuridica di Hong Kong e la tutela dei diritti umani. In quest'ottica, segnala che la risoluzione di maggioranza prevede anche la nomina, in ambito Consiglio diritti umani dell'ONU, di un Relatore speciale sulla situazione a Hong Kong.

Pur riconoscendo che la tutela dei diritti fondamentali è una prerogativa della politica estera dell'Italia, rileva che ogni situazione deve essere inquadrata nella sua specificità, evitando le vuote e retoriche dichiarazioni di principio sulla difesa dei diritti umani: al riguardo, ricorda che, allo stato attuale, in un Paese

amico come la Spagna ci sono dieci esponenti del Partito indipendentista catalano reclusi in carcere, mentre ad Hong Kong i *leader* della protesta non sono stati arrestati. In conclusione, auspica l'approvazione della proposta di risoluzione Quartapelle Procopio ed altri n. 7-00515, che costituisce, a suo avviso, il punto di equilibrio più avanzato per chiarire i rapporti tra UE e Cina.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), esprimendo perplessità per le considerazioni del collega Cabras, pur dichiarandosi solidale con i *leader* indipendentisti catalani, regolarmente eletti ed ora reclusi, ritiene che gli sviluppi ad Hong Kong siano di gran lunga più gravi, considerata la violenza con la quale sono state represses le legittime proteste dei manifestanti. A suo avviso, non è accettabile mettere sullo stesso piano gli Stati Uniti, faro della democrazia, ed un regime comunista autoritario come quello della Repubblica popolare cinese che, peraltro, si è macchiato di gravi omissioni nella gestione della pandemia da COVID-19. Al riguardo, segnala che una manifestazione organizzata dalla Lega di fronte alla sede dell'Ambasciata cinese a Roma a sostegno dell'autonomia di Hong Kong è stata inopinatamente censurata dall'Ambasciatore, con grave disprezzo dell'autonomia del principale partito di opposizione in Italia.

In conclusione, auspica che si possa procedere rapidamente all'approvazione di un atto di indirizzo unitario, a partire dal testo della risoluzione Lupi n. 7-00489, che il Gruppo Lega condivide.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), ribadendo il precipuo interesse ad approvare in data odierna l'atto di indirizzo in esame, sottolinea che tale approvazione potrebbe essere prodromica all'adozione di una mozione unitaria, sullo stesso tema, da presentare in Aula la prossima settimana. Replicando alle considerazioni del collega Cabras, rileva che la Commissione

si è occupata delle più disparate violazioni dei diritti umani nel mondo, ma non ha trovato il modo e il tempo per ascoltare le legittime rivendicazioni dei rappresentanti dei movimenti di protesta di Hong Kong: i motivi di tale ritrosia, a suo avviso, sono facilmente riconducibili alle inaccettabili interferenze dell'Ambasciata cinese in Italia. Al riguardo, ricorda che quando era consigliere comunale a Milano fu attribuita la cittadinanza onoraria al Dalai Lama: ebbene, tale scelta indispettì a tal punto le autorità cinesi che esse, per ritorsione, non acconsentirono al gemellaggio tra la città di Milano e quella di Shanghai, al fine di penalizzare la partecipazione delle imprese cinesi al Salone del mobile. Quella rappresaglia, tuttavia, non sortì l'effetto sperato, tanto che gli operatori economici di Pechino continuano a partecipare regolarmente a questo importante evento fieristico, a conferma del fatto che le scelte politiche non devono essere subordinate agli interessi economici.

Allo scopo di convergere su un testo comune, propone di aggiungere nella risoluzione di maggioranza, dopo il primo impegno, il seguente « ad assumere iniziative per aderire all'impegno preso dall'Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea in riferimento al rispetto degli accordi internazionali che garantiscono l'autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong in forza del principio condiviso di "un Paese, due sistemi" ». Riformula conseguentemente l'intera parte dispositiva della sua risoluzione n. 7-00489 affinché sia identica a quella della risoluzione di maggioranza a condizione che quest'ultima preveda, alla fine del quarto punto del dispositivo, le parole « che verifichi l'eventuale violazione dei diritti umani nel territorio di Hong Kong. ».

Piero FASSINO (PD), esprimendo apprezzamento per le proposte di riformulazione avanzate dal collega Lupi, chiede di chiarire preliminarmente se si intenda procedere all'elaborazione di una mozione comune sulla stessa materia da presentare

in Aula, in tal caso concentrando gli sforzi unitari su tale testo.

Pino CABRAS (M5S) si dichiara disponibile ad accogliere le proposte di riformulazione del collega Lupi, senza precludere la possibilità di un ulteriore confronto su un testo comune di mozione.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), esprimendo apprezzamento per le proposte di riformulazione dell'onorevole Lupi, chiede di procedere alla votazione delle risoluzioni, che non preclude un seguito della discussione sullo stesso tema in Aula.

Valentino VALENTINI (FI) si associa alla richiesta del collega Zoffili.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), prendendo atto della disponibilità dei gruppi a procedere unitariamente, accoglie le proposte di riformulazione del collega Lupi, che a suo avviso arricchiscono il testo presentato dalla maggioranza e si rallegra per la riformulazione che il collega ha proposto per la parte dispositiva del suo testo, a conferma di un approccio assai collaborativo da lui tenuto durante tutto l'*iter*. Auspica conseguentemente una valutazione favorevole da parte della rappresentante del Governo.

Marta GRANDE, *presidente*, prende atto della determinazione della maggior parte dei gruppi a procedere spediti verso la conclusione del dibattito ma fa presente l'opportunità che la Commissione deliberi sui due atti di indirizzo nella seduta di domani, anche tenuto conto della mancata previa pubblicazione della risoluzione presentata in seduta dalla collega Quartapelle.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C!-AC), sottolineando che esiste una convergenza pressoché totale dei gruppi sulle sue proposte di riformulazione, invita a procedere rapidamente all'approvazione degli atti di indirizzo, come riformulati.

Pino CABRAS (M5S) rileva che, anche a seguito di consultazioni con esperti giuridici, la seconda proposta di riformulazione del collega Lupi risulterebbe ultronea, dal momento che lo scopo principale del Consiglio diritti umani è proprio quello di valutare le eventuali violazioni di tali diritti.

Laura BOLDRINI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Cabras, propone di eliminare dal testo riformulato l'aggettivo « eventuale ».

Piero FASSINO (PD) propone una ulteriore riformulazione, eliminando la frase « che verifichi l'eventuale violazione dei diritti umani nel territorio di Hong Kong » ed inserendo le parole « dei diritti umani » dopo le parole « sulla situazione ».

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C!-AC) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) accolgono la proposta di riformulazione da ultimo avanzata dal collega Fassino.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE esprime parere favorevole sulle risoluzioni n. 7-00489 Lupi ed altri e n. 7-00515 Quartapelle ed altri, come riformulate. Ribadisce, altresì, che l'azione del Governo su questa vicenda è stata e sarà costantemente allineata agli indirizzi condivisi in sede europea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, all'unanimità, la nuova formulazione della risoluzione n. 7-00489 Lupi, che assume il numero n. 8-00077, e la nuova formulazione della risoluzione n. 7-00515 Quartapelle Procopio, che assume il numero n. 8-00078 (*vedi allegati 2 e 3*).

7-00288 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.

7-00455 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.

7-00461 Grande: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.

7-00481 Zoffili: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.

7-00484 Fitzgerald Nissoli: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.

7-00485 Schirò: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 17 giugno scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, in qualità di prima firmataria della risoluzione n. 7-00461, presenta una proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 4*).

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 luglio 2020.

L'ufficio di presidenza è stato svolto dalle 15 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 luglio 2020.

Audizione informale del Sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo, nell'ambito dell'esame in sede refe-

rente delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo
della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2019-
2021. Atto n. 184 e relazioni allegate.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato l'atto del Governo n. 184, recante lo Schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2019-2021, nonché le relazioni allegate riferite agli anni 2017 e 2018, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e trasmesso alle Camere il 23 giugno 2020;

esaminate le nuove linee di indirizzo e di azione della Cooperazione italiana in risposta alla pandemia da *Covid-19*, deliberate dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo;

richiamati gli approfondimenti conoscitivi acquisiti in occasione delle audizioni informali del Direttore Generale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per la cooperazione allo sviluppo, del Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e di rappresentanti di reti di organizzazioni non governative e di fondazioni operanti nel settore dell'aiuto allo sviluppo;

richiamato, inoltre, la *Peer Review* dall'OCSE-DAC sulla cooperazione allo sviluppo relativa all'Italia per l'anno 2019, in cui si esprime un complessivo apprezzamento per la legge di riforma del settore, entrata in vigore nel 2014, per il suo carattere inclusivo e per il suo impianto che favorisce il coinvolgimento di tutti gli

attori coinvolti nella definizione delle linee strategiche recate dal Documento in esame;

premessi che:

ai sensi della legge di riforma del 2014 il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo è elaborato tenuto conto della Relazione sulle attività di cooperazione realizzate nell'anno precedente, con evidenza dei risultati conseguiti, e deve essere approvato dal Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ogni anno, avendo per obiettivo l'indicazione della visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo;

il grave ritardo con il quale il Documento è stato trasmesso al Parlamento appare per lo più imputabile ad un'impostazione procedimentale suscettibile di miglioramenti e che, allo stato, vincola la presentazione del Documento triennale alla Relazione avente base annuale, relativa alle attività realizzate nell'anno precedente, compilata sulla base di dati di esercizio che pervengono soltanto a metà anno, dunque ben oltre la scadenza del 31 marzo fissata dalla legge per la presentazione alle Camere del Documento in titolo;

è, pertanto, auspicabile che il prossimo Documento relativo al triennio 2021-2023 possa essere approvato entro la fine

dell'anno in corso, così come auspicato dal Direttore Generale del MAECI per la cooperazione allo sviluppo durante gli approfondimenti istruttori;

è in ogni caso apprezzabile che il Documento triennale in esame sia stato sottoposto ad una accurata fase di consultazione e verifica estesa a tutte le parti coinvolte, con particolare attenzione ai soggetti del Terzo settore;

la rinnovata visione strategica della Cooperazione italiana, basata sui cinque Pilastri dell'Agenda 2030 – persone, prosperità, pianeta, partenariati, pace – si integra con le linee di indirizzo e di azione deliberate dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo in risposta alla pandemia da *Covid-19*, evidenziando l'esigenza di un approccio integrato e multi-settoriale nella risposta italiana al virus;

in particolare, nel contrasto alla pandemia da *Covid-19*, che minaccia il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, occorre una strategia di cooperazione internazionale ampia coordinata e multilaterale mirata alla dimensione umana, a moderazione degli effetti sociali e a rafforzamento delle condizioni socio-economiche nei Paesi in via di sviluppo. Su questo terreno l'Italia è assai attiva e in primo piano, come dimostra l'iniziativa assunta in sede ONU per una alleanza internazionale per il vaccino e la risposta sanitaria, e ha potuto contare su un patrimonio di solidarietà, costruito nel tempo, con forme di sostegno anche da parte di Paesi fragili, come l'Albania, Cuba o l'Etiopia;

considerato che l'Africa subsahariana è destinata a sopportare i costi maggiori della pandemia in termini di mortalità indiretta, di mortalità materno-infantile, di fame e insicurezza alimentare, occorre destinare a questa regione mai come ora cooperazione ed investimenti sui sistemi sanitari locali, valorizzando le professionalità che esprime il mondo *no profit*, il cui apporto è indispensabile per una cultura dell'aiuto pubblico allo sviluppo improntata al risultato;

per quanto riguarda le risorse, in base al quadro fornito dal Documento in esame, fondato sulla legge di bilancio per il 2019, l'Italia ha avviato negli ultimi anni un percorso di graduale riallineamento del rapporto CPS/RNL che è salito dallo 0,14 per cento dell'RNL nel 2012 allo 0,30 per cento nel 2017, per poi registrare dal 2018 in poi un nuovo *trend* in calo fin allo 0,22 per cento, suscettibile di scendere ulteriormente allo 0,23 per cento nel 2019, riduzione attribuibile in larga misura al sensibile decremento delle spese destinate all'accoglienza temporanea in Italia dei rifugiati e dei richiedenti asilo, di cui dà conto il rapporto OCSE/DAC;

ciò nonostante, il Documento prospetta l'impegno del Governo, a partire dal prossimo Documento di economia e finanza, a rilanciare un percorso di adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni assunti a livello internazionale, conformemente a quanto previsto all'articolo 30 della legge n. 125 del 2014;

nel triennio 2019-2021 l'obiettivo di azione che ci si prefigge sarà quello di contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) e specifici *Target*, concentrando almeno il 75 per cento delle risorse nelle aree tematiche/settori di intervento prioritari;

per garantire maggiore efficacia e in applicazione del principio della divisione del lavoro, gli interventi si concentreranno su un numero limitato di settori (3-4) in ciascun Paese:

sul versante del pilastro « Persone », la politica italiana di cooperazione allo sviluppo sarà orientata a: affrontare le cause strutturali della migrazione forzata; rafforzare il ruolo dei migranti regolari come attori di sviluppo, tramite il coinvolgimento in percorsi di migrazione circolare, mobilità professionale e formazione del capitale umano; fornire assistenza a quanti si trovano in condizione di vulnerabilità, in particolare i minori, e favorire il reinserimento sociale ed econo-

mico di coloro che tornano nei Paesi di origine; rafforzare le capacità dei Paesi *partner* nella gestione dei flussi migratori e contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, in particolare delle donne e delle ragazze, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana;

tali interventi si concentreranno nei Paesi prioritari del Fondo Africa, nei Paesi limitrofi e nelle aree di maggiore provenienza dei flussi, con attenzione particolare a Costa d'Avorio, Eritrea, Ghana e Nigeria;

sul versante del pilastro « Pianeta », in un'ottica di interdipendenza tra ambiente, sviluppo, pace e sicurezza, diritti umani e sociali, la Cooperazione italiana intende riservare una priorità alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici;

sul versante del pilastro « Prosperità », il Documento rileva come il settore privato svolge un ruolo chiave di motore di crescita, promotore dell'occupazione, investitore nello sviluppo del capitale umano, propulsore di tecnologie ed innovazione;

sul versante del pilastro « Pace », nel triennio sarà avviato un programma del valore di 8 milioni di euro (2 milioni per il 2019, 2 milioni per il 2020 e 4 milioni annui a decorrere dal 2021), per interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi (in paesi quali, ad esempio, Iraq, Siria, Nigeria);

sul versante del pilastro « Partenariati », nel triennio 2019-2021 si continuerà a dare attuazione ai precedenti programmi di conversione e verranno valutate assieme al MEF eventuali nuove iniziative di cancellazione del debito, mentre proseguirà l'attuazione dell'Iniziativa « HIPC – *Heavily Indebted Poor Countries* », ricordando che l'Italia ha firmato finora 28 accordi bilaterali di cancellazione finale del debito, con i quali sono stati azzerati tutti i debiti maturati dai Paesi beneficiari verso il nostro Paese, da ultimo nel 2016 con la Guinea Conakry e con la Guinea Bissau e nel marzo 2018

con il Ciad. Peraltro, in sede G20 è intervenuto l'accordo per la sospensione temporanea dei pagamenti sul servizio del debito dei Paesi in via di sviluppo dal 1° maggio e fino alla fine del 2020, con possibilità di liberare risorse per investire nei sistemi sanitari e mettere in campo misure di supporto economico per famiglie e piccole e medie imprese;

deve essere rafforzata la capacità di promuovere partenariati pubblico-privati anche esplorando strumenti finanziari innovativi. In generale è necessario approfondire ogni sforzo per un utilizzo coerente delle risorse di aiuto pubblico allo sviluppo, per scongiurare il rischio di opacità insostenibili e perdita di qualità e di efficacia;

il Documento individua in modo assai chiaro le priorità della cooperazione italiana con puntuale riferimento ai singoli *target* riferiti agli SDG's: appare da questo punto di vista innovativa l'impostazione dei paragrafi relativi al finanziamento per lo sviluppo, con riferimento alla prospettiva di revisione della normativa nazionale in merito alle forme innovative per le *partnership* pubblico/privato, superando le rigidità e prevedendo incentivi fiscali mirati;

sul terreno delle priorità geografiche, il Documento individua 22 Paesi prioritari, di importanza prioritaria per le rotte migratorie e per il focus sullo sviluppo economico. Di questi 10 sono classificati come Paesi meno avanzati (PMA) nell'impegno assunto dall'Italia a raggiungere il target dello 0,15 per cento-0,20 per cento CPS/RNL per i PMA entro il 2020-2030;

l'impegno dell'Italia a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sarà rafforzato nelle principali aree di crisi, dal Medio Oriente all'Africa e all'Asia ed inteso a ridurre le situazioni di fragilità, rafforzare la resilienza delle popolazioni e potenziare le capacità locali di gestione e risposta alle crisi;

in quest'ottica, la risposta alle crisi non può provenire dal solo sistema uma-

nitario e prescindere da un'analisi congiunta dei bisogni e dalla definizione di obiettivi programmatici condivisi fra aiuto umanitario, sviluppo e pace, anche in linea con quanto prescritto dall'OCSE (DAC);

per quanto riguarda l'Africa, emerge un'attenzione specifica per le macroregioni coinvolte dalle dinamiche del fenomeno migratorio, a partire dall'area saheliana e subsahariana, con un focus particolare sulla Regione del Lago Ciad, e quella mediterranea per ragioni di prossimità geografica, laddove occorre sostegno per il consolidamento del processo democratico in atto (Tunisia) o per il ruolo nel processo di stabilizzazione regionale (Egitto), in un quadro di tutela dei diritti umani;

la cooperazione italiana è presente in Libia dove opera con iniziative di emergenza volte a dare assistenza umanitaria e protezione alle fasce più vulnerabili della popolazione, programmi di sviluppo volti a favorire il processo di stabilizzazione. Le attività mirano a sostenere il decentramento amministrativo, a rafforzare la capacità di *governance* a livello locale e delle singole municipalità;

nell'Africa orientale, oltre ai tradizionali Paesi prioritari Etiopia, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Kenya, gli sviluppi politici recenti hanno comportato una rinnovata attenzione anche per l'Eritrea mentre in Africa australe l'unico Paese beneficiario di iniziative di sviluppo per l'APS italiano è il Mozambico, in un'ottica di assistenza « certa » e a « lungo termine » considerate le preoccupazioni per la pressione jihadista nel nord del Paese;

in Medio Oriente, l'azione della cooperazione allo sviluppo si colloca nel solco delle politiche e della strategia dell'Unione europea, con priorità per Libano e Giordania per il ruolo-chiave svolto da tali Paesi nell'accoglienza dell'epocale esodo umano causato dalla crisi siriana e per l'Iraq in particolare a tutela del patrimonio culturale. Permane l'attenzione per il dossier israelo-palestinese in un'ottica di rafforzamento della *leadership* pa-

lestinese e a sostegno dei bisogni della popolazione della Striscia di Gaza con iniziative a dono e crediti di aiuto;

sul continente europeo la cooperazione italiana resta doverosamente presente nei Balcani, in particolare in Albania e in Bosnia Erzegovina;

tenuto conto delle aree di maggior impegno dell'Italia, l'Agenzia procederà nel corso del prossimo triennio a una riorganizzazione della propria rete di sedi all'estero, che terrà conto di una più efficiente allocazione delle risorse umane e finanziarie disponibili e degli aspetti relativi alla sicurezza, che ha già portato alla decisione sulla chiusura delle sedi in Vietnam e in Bolivia, con cui in quest'ultimo caso si rischia di sancire la definitiva assenza dell'AICS dall'America Latina, dove permangono le sole sedi di Cuba e di San Salvador;

appare condivisibile l'approccio italiano alla cooperazione multilaterale, tanto più in vista della presidenza italiana del G20, con conferma delle linee direttive del precedente triennio: sostegno al riformato sistema delle Nazioni Unite per lo sviluppo; promozione dei poli internazionali per lo Sviluppo sostenibile con sede in Italia; sostegno ai Partenariati globali e agli impegni pluriennali assunti a livello politico, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione;

analogamente dovrà proseguire con criteri di trasparenza l'azione italiana a sostegno delle banche e dei fondi multilaterali di sviluppo, per i quali risultiamo tra i primi dieci donatori e in cui, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'obiettivo minimo dell'Italia per i negoziati 2019 è mantenere la quota nell'azionariato o nel contributo relativo dei fondi, in ragione dell'importanza chiave che le istituzioni interessate rivestono nella lotta alla povertà e alla disuguaglianza, principalmente nel continente africano, area di massima priorità per la Cooperazione italiana;

a livello europeo, il ricorso strategico alla cooperazione delegata, alla cui

gestione accede anche l'AICS oltre alla DGCS e a CDP in forza di una norma della legge n. 125 del 2014 (articolo 6, comma 2), è attestato dalla crescita dei programmi dal 2015 ad oggi, peraltro prevalentemente finanziati dal Fondo UE per l'Africa, con vantaggio per il peso e la visibilità dell'Italia come donatore, a livello locale e nell'interlocuzione con le Istituzioni UE poiché si amplifica lo spettro di opportunità per il sistema italiano di cooperazione nel suo complesso, con un effetto moltiplicatore delle risorse disponibili, il tutto però a condizione che vi sia coerenza con gli interventi profusi a livello bilaterale;

quanto alla cooperazione bilaterale, con uno stanziamento a dono fino al 16 per cento circa della dotazione annuale AICS, è condivisibile l'impostazione per cui per i Paesi prioritari particolare attenzione sarà data alla formulazione di Programmi Indicativi Paese che costituiscono la base per una programmazione a medio termine delle attività di cooperazione allo sviluppo e per la concentrazione in ambiti dove l'Italia ha un vantaggio comparato e valore aggiunto da offrire, quali ad esempio il settore agroalimentare, la sanità, la pesca, l'educazione;

è opportuno operare con maggiore determinazione nella direzione del monitoraggio e della misurazione dei progressi nella realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, anche secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede OCSE-DAC che a partire dal 2019 saranno impiegati nella Relazione annuale sulle attività realizzate, migliorando la disponibilità e la qualità dei dati, la cui piena fruibilità deve essere assicurata avvalendosi anche dei siti internet istituzionali, incluso quello dell'AICS. In tale direzione appare apprezzabile l'impegno ad introdurre in seno all'AICS un Sistema di gestione basata sui risultati (RBM) che include anche la predisposizione di un rapporto per risultati, anche nella prospettiva di una banca dati nazionale della cooperazione allo sviluppo onnicomprensiva che, superando i limiti temporali dei dati comunicati all'OCSE-DAC, pubblici « in tempo reale » dati e

informazioni sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo di tutti gli attori;

in questa direzione deve essere finalizzato il Piano d'azione triennale per l'efficacia della cooperazione allo sviluppo per allineare l'azione del sistema della Cooperazione italiana ai principi e agli impegni sull'efficacia assunti nei *fora* di Roma, Parigi, Accra, Busan, Città del Messico, Nairobi;

la valutazione deve rappresentare un tassello cruciale del sistema di cooperazione ed è per questo assai sensibile la definizione di una « Guida per la valutazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo » sul ruolo e responsabilità del MAECI-DGCS nel quadro della Legge n. 125 del 2014, come pure il ricostituito Comitato consultivo sulla valutazione con funzioni e composizione rinnovati;

per la realizzazione di tutti i citati obiettivi, conforta che sia stato bandito il concorso per l'assunzione di 60 unità di nuovi funzionari presso l'AICS in attesa che possa essere presto deliberata una ulteriore procedura concorsuale per l'assunzione di personale di livello dirigenziale al quale affidare i cosiddetti *hub* regionali dell'AICS, nel quadro della ristrutturazione delle sue sedi estere. Resta irrisolta la questione della sede centrale dell'Agenzia, le cui strutture saranno del tutto inadeguate ad accogliere un organico più consistente;

il Documento triennale articola efficacemente alcuni tratti distintivi della nostra azione in campo internazionale, tra i quali quello del multilateralismo efficace e quello della cooperazione allo sviluppo come parte integrante e qualificante della politica estera italiana, la cui azione conformemente all'articolo 11 della Costituzione contribuisce alla promozione della pace e della giustizia, come recita l'articolo 1 della legge di riforma del settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'esigenza di incrementare in misura significativa i fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo, tenuto conto della linea tendenziale in riduzione a partire dal 2018 e in considerazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e dell'impegno sancito all'articolo 30 della legge n. 125 del 2014;

2) valuti il Governo, altresì, la stringente necessità di assicurare una attività di programmazione degli interventi per Paese che sia improntata a criteri di trasparenza, anche rispetto alla comunicazione sugli obiettivi strategici e sui progetti, con certezza temporale degli interventi e stabilità dei fondi. La programmazione triennale degli interventi di cooperazione allo sviluppo sia, inoltre, improntata ad una visione ampia, strategica e di medio periodo, imperniata sulla massima coerenza delle politiche, alle quali contribuiscono i singoli progetti, e su maggiore trasparenza soprattutto sul versante dei contributi di competenza del MEF destinati al multilaterale;

3) è essenziale che l'impegno programmatico degli interventi di cooperazione allo sviluppo sia maggiormente inquadrato nell'impegno dell'Italia per la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e per condizioni di giustizia sociale, in un quadro di stretta cooperazione interistituzionale, che deve includere l'azione del Comitato Interministeriale per i Diritti umani;

4) quanto ai settori prioritari, occorre scongiurare un'eccessiva genericità ed una dispersione degli interventi, da un lato, preservando la ricchezza del nostro sistema di cooperazione italiana, dall'altro lato, individuando i settori in cui l'Italia può rappresentare un valore aggiunto, integrando l'approccio per programmi che deve essere basato sul dialogo strutturato che le sedi estere dell'AICS hanno *in loco*, per individuare le esigenze e le priorità strategiche;

5) in merito alla *partnership* pubblico/privato, che rappresenta uno degli snodi innovativi della legge di riforma del 2014, occorre definire criteri di sostenibilità basati sugli standard internazionali e promuovere maggiormente il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, al fine di individuare al meglio le opportunità per il settore privato e coinvolgere le imprese italiane operanti nei settori strategici, il più possibile in linea con le esigenze dei Paesi beneficiari di cui la rete dell'AICS è portavoce;

6) nell'esigenza di dare piena attuazione alla legge n. 125 del 2014, occorre promuovere la piena operatività del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15 della legge, considerata la sua vocazione ad assicurare la coerenza delle politiche nazionali, come pure del Consiglio nazionale cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 16, che coinvolge i principali soggetti pubblici e privati e che deve riunirsi almeno annualmente, non soltanto operando per gruppi tematici;

7) sul terreno della presenza geografica e dei Paesi prioritari, occorre definire su nuove basi la presenza dell'Italia in America Latina, continente strategico per il nostro Sistema Paese, rinforzando la presenza dell'AICS anche attraverso l'attenzione alle emergenze umanitarie in corso (Venezuela), la creazione di *hub* regionali e considerando un radicamento strutturale degli interventi e non soltanto emergenziale, in particolare in Colombia. Sul terreno della cooperazione delegata il nostro Paese deve esercitare il dovuto protagonismo rispetto ai Paesi dei Balcani occidentali al fine di facilitarne l'adesione all'Unione europea. Guardando all'Asia, nell'esigenza di considerare la Siria come un Paese prioritario nel breve, medio e lungo periodo, emerge dal Documento una frammentazione dell'indirizzo nella scelta dei Paesi prioritari in Asia a partire dall'Iraq, dove la nuova sede di Baghdad è chiamata a gestire essenzialmente crediti di aiuto a fronte di costi correnti assai elevati, e dove, nel caso del Vietnam, la

chiusura della sede appare in controtendenza con il volume di impegni gestiti, stimato in 100 milioni di euro. Allo stesso modo la scelta del Pakistan non appare compiutamente congruente con il volume ridotto di interventi in quel paese. Per quanto riguarda l'Africa occidentale, oltre al Senegal, si potrebbe valutare l'individuazione di un altro paese prioritario e di iniziative di mediazione politica in Eritrea allo scopo di favorirne lo sviluppo democratico;

8) in merito al tema della valutazione degli interventi, occorre che la verifica si estenda agli effetti finali dei singoli programmi in base a criteri di efficacia e conformità agli standard internazionali;

9) occorre, inoltre, valutare il ripristino di progetti di sviluppo non solo a carattere emergenziale nelle aree più stabili della Repubblica Democratica del Congo;

10) occorre dare sollecito seguito ai bandi finalizzati al sostegno delle comunità cristiane in difficoltà;

11) merita, infine, maggior attenzione anche sul versante programmatico il ruolo dei cosiddetti corpi civili di pace e dei programmi di *peace-keeping*, operanti nei teatri di crisi nel contesto delle missioni internazionali cui l'Italia partecipa.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00489 Lupi: Sulla crisi tra la Repubblica Popolare Cinese e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,
premessi che:

dal 1997 Hong Kong è una regione amministrativa speciale cinese, fa parte della Cina ma possiede un sistema amministrativo diverso, (una Cina, due sistemi) che prevede una forte autonomia sul piano politico, economico e soprattutto giudiziario almeno fino al 2047;

dal mese di marzo del 2019 migliaia di persone sono scese per le strade dell'ex colonia britannica per protestare contro un nuovo provvedimento governativo in materia di estradizione, successivamente ritirato a causa del forte dissenso della cittadinanza mentre non sono cessate le ingerenze di Pechino nelle vicende politiche della Regione amministrativa speciale, oggetto di uno statuto particolare d'autonomia negoziato tra la Cina popolare ed il Regno Unito;

lo stesso anno, la protesta assunse contorni di massa: la brutale reazione delle forze di polizia – che ha fatto ricorso a proiettili e gas lacrimogeni nel reprimere le manifestazioni popolari – ha suscitato l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale che ha iniziato ad esprimere preoccupazione per la palese violazione dei diritti umani e civili della popolazione di Hong Kong da parte delle autorità cinesi;

le operazioni repressive perpetrate dalle autorità di Hong Kong sono proseguite negli ultimi mesi, con fermi ed arresti di numerosi attivisti democratici; il 18 aprile 2020 la polizia locale ha proce-

duto all'arresto di quindici persone, tra cui attivisti dei diritti umani ed esponenti dei movimenti di protesta dell'anno scorso: in particolare sono stati arrestati l'81enne Martin Lee, fondatore del Partito democratico locale, e il 71enne Jimmy Lai, il proprietario del quotidiano anti-Pechino *Apple Daily*, che i media del regime comunista, durante le proteste, avevano indicato come membri di una nuova « Banda dei quattro », nemici del popolo che tramano con le forze straniere per destabilizzare Hong Kong;

il 22 maggio 2020, l'Assemblea nazionale del popolo cinese ha avviato l'esame del provvedimento sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, che introduce duri meccanismi repressivi nella regione speciale, consentendo alle agenzie di *intelligence* cinesi di avere le proprie basi ad Hong Kong: la proposta legislativa è fortemente sostenuta dalle autorità locali filocinesi, a partire dalla governatrice Carrie Lam;

molto dura è stata la reazione delle opposizioni democratiche, che sono tornate in piazza domenica 24 maggio 2020, temendo la perdita delle libertà civili e politiche di cui gode la regione speciale a seguito dell'intesa sino-britannica del 1997 che ha ratificato il principio « un Paese, due sistemi »: in una dichiarazione resa all'Agf il 24 maggio, il *leader* democratico Joshua Wong ha chiesto che l'Unione europea imponga sanzioni alla Cina ed inserisca clausole legate al rispetto dei diritti umani a Hong Kong nei trattati commerciali che sta concludendo con la Cina;

inoltre, con riferimento al nostro Paese, Wong ha sottolineato come non sia « sicuro che la Cina rispetti i suoi impegni e le promesse fatte nell'ambito degli accordi commerciali. È anche da discutere la possibilità che l'Italia consideri la Cina responsabile per i suoi errori. Perciò spero che l'Italia possa ridurre le cooperazioni nel progetto della Via della Seta »;

il nuovo provvedimento è stato stigmatizzato dal segretario di Stato americano, Mike Pompeo, e da esponenti del Congresso statunitense di entrambi gli schieramenti che stanno lavorando ad un disegno di legge per la difesa dei diritti umani ad Hong Kong e per l'adozione di sanzioni nei riguardi della Cina popolare affinché preservi lo statuto speciale della regione;

anche l'Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, Josep Borrell, ha dichiarato che « l'Unione europea ritiene che il dibattito democratico, la consultazione delle principali parti interessate e il rispetto dei diritti e delle libertà a Hong Kong rappresenterebbero il modo migliore di procedere nell'adozione della legislazione nazionale in materia di sicurezza, come previsto dall'articolo 23 della legge di base », precisando che « L'Unione europea ha un forte interesse alla costante stabilità e prosperità di Hong Kong secondo il principio "un Paese, due sistemi" »;

secondo alcuni analisti internazionali, l'attitudine aggressiva di Pechino, già maturata da alcuni mesi, è favorita dalla diffusione della pandemia che allenta l'attenzione della comunità internazionale sulle conseguenze geopolitiche di alcune recenti iniziative offensive cinesi che vanno ad aggiungersi all'adozione di misure fortemente repressive ad Hong Kong: l'affondamento di un peschereccio da parte della Guardia costiera cinese nelle acque contese al largo del Vietnam, la dura reazione al discorso d'insediamento della nuova presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen e la messa in allerta dell'Esercito

popolare di liberazione ai confini contesi con l'India nella regione himalayana;

in questa tempesta ha avuto particolare eco, nell'opinione pubblica occidentale, la lettera aperta di un noto costituzionalista della *East China University of Political Science and Law*, licenziato per motivi politici da quell'ateneo nel 2013: nella missiva, indirizzata ai componenti dell'Assemblea nazionale del popolo, in vista della sessione apertasi il 22 maggio, egli scrive che « a tutt'oggi la Cina ha bisogno urgente di sostituire l'attuale sistema di governo pre-moderno, arretrato e ingiusto, con una forma moderna di governo basata per lo meno sui principi di sovranità popolare, autonomia sociale, competizione fra partiti politici, separazione dei poteri (con verifiche e bilanciamenti), indipendenza della giustizia, libertà di stampa. E questo per difendere i diritti civili, proteggere la vita delle persone, realizzare una transizione della politica nazionale e la modernizzazione della *governance* sociale. Ciò significa che è necessario rimpiazzare la presente pseudo-costituzione con una genuina costituzione che rifletta la volontà politica di tutti i cittadini »,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie per dare attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020;

ad assumere iniziative per aderire all'impegno preso dall'Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea in riferimento al rispetto degli accordi internazionali che garantiscono l'autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong in forza del principio condiviso di « un Paese, due sistemi »;

ad adoperarsi in sede europea affinché si adotti una posizione più ferma a sostegno del mantenimento dell'autonomia giuridica di Hong Kong e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per i suoi cittadini e la sua società civile, in particolare in occasione del negoziato per un accordo di investimenti UE-Cina;

a collaborare con le istituzioni e con i partner dell'UE per garantire che i rapporti con la Repubblica popolare cinese siano, improntati ai principi e ai valori fondanti sanciti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

a valutare la possibilità di promuovere la designazione, in ambito Consiglio

Diritti Umani, di un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani a Hong Kong;

a considerare l'attuale situazione politica di Hong Kong nella valutazione delle domande di protezione internazionale presentate in Italia da quei cittadini;

a sollevare con le autorità cinesi, sia attraverso il canale bilaterale sia attraverso l'apposito canale del Dialogo UE-Cina sui Diritti Umani, i temi della tutela delle libertà di espressione e dei diritti civili e politici, in conformità con le norme e gli impegni internazionali in materia di diritti umani, che costituiscono un pilastro della nostra politica estera.

(8-00077) « Lupi, Delmastro delle Vedove, Colucci, Sangregorio, Tondo »

ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00515 Quartapelle Procopio: Sulla crisi tra la Repubblica Popolare Cinese e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premessi che:

la Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 e la Legge fondamentale del 1990 della Regione Amministrativa Speciale (RAS) di Hong Kong stabiliscono che Hong Kong manterrà l'autonomia e l'indipendenza del potere esecutivo, legislativo e giudiziario, nonché i diritti e le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione, di riunione, di associazione e di stampa, per cinquanta anni dopo il trasferimento della sovranità;

la Legge fondamentale della RAS di Hong Kong prevede disposizioni che garantiscono la sua autonomia per quanto riguarda il mantenimento della sicurezza e dell'ordine e la promulgazione di leggi su qualsiasi atto di tradimento, secessione, sedizione, sovversione contro il governo popolare centrale;

sia la dichiarazione congiunta sia la Legge fondamentale sanciscono il principio « un Paese, due sistemi » concordato tra la Cina e il Regno Unito;

tra il 2019 e il 2020 a Hong Kong si sono svolte numerose manifestazioni di massa con grande partecipazione di ampie fasce della popolazione, intese a esercitare il diritto di riunione e di protesta per difendere l'autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong; sono seguiti diversi cicli di repressione che hanno comportato l'arresto di centinaia di attivisti ed esponenti dei gruppi di opposizione;

nel corso di una marcata ripresa delle manifestazioni, il 28 maggio 2020 l'Assemblea nazionale del popolo cinese (ANP) ha adottato una risoluzione che autorizza il Comitato permanente dell'ANP ad adottare leggi contro il separatismo, la sovversione del potere dello Stato, il terrorismo e le ingerenze straniere a Hong Kong e che cita anche altre misure da adottare, tra cui l'educazione alla sicurezza nazionale, l'istituzione di organi di sicurezza nazionale del governo popolare centrale (GPC) a Hong Kong e la rendicontazione periodica da parte del capo dell'esecutivo al GPC sui risultati ottenuti da Hong Kong riguardo al suo dovere di garantire la sicurezza nazionale

il 30 giugno 2020 il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese ha approvato in via definitiva la legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong che mira a « impedire, fermare e punire ogni atto o attività che metta in pericolo la sicurezza nazionale, come separatismo, sovversione del potere dello Stato, terrorismo o attività di forze straniere che interferiscono negli affari di Hong Kong »;

a poche ore dall'approvazione della legge l'attivista di Hong Kong, Joshua Wong e altri attivisti come Nathan Law e Agnes Chow si sono dimessi dal partito Demosisto, fondato come movimento politico pro-democrazia dai leader della « Rivoluzione degli ombrelli » nell'aprile 2016;

il 1° luglio migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Hong Kong per

celebrare il 23esimo anniversario della fine del colonialismo britannico, sfidando le forze di polizia e la nuova legge sulla sicurezza nazionale, entrata in vigore ieri dopo l'approvazione da parte del Parlamento cinese. Almeno 70 manifestanti sono stati arrestati in mattinata, due dei quali con l'accusa di avere violato la nuova normativa;

La presidente della Commissione europea ha definito la Cina un « competitor sistemico » con cui avere relazioni sulla base dei valori su cui è fondata l'Unione europea;

in esito al 22° vertice UE-Cina del 22 giugno 2020, in una dichiarazione congiunta, il Presidente del Consiglio europeo, Michel, e la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, pur rimarcando che per l'Europa, senza la Cina, sarebbe difficile affrontare molte delle grandi sfide globali su cui è chiamata a confrontarsi a partire dal cambiamento climatico e dalle sfide legate allo sviluppo del continente africano, hanno ribadito le gravi preoccupazioni dell'UE per le misure adottate da Pechino per imporre la legislazione sulla sicurezza nazionale;

posizioni analoghe erano già state espresse in una dichiarazione congiunta del 17 giugno scorso dei Ministri degli Esteri dei Paesi del G7 e dell'Alto Rappresentante per la politica estera dell'UE, Borrell, che hanno invitato il governo cinese a riconsiderare la propria decisione;

in una dichiarazione ufficiale del 1° luglio l'Alto Rappresentante Borrell, a nome dell'Unione europea, ha ribadito le gravi preoccupazioni per l'introduzione della legge, adottata senza alcuna consultazione preventiva significativa del Consiglio legislativo e della società civile di Hong Kong; nella dichiarazione si sottolinea che l'Unione europea ritiene essenziale che i diritti e le libertà esistenti dei residenti di Hong Kong siano pienamente tutelati e che la legge rischia di compromettere gravemente l'elevato grado di autonomia di Hong Kong e di avere un effetto dannoso sull'indipendenza della

magistratura e sullo Stato di diritto; in tale contesto, l'Unione europea continuerà a seguire da vicino gli sviluppi, anche nel contesto delle imminenti elezioni del Consiglio legislativo di Hong Kong, previste per il 6 settembre, che devono procedere come previsto e in un ambiente favorevole all'esercizio dei diritti e delle libertà democratici sanciti dalla Legge fondamentale;

gli avvenimenti sopra citati si inseriscono in un quadro più teso di relazioni internazionali nel quadrante asiatico: il Giappone ha annunciato ricadute significative sui piani per una visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Tokyo, con probabile negativa ripercussione sul rilancio delle relazioni bilaterali tra Tokyo e Pechino, che sarebbe dovuto avvenire con la firma di una dichiarazione congiunta proprio in occasione della visita di Xi;

si moltiplicano nel Mar Cinese Meridionale massicce esercitazioni militari sia cinesi che statunitensi, come quelle di cinque giorni iniziate il 1° luglio dai cinesi al largo delle isole Paracelso, cui segue l'annuncio che la Marina degli Stati Uniti invierà nella regione le portaerei a propulsione nucleare USS Nimitz e USS Ronald Reagan nonché altre navi da guerra;

il Regno Unito ha già annunciato di volere porre la questione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

nel rispetto della politica di « un'unica Cina », la protezione e la promozione dei diritti umani rappresentano per l'Italia una priorità consolidata e, soprattutto, un'azione costante in ogni ambito della politica estera, con un approccio fondato su universalità, indivisibilità, inalienabilità e interdipendenza dei diritti umani, che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti gli esseri umani, senza distinzioni;

richiamata la risoluzione approvata il 3 dicembre 2019 che impegnava il Governo italiano, tra l'altro, ad assumere iniziative per aderire all'impegno preso dal Parlamento europeo con risoluzione del 18 luglio 2019 e a sostenere, nelle sedi inter-

nazionali opportune, l'avvio di una immediata indagine conoscitiva per verificare la violazione dei diritti umani commessi durante il periodo delle manifestazioni e ad assumere iniziative volte a sostenere, insieme alla comunità europea, la richiesta di rilascio dei manifestanti arrestati durante le proteste;

richiamata altresì la risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione ad Hong Kong, approvata a larghissima maggioranza (565 voti favore, 34 contrari, 52 astensioni), con l'unanimità degli europarlamentari italiani, il 19 giugno 2020,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie per dare attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020;

ad assumere iniziative per aderire all'impegno preso dall'Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea in riferimento al rispetto degli accordi internazionali che garantiscono l'autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong in forza del principio condiviso di « un Paese, due sistemi »;

ad adoperarsi in sede europea affinché si adotti una posizione più ferma a sostegno del mantenimento dell'autonomia giuridica di Hong Kong e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per i suoi cittadini e la sua società civile, in particolare in occasione del negoziato per un accordo di investimenti UE-Cina;

a collaborare con le istituzioni e con i partner dell'UE per garantire che i rapporti con la Repubblica popolare cinese siano, improntati ai principi e ai valori fondanti sanciti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

a valutare la possibilità di promuovere la designazione, in ambito Consiglio Diritti Umani, di un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani a Hong Kong;

a considerare l'attuale situazione politica di Hong Kong nella valutazione delle domande di protezione internazionale presentate in Italia da quei cittadini;

a sollevare con le autorità cinesi, sia attraverso il canale bilaterale sia attraverso l'apposito canale del Dialogo UE-Cina sui Diritti Umani, i temi della tutela delle libertà di espressione e dei diritti civili e politici, in conformità con le norme e gli impegni internazionali in materia di diritti umani, che costituiscono un pilastro della nostra politica estera.

(8-00078) « Quartapelle Procopio, Cabras, Migliore, Palazzotto ».

ALLEGATO 4

Risoluzioni nn. 7-00288 e 7-00455 Siragusa, 7-00461 Grande, 7-00481 Zoffili, 7-00484 Fitzgerald Nissoli e 7-00485 Schirò: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA
DALLA DEPUTATA GRANDE**

La III Commissione,

premessi che:

il dilagare della pandemia da Covid-19 a livello mondiale ha causato uno straordinario afflusso di richieste di rimpatrio da parte di connazionali all'estero, pervenute alla rete diplomatico-consolare e gestite con il coordinamento dell'Unità di crisi;

come emerso in occasione dell'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, svolta il 16 aprile 2020 presso le Commissioni affari esteri del Senato e della Camera, si è trattato della più grande operazione di rimpatrio mai realizzata, che ha coinvolto oltre 60 mila italiani, i quali hanno potuto trovare anche nel Parlamento un punto di riferimento prezioso ai fini di una sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle implicazioni di politica estera derivanti dalla pandemia;

in questa specifica circostanza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con tutte le ambasciate, i consolati e gli ulteriori uffici all'estero, ha certamente compiuto uno sforzo straordinario per diffondere un'informazione puntuale e capillare ai connazionali su regole e modalità dei rientri, utilizzando tutti i canali a disposizione;

sui temi della comunicazione con il cittadino il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha conformato in modo capillare la propria azione amministrativa a criteri di massima

trasparenza e accessibilità, a partire dalla predisposizione di un articolato sito *internet* assai informativo e conforme ai più moderni standard della comunicazione in rete;

lo sforzo fin qui profuso facilita l'individuazione delle diverse tipologie di procedimento amministrativo di competenza del Ministero, per il quale è immediatamente conoscibile il responsabile, nonché dei procedimenti a istanza di parte, da avviare presso gli uffici della rete all'estero o presso l'ufficio per i rapporti con il pubblico, che possono riguardare questioni assai delicate: dal rilascio di passaporti alle pratiche di stato civile, dalle pensioni alle adozioni, dalla concessione di visti Schengen fino alla promozione all'estero di prodotti editoriali e alla assegnazione di borse di studio offerte dal Governo italiano a cittadini italiani residenti all'estero; il « Portale dei servizi consolari », istituito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale già provvede a fornire ai connazionali all'estero servizi e informazioni in base a diversi profili di utenza, al fine di individuare, il consolato competente all'assistenza in ambito sanitario, legale, economico o per esigenze di rimpatrio o per accedere a tutti i servizi cui hanno diritto i connazionali iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), anche per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche; l'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla tutela dei nostri connazionali anche attraverso l'azione del-

l'Unità di crisi che, con ininterrotta operatività, agisce coordinando l'intera rete estera in costante collegamento con gli altri organi dello Stato, nonché con le omologhe strutture di altri Paesi *partner*, in particolare europei, sulla base di protocolli operativi e piani preventivamente definiti e costantemente aggiornati, tenendo conto della presenza italiana – turisti, residenti, imprese, ed altre organizzazioni stabilmente operanti – in tutti i Paesi del mondo;

inoltre, in caso di coinvolgimento di connazionali in atti di terrorismo internazionale è l'Unità di crisi a prestare assistenza alle vittime e a mantenere i contatti con i familiari, assicurando il necessario riserbo su dati e informazioni sensibili, nel superiore interesse dei connazionali direttamente coinvolti. Analogo lavoro è svolto dall'Unità di crisi nel caso di potenziale esposizione a rischio per connazionali in caso di situazioni di instabilità politica, calamità naturali o emergenze sanitarie, come in occasione della pandemia da Covid-19, anche grazie all'utilizzo di applicazioni finalizzate alla geolocalizzazione dei connazionali e all'invio tempestivo di informazioni sulla propria incolumità;

tuttavia, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha riverberato i suoi effetti drammatici sulla totalità della macchina pubblica, facendo emergere criticità strutturali anche per quel che concerne la struttura di supporto ai nostri connazionali all'estero: la stessa applicazione « *Unità di crisi* », che integra le funzionalità dei portali *viaggiarsicuri.it* e *dovesiamonelmondo.it*, purtroppo, durante l'emergenza, ha mostrato alcuni limiti significativi, che in molti casi hanno comportato la inefficacia di questi strumenti di comunicazione virtuale;

la causa di questa lacuna di efficienza va rintracciata nel fatto che le informazioni necessarie per il cittadino che è in difficoltà all'estero sono frammentate in luoghi diversi: all'applicazione e ai siti menzionati vanno infatti anche aggiunti il sito *internet.esteri.it*, i siti delle

single ambasciate e sedi consolari e i relativi canali social, con evidente aggravio per l'utente già in difficoltà a causa dell'emergenza;

nel caso dell'attuale crisi, inoltre, sarebbe stato anche molto utile, per l'utente, ricevere automaticamente tutti gli aggiornamenti legati all'emergenza, targettizzati per Paese (come, ad esempio, le date di nuovi voli speciali) direttamente sul proprio dispositivo (tramite email o Sms), potendo anche avvalersi di una opzione *opt-in* attraverso la quale l'utente possa esprimere il proprio consenso ad essere inserito in una *mailing list* per ricevere comunicazioni di natura informativa;

la stessa tematica si pone anche rispetto ai connazionali che decidono di ristabilire la propria residenza in Italia dopo essere stati all'estero per motivi di lavoro e di studio. Nel 2016, a titolo esemplificativo, si è registrato il rientro di circa 38.000 italiani. Si tratta di cittadini che avrebbero diritto ad incentivi fiscali ed economici di varia natura, oltre all'indennità di disoccupazione nel caso di lavoratori rimpatriati. Le informazioni relative a questi diritti per le ragioni sopraesposte non sono sempre facilmente reperibili;

alla luce del probabile perdurare dell'emergenza epidemiologica nel breve e nel medio termine, e anche ai fini della gestione di ogni genere di emergenza futura o di esigenza, appare pertanto prioritario provvedere al rafforzamento degli strumenti di comunicazione *online* messi a disposizione dalla Farnesina che permettano al cittadino di interagire con l'Amministrazione dello Stato con modalità omogenee ed esaustive;

a tali fini è essenziale provvedere ad una standardizzazione e al rafforzamento dell'apparato informativo disponibile sui siti *online* della rete estera, scongiurando difformità tra sedi diverse e valutando un'opportuna centralizzazione dell'informazione mediante la predisposizione di un portale unico;

d'altra parte, ogni disomogeneità informativa, che si rifletta ad esempio sulla reperibilità di normativa di base e di modulistica corretta e aggiornata o sul rinvio al portale unico dei servizi telematici per i connazionali all'estero, contribuisce a innalzare il numero di richieste telefoniche alle sedi estere e, in generale, incide negativamente sulla coesione dell'azione amministrativa nel rapporto con i cittadini, essendo potenzialmente in grado di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di effettiva trasparenza e accessibilità cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tende nel suo impegno quotidiano;

parametri comunicativi uniformi per tutta la rete all'estero sarebbero di vantaggio per i connazionali e porterebbero a una auspicata riduzione del carico di lavoro per le sedi impegnate nel rapporto con l'utenza in una fase a lungo segnata dal rischio di contagio da Covid-19;

diventa altresì prioritario provvedere senza ritardo all'adozione di misure strutturali a tutela del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dai rischi di contagio, contemperando lo strumento del lavoro « agile » con la garanzia di continuità nei servizi di assistenza ai connazionali;

richiamata infine la mozione Zoffili ed altri n. 1-00239, approvata alla Camera in data 5 febbraio 2020,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per istituire un portale unico nel quale inserire tutte le informazioni utili per gli italiani nel mondo e in particolare per quelli che intendano trasferire la loro residenza all'estero, per coloro che siano già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati, e che comprenda univoche indicazioni sui servizi consolari erogati *online* dalla rete di ambasciate e consolati, con l'obiettivo di omogeneizzare gli *standard* comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all'estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini;

a sviluppare l'applicazione *Unità di crisi*, prevedendo che le comunicazioni pubblicate sui siti istituzionali di consolati e ambasciate, legate ad una emergenza in corso, siano pubblicate anche nelle schede Paese sul sito *viaggiasesicuri.it* e altresì che l'utente possa esercitare un'opzione *opt-in*, al fine di ricevere tutti gli aggiornamenti pubblicati dall'ambasciata e dal consolato del Paese in cui si trova;

ad assumere iniziative per stanziare risorse e rimodulare il personale e le dotazioni dell'unità di crisi della Farnesina, allo scopo di potenziarne i servizi di assistenza erogati e di rafforzare la sala operativa posta a sua disposizione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	78
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	78
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	78

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	80
Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3-Sezione III-Allegati I-VII (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

(Deliberazione di una proroga del termine).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, poiché è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento,

sulla proroga del termine dell'indagine conoscitiva, la Commissione è chiamata a procedere alla relativa deliberazione. Pertanto, se non vi sono obiezioni, il termine è dunque prorogato al 31 luglio 2020.

(Così rimane stabilito).

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure »

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Giovanni RUSSO (M5S) ricorda che, nella seduta del 19 dicembre 2019, era stata depositata la proposta di documento conclusivo e che la relativa discussione, pur sostanzialmente conclusa, non aveva ancora raggiunto la sua formale chiusura con l'approvazione di cui all'articolo 144 del Regolamento della Camera. Rammenta,

quindi, che la riflessione svolta dalla Commissione partiva dalla condizione del personale militare impiegato e si era allargata poi ad aspetti più sostanziali, attinenti all'efficacia dell'operazione (ormai più che decennale) e all'appropriatezza dell'uso dello strumento militare per finalità di ordine pubblico. Sottolinea come, da un lato, la Commissione era pervenuta alla constatazione dell'apprezzamento istituzionale e dell'opinione pubblica dell'opera delle Forze armate in questo contesto e all'accertamento della loro vitale importanza nella funzione di controllo del territorio; dall'altro lato, era emersa tuttavia l'esigenza di una rimodulazione del dispositivo, che tenesse conto delle effettive condizioni di lavoro, della strumentazione a disposizione e del tipo di minaccia cui i militari devono far fronte nell'operazione. Osserva, poi, che lo scoppio della pandemia del Coronavirus ha posto Parlamento e Governo di fronte a un diverso scenario, che ha imposto di chiamare tutte le forze italiane – istituzionali, amministrative, dei corpi sociali intermedi, economiche – allo sforzo di contrasto della diffusione e di cura del virus. In particolare, le Forze armate sono state coinvolte direttamente nell'impegno, a partire dalla sanità militare, come la Commissione ha verificato anche nel corso della sua attività consultiva sui vari decreti legge emanati nel corso di questi ultimi mesi. Il coinvolgimento delle Forze armate ha comportato anche una dilatazione della missione stessa dell'operazione *Strade sicure*, la cui funzione di presidio territoriale è stata allargata anche al controllo dei movimenti dei cittadini per il rispetto delle misure di distanziamento fisico imposte dalla profilassi sanitaria. Infatti, nel decreto-legge n. 18 del 2020 (il c.d. Cura Italia), poi convertito con la legge n. 27 del 2020, vi sono disposizioni importanti a questo riguardo: in particolare, gli artt. 74 e 74-ter stabiliscono un ampliamento di 253 unità per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19. Pur nella non perfetta formulazione del testo, l'ampliamento è da considerarsi disposto per 90 giorni dalla data di effettivo impiego dei

militari (termine portato comunque al 31 luglio 2020 dal successivo decreto-legge n. 34 – c.d. Rilancio). L'articolo 22 di tale decreto-legge ha ulteriormente aumentato il contingente militare per *Strade sicure* di 500 unità. Sottolinea, quindi, che la normativa emergenziale degli ultimi mesi e la sua concreta applicazione rivelano un considerevole cambio di panorama, anche sotto l'aspetto delle modalità operative e dei rischi cui i soldati sono esposti, e per tale ragione ritiene che la proroga del termine dell'indagine appena deliberata dalla Commissione possa utilmente contribuire a fare luce anche su tali aspetti nel documento conclusivo che la Commissione dovrà approvare.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) evidenzia come anche il gruppo della Lega non abbia riserve sull'opportunità di proseguire nell'attività conoscitiva ascoltando ulteriori contributi relativamente all'impiego dei militari per il controllo della circolazione delle persone nelle zone colpite dalla pandemia. Evidenzia, tuttavia, il limitato impatto temporale di tale tipo di impiego che presenta, peraltro, aspetti differenti rispetto all'impiego nei tradizionali compiti dell'operazione.

Salvatore DEIDDA (FDI) condivide le considerazioni dei colleghi intervenuti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha convenuto di svolgere tre audizioni per ascoltare dai comandanti territoriali l'impatto di queste modifiche normative. Sono inoltre stati chiesti per iscritto alcuni dati e informazioni aggiornati ai vertici delle Forze dell'ordine. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.40.**Sulla pubblicità dei lavori**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020.

Doc. LVII, n. 3-Sezione III-Allegati I-VII.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 aprile 2020 la Commissione Difesa si è espressa sul Documento di economia e finanza 2020 approvando un parere favorevole.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, rammenta che quest'anno – in considerazione dell'elevata incertezza economica causata dalla diffusione del COVID-19 e delle urgenti incombenze che gli Stati membri hanno dovuto affrontare – la Commissione europea ha stabilito, nelle Linee Guida del 6 aprile 2020, di ridurre i contenuti obbligatori richiesti per i Programmi di Stabilità. A seguito di tale decisione, lo scorso 24 aprile, il Governo italiano ha pertanto presentato il DEF 2020 con un contenuto più essenziale rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza. In particolare, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono

stati limitati al periodo 2020-2021, rinviando a un momento successivo la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR), previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009. Riferisce, quindi, che il documento oggi in esame completa gli scenari già delineati dal DEF 2020. Osserva poi che nella prefazione al documento, curata dal Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, si legge che « il presente Programma Nazionale di Riforma illustra le politiche che il Governo intende adottare per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus. Inoltre, il PNR traccia le linee essenziali del Programma di Ripresa e Resilienza (*Recovery Plan*) che il Governo metterà a punto alla luce della Comunicazione della Commissione Europea del 27 maggio per la creazione di un nuovo Strumento Europeo per la Ripresa (*Next Generation EU*) ». Al riguardo, ricorda che tale Comunicazione ha istituito il nuovo *Multiannual financial framework* (MFF) per il periodo 2021-2027, con una dotazione pari a 1.100 miliardi di euro (a prezzi costanti 2018) e che la Commissione europea ha inoltre presentato la proposta relativa al *Next Generation EU*, con una dotazione pari a 750 miliardi. L'obiettivo della Commissione è di definire un quadro finanziario pluriennale rafforzato per il 2021-2027 per permettere all'Unione di uscire dalla crisi e di intraprendere un percorso di ripresa a lungo termine, fornendo finanziamenti essenziali per le esigenze immediate e per gli investimenti a lungo termine nella transizione verde e digitale.

Ciò premesso, in via generale, per quanto riguarda le parti di più stretto interesse per la Commissione Difesa, segnala che il PNR, nell'ambito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19, sottolinea come la crisi pandemica abbia evidenziato che anche le capacità sanitarie ed industriali del comparto Difesa possono svolgere un importante ruolo nella gestione delle emergenze sanitarie. Infatti, oltre al supporto fornito al settore

sanitario, le strutture produttive militari possono essere utilizzate per la predisposizione di materiali di utilità pubblica, per organizzare gruppi specialistici di intervento e per il supporto alle imprese nella realizzazione straordinaria di apparecchiature e dispositivi che saranno fondamentali nella fase di riapertura delle attività. Con riferimento, invece, alle aree prioritarie rientranti nella strategia di riforma per il rilancio del Paese, il PNR – con riguardo alla priorità 4, produttività, competitività, giustizia e settore bancario, precisa come non sia possibile prescindere dal supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione e, pertanto, occorrerà promuovere anche specifiche filiere, tra cui la Difesa e l'agroalimentare. In particolare, il documento rileva che, nell'ambito della Difesa, andranno sostenute le potenzialità dell'industria italiana dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza, la cui produzione è significativamente destinata per quasi il 70 per cento ai mercati esteri, sia verso l'area UE che verso l'area extra-europea. Rileva, quindi, anche se non rientra direttamente nell'ambito delle competenze della Commissione difesa, che relativamente agli interventi e programmi attinenti al segmento portuale, il documento in esame evidenzia come il programma prioritario di riferimento riguarda gli interventi di *upgrade* prestazionale e funzionale delle connessioni di ultimo e penultimo miglio di interporti, terminali ferroviari, piattaforme logistiche e raccordi industriali. A questo riguardo, deve segnalare che nella tabella V.6.1, che reca l'elenco degli interventi prioritari, non figura l'intervento per la messa in sicurezza dell'area portuale di Castellammare di Stabia, nonostante esso sia stato previsto, insieme a quello sull'area portuale di Palermo e sull'Aeroporto di Reggio Calabria, dalla delibera del CIPE n. 47 del 2019.

Passando, infine, al Rapporto sullo stato di attuazione della legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, allegato al PNR, ricorda che nel 2008 è stato istituito un sistema informatico di rilevazione dei dati di previsione dei fabbisogni di spesa per beni e servizi acquistati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Complessivamente, la spesa per beni e servizi prevista per il 2019 si attesta sui 4,3 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell'anno precedente (circa 4,1 miliardi di euro). I Ministeri a più alta spesa prevista si confermano il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno, che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 75 per cento del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri.

Alla luce di quanto evidenziato, si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere favorevole.

Renzo TONDO (M-NI-USEI-C !-AC) ritiene che sarebbe opportuno svolgere una riflessione sulla possibilità di promuovere la ripresa turistica nel Paese attraverso il recupero e la valorizzazione di monumenti bellici e sacrari militari. Evidenzia lo stato di trascuratezza in cui versano molti di questi importanti siti, soprattutto in alcune regioni di confine, ed auspica che vi sia la volontà di recuperare tali strutture e opere oramai in stato di abbandono, non solo per il loro valore storico, ma anche nella prospettiva della loro attrattività turistica.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070 e abb., approvata dalle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	83
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. C. 687 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019. C. 2314 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) .	85
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016. C. 2359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 e abb.-A (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	87
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	88

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali. Atto n. 178 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Atto n. 180 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	104
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, recante misure di protezione dei minori	

stranieri non accompagnati. Atto n. 181 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	106
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	106
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 169 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	108
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 (Rilievi alle Commissioni I e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

C. 2070 e abb., approvata dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sulla proposta di legge in oggetto. In proposito, ricorda che la Commissione, in data 6 novembre 2019, ha già espresso parere di nulla osta sul provvedimento all'indirizzo delle Commissioni riunite II e XII e che queste ultime hanno quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente il 12 febbraio 2020, senza apportare modificazioni al testo.

In merito alle disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione

bilancio, segnala che l'articolo 7, comma 6, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi fino al termine della legislatura in corso e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché tale disposizione non incide sul bilancio dello Stato ma sul bilancio interno delle Camere, fermo restando che le spese relative all'anno 2019 devono intendersi riferite al primo anno di attività della istituenda Commissione. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere il seguente parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia;

nel presupposto che le spese relative all'anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 6, si intendano riferite al primo anno di attività della Commissione,

esprime

NULLA OSTA ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) richiama l'attenzione dei colleghi sulla tendenza delle Camere, soprattutto in anni più recenti, a ricorrere in maniera a suo avviso eccessiva e indiscriminata allo strumento della Commissione d'inchiesta parlamentare, utilizzato per indagare, con poteri spesso assimilabili a quelli della magistratura, sulle materie più disparate e non sempre di effettiva rilevanza o attualità.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

C. 687 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, deliberata dalla Commissione bilancio nella seduta precedente.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA comunica che la relazione tecnica sul provvedimento in discussione è in corso di ultimazione e dovrebbe auspicabilmente pervenire già nella mattina di domani. Avverte tuttavia che nel corso della giornata odierna dovrebbe essere trasmessa alla Commissione bilancio una nota della Ragioneria generale dello Stato, anch'essa in corso di predisposizione, volta presumibilmente a segnalare, tra l'altro, l'opportunità di procedere all'attuazione della delega in esame secondo modalità e

tempistiche improntate a un criterio di progressiva gradualità, anche in considerazione dell'ampiezza degli ambiti dalla stessa affrontati, e che a suo giudizio potrà comunque costituire un valido ausilio in vista della formulazione di una proposta di parere da parte della Commissione bilancio.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel ricordare preliminarmente che il provvedimento in esame risulta già iscritto per il seguito della discussione all'ordine del giorno dell'Assemblea ma che sino ad oggi non risulta ancora pervenuta alcuna delucidazione da parte del Governo in merito alle numerose questioni rilevanti sotto il profilo finanziario, invita il presidente Borghi a voler considerare con la debita attenzione la tempistica del prossimo *iter* presso la Commissione bilancio, posto che a suo avviso prevedere l'espressione del parere di competenza già nella mattina di domani potrebbe confliggere con la necessità per i gruppi parlamentari di disporre di un tempo adeguato per una piena valutazione della documentazione preannunziata dalla sottosegretaria Guerra.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel rilevare che la delega proposta reca principi e criteri direttivi assai vincolanti ai quali dovrà comunque attenersi il Governo nell'esercizio della stessa, ritiene tuttavia opportuno che già nell'ambito della documentazione preannunziata dalla sottosegretaria Guerra possa essere precisata la questione attinente alla distinzione degli oneri derivanti dall'assegno unico e universale tra una quota comunque riconducibile alla sussistenza di un contratto di lavoro, inclusiva dei relativi versamenti contributivi, e una quota invece ascrivibile all'intervento prettamente assistenziale, con oneri a carico della fiscalità generale.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la documentazione preannunziata dalla sottosegretaria Guerra sarà inoltrata, non appena disponibile, a tutti i componenti della Commissione. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dall'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1136) – è corredato di una relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento. In merito ai profili di quantificazione prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che chiarisce che gli oneri derivanti dalla cooperazione rafforzata prevista dall'Accordo graveranno esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea, e in particolare il funzionamento del Comitato misto sarà garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni della stessa Unione europea, le cui spese di missione saranno a carico del medesimo bilancio unionale. Alla luce di ciò, non avendo osservazioni da formulare, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento un parere favorevole.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

C. 2314 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019, ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Kosovo, in conformità con quanto previsto dal Trattato, due condannati l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 42 cittadini kosovari. Pertanto, pur tenendo conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione in merito alla prudenzialità della ipotesi di due trasferimenti l'anno, posta alla base della stima riportata nella relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica – valutati in 5.114 euro annui a decorrere dal 2019 e pari a 4.000 euro annui a decorrere dalla medesima annualità – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio 2019-2021.

Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità anche in relazione al triennio 2020-2022, ritiene necessario – in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge avvenuta lo scorso anno – sia aggiornare la copertura finanziaria riferendola al fondo speciale relativo al triennio 2020-2022, sia differire la decorrenza degli oneri all'anno 2020.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente che la stima degli oneri relativa al trasferimento delle persone condannate è riferita ai soggetti ristretti di nazionalità italiana presso le strutture del Kosovo che possono trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia. Precisa al riguardo che, secondo i dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia, attualmente si trova in tale condizione un solo connazionale e che l'ipotesi di due trasferimenti di condannati all'anno, posta alla base della stima contenuta nella relazione tecnica, deve pertanto ritenersi prudenziale. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, conviene infine circa la necessità di differire la decorrenza degli oneri all'anno 2020 e di aggiornare la corrispondente copertura finanziaria, riferendola al fondo speciale relativo al triennio 2020-2022.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2314 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la stima degli oneri relativa al trasferimento delle persone condannate è riferita ai soggetti ristretti di nazionalità italiana presso le strutture del Kosovo che possono trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia;

secondo i dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia attualmente si trova in tale condizione un solo connazionale;

l'ipotesi di due trasferimenti di condannati all'anno, posta alla base della stima contenuta nella relazione tecnica, deve pertanto ritenersi prudenziale;

all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, appare necessario differire la decorrenza degli oneri all'anno 2020 e aggiornare la corrispondente copertura finanziaria, riferendola al fondo speciale relativo al triennio 2020-2022;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2019, ovunque ricorrano, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;

sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2019-2021 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2020-2022;

sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2020 ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) **Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;** b) **Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016.**
C. 2359 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, fa presente che il testo del disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1168) – risulta corredato di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione non ha rilievi da formulare, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che evidenzia come l'ampliamento del numero dei componenti nel Consiglio e nella Commissione per la navigazione aerea non comporterà oneri per l'Italia, che continuerà ad essere rappresentata secondo le modalità attualmente previste. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in discussione un parere favorevole.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Nuovo testo C. 875 e abb.-A.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Evidenzia che la V Commissione ha avviato nella seduta del 28 maggio 2019 l'esame di un precedente testo (C. 875 e abb.-A), mentre il nuovo testo ora sottoposto alla sua atten-

zione è quello risultante dalle modifiche e dalle integrazioni approvate dalla Commissione di merito (IV Commissione) a seguito del rinvio in Commissione disposto dall'Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2019, che non sono peraltro corredate di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito all'articolo 3, comma 1, che prevede la trascrizione degli statuti delle associazioni sindacali militari presso albi ministeriali: ciò al fine di verificare i possibili effetti finanziari onerosi connessi alle attività di implementazione e funzionamento di tali albi. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire elementi di valutazione in merito ad eventuali conseguenze, peraltro di natura indiretta, delle disposizioni recanti la disciplina dei distacchi e dei permessi sindacali di cui all'articolo 9 – definita con maggior dettaglio rispetto al precedente testo – con particolare riguardo all'eventuale incidenza delle medesime disposizioni sull'operatività del personale e degli uffici interessati. Ritiene che andrebbero, infine, forniti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare le previsioni di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 17-*bis*, commi 1 e 2, relative all'istituzione e al funzionamento delle Commissioni di conciliazione – di cui si prevede la costituzione, nel numero di una presso il Ministero della difesa, di una presso il Ministero dell'economia e delle finanze e di almeno cinque presso unità organizzative minori delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare – ai fini dell'esperimento dei tentativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sindacali. Osserva che tali chiarimenti appaiono necessari tenuto conto che l'articolo 17-*bis*, comma 3, con esclusivo riguardo ai presidenti delle Commissioni impone lo svolgimento delle relative funzioni a titolo gratuito, escludendo qualunque compenso salvo il rimborso delle spese documentate, mentre con riferimento agli altri componenti delle Commissioni la stessa si limita ad indicare la

loro appartenenza alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.

Ritiene che andrebbero quindi individuate le risorse con cui far fronte ai rimborsi previsti per i presidenti e andrebbero chiariti i profili di onerosità connessi all'attività svolta dagli altri componenti delle Commissioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 17-*bis*, comma 1, prevede l'istituzione della Commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria dianzi descritta, prevedendo che l'istituzione della predetta Commissione debba aver luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Inoltre si dovrebbe valutare l'opportunità, al fine di assicurare il rispetto della predetta clausola, di prevedere che ai componenti della citata Commissione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Inoltre, l'articolo 17-*bis*, comma 2, prevede l'istituzione delle Commissioni periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria dianzi descritta, prevedendo che l'istituzione delle predette Commissioni debba aver luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Inoltre si dovrebbe valutare l'opportunità, al fine di assicurare il rispetto della predetta clausola, di prevedere che ai componenti delle

citare Commissioni non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Infine, alla luce dei suoi contenuti, dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita al complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento stesso, volta a prevedere che dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in attesa degli elementi informativi in corso di acquisizione presso i competenti uffici, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca e conferisce una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura e che oggetto di

esame nella seduta odierna è il testo elaborato dalla Commissione di merito risultante dalle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2020 e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Segnala che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

Con riferimento all'articolo 1, in materia di sostegno al reddito degli agricoltori, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma reca diverse misure agevolative, suscettibili di determinare effetti onerosi di carattere permanente per la finanza pubblica. In relazione a tali misure è prevista una copertura complessivamente indicata in 2 milioni di euro annui nel 2020 e nel 2021, senza che sia esplicitato l'onere riferibile a ciascun intervento agevolativo previsto. In proposito, andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere al fine di verificare la congruità delle risorse poste a copertura. Ciò con riferimento sia all'entità degli oneri ascrivibili a ciascuna misura prevista, sia al relativo sviluppo temporale che non sembra limitabile al biennio 2020-2021. Rileva, inoltre, che nella stima degli oneri ascrivibili a ciascuna disposizione vanno altresì considerati gli effetti retroattivi connessi al carattere interpretativo della disposizione relativa al riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti nei confronti delle persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la copertura finanziaria dell'onere derivante dalle misure di sostegno al reddito degli agricoltori previste dall'articolo in esame non appare correttamente formulata, giacché effettuata mediante la riduzione di 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 della voce « Ministero dell'economia e delle finanze » della Tabella A allegata alla legge di bi-

lancio, anziché mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione dovrebbe essere pertanto integralmente riformulata prevedendo che alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ritiene, inoltre, che dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in materia di sostegno ai giovani agricoltori, in merito ai profili di quantificazione, fa presente che le disposizioni in esame prevedono la concessione di mutui agevolati – di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo – nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2020, al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni. Ciò premesso, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire dati ed elementi volti a definire i fattori sottostanti la predisposizione di tale limite di spesa. Ciò in considerazione del fatto che i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del suddetto sostegno sono demandate all'emanazione di un apposito decreto. Rileva, inoltre, che lo stanziamento è limitato al 2020: tuttavia qualora le condizioni agevolative dovessero consistere in una

riduzione degli interessi da corrispondere, il relativo onere dovrebbe assumere una proiezione pluriennale a seconda della durata del mutuo. Anche in ordine a tale profilo appare necessario acquisire elementi di valutazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020, da intendere come limite massimo di spesa, per l'attuazione degli interventi a sostegno dei giovani agricoltori previsti dal medesimo articolo 2. Il successivo comma 5 provvede invece al relativo onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2020-2022. In proposito, rileva, in primo luogo, che la disposizione non indica quale sia l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente a cui deve essere imputato l'onere oggetto di copertura. In secondo luogo, da un punto di vista formale, rileva la necessità di sopprimere il riferimento alle « proiezioni » dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, giacché l'onere oggetto di copertura si riferisce al primo anno del triennio 2020-2022 e non agli anni successivi. Infine, rileva la necessità di inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di sostegno ai settori agricoli in crisi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare posto che l'intervento è configurato come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 3, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di

competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In proposito, premesso che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, da un punto di vista formale, poiché l'onere derivante dall'articolo in esame si riferisce al primo anno del triennio 2020-2022 e non agli anni successivi, risulta necessario sopprimere il riferimento alle « proiezioni » del citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente. Infine, appare altresì necessario inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante disposizioni in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, rileva che la norma modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000 riducendo, dal 75 al 60 per cento della spesa agevolabile, l'importo massimo concedibile per i mutui agevolati e contestualmente riconosce a tutte le imprese e non solo a quelle ubicate nelle regioni del Sud, i contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Osserva che la disposizione è corredata di una clausola di neutralità finanziaria e a tal fine è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'agricoltura volto garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In proposito reputa necessario disporre degli elementi di stima necessari a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si dovrebbe a suo avviso valutare l'opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 4, recante modifiche al decreto legislativo n. 185 del 2000 in materia di agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura, al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo perimetro del bilancio dello Stato, come attualmente previsto dal testo.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di con-

tratti di filiera per i comparti di mais e grano duro, rileva preliminarmente che gli incrementi dei Fondi citati nella norma sono configurati come limite di spesa: sotto questo aspetto non ha dunque osservazioni da formulare. Per quanto attiene alle risorse utilizzate a copertura, evidenzia che la disposizione finanziaria – per il triennio 2020-2022 – due fondi che, a legislazione vigente, sono di conto capitale, provvedendo alla loro copertura con riduzione del FEI nella misura di 30 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022. Al fine di garantire la corrispondenza temporale fra i maggiori oneri e le relative coperture, andrebbero a suo parere acquisiti chiarimenti circa la dinamica per cassa delle spese da effettuare a carico dei due fondi, al fine di escludere che le stesse possano eventualmente concludersi, almeno in parte, oltre il triennio citato (ad esempio, per il pagamento degli ultimi stati di avanzamento lavori e di collaudi), con conseguenti effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto in esercizi successivi a quelli per i quali la norma provvede alla copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento di due specifici Fondi destinati al sostegno del comparto agricolo – per un importo complessivamente pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rammenta che detto Fondo presenta una dotazione di bilancio pari a 99 milioni di euro a decorrere dal 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla citata legge istitutiva.

Ciò posto, osserva preliminarmente che, in base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2020 sul predetto capitolo risulta ancora integral-

mente disponibile l'importo originariamente stanziato, non essendo ancora intervenuto il relativo decreto di riparto. Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, con particolare riguardo agli anni successivi al 2020, anche alla luce degli utilizzi del Fondo recati da ulteriori disposizioni del provvedimento (articoli 35, comma 3, e 51, comma 2, cui si rinvia), nonché un'assicurazione riguardo al fatto che la riduzione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, tenuto altresì conto delle finalità cui esso risulta preordinato.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, evidenzia che l'estensione all'intero territorio nazionale dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, effettuato da ciascuna regione, appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti di gettito, rispetto a quanto risultante a normativa vigente, in relazione al riconoscimento all'imprenditore agricolo professionale delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. In proposito giudica necessario acquisire la valutazione del Governo.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di periodo vendemmiale, per quanto concerne il comma 1 non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma disciplina attività svolte da privati.

Sul successivo comma 2 rileva che la disposizione in esame riproduce quanto disposto dall'articolo 105, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (« Cura Italia »), rendendo però la disposizione di carattere permanente anziché limitata all'emergenza sanitaria. Posto che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 18 del 2020 correlava l'assenza di oneri al carattere temporaneo della disposizione, temporalmente limitato al perdurare della condizione emergenziale, an-

drebbe a suo avviso acquisito l'avviso del Governo circa i possibili oneri derivanti dall'estensione della deroga in questione in via permanente, ciò anche tenuto conto che all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma (operata dal comma 1 del citato articolo 105) sono stati ascritti specifici effetti di minor gettito.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 8, recante modifiche alla legge n. 238/2016 relativo alla disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, andrebbe a suo parere acquisita conferma che l'adeguamento degli organismi di controllo di natura pubblica alle disposizioni di cui al nuovo testo dell'articolo 64 della legge n. 238 del 2016 possa avvenire ad invarianza di risorse.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante semplificazione in materia di cooperative agricole, rileva che la novella in esame consente alle cooperative agricole di usufruire dell'attività lavorativa dei soci senza dover instaurare con essi un ulteriore rapporto di lavoro, potendo detti soci utilizzare la propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo. In proposito, osserva che da tale facoltà potrebbero discendere minori entrate contributive. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti a quantificare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla novella in esame. Reputa altresì utile acquisire dati idonei a verificare se possano determinarsi apprezzabili effetti di gettito in relazione alle imposte sul reddito in ragione delle modifiche apportate.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante disposizioni in materia di agriturismo, rileva che le disposizioni in esame, con riferimento al comma 1, appaiono suscettibili di ampliare l'ambito applicativo delle agevolazioni previste per prestazioni agrituristiche in ragione del « criterio di prevalenza » dell'attività agricola. Osserva che tali agevolazioni riguardano i criteri di determinazione del reddito con effetti sul piano assicurativo, previdenziale e fiscale. Ritiene pertanto necessario acquisire dati ed

elementi di valutazione volti a verificare l'impatto finanziario delle disposizioni.

Per quanto riguarda il comma 2, che consente ai comuni l'applicazione di riduzioni tariffarie ed esenzioni relative alla TARI anche nel caso di fabbricati destinati ad attività di agriturismo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che dette agevolazioni sono a carattere discrezionale e nel presupposto che esse siano quindi concesse compatibilmente con il rispetto dei criteri posti a garanzia dell'equilibrio finanziario degli enti locali interessati.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche, non ha osservazioni da formulare.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 12, in materia di trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici e nelle attività di somministrazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme disciplinano attività svolte da privati e nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, della compatibilità con la pertinente disciplina europea.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 13, in materia di tutela delle micro imprese, non formula osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione e del fatto che al codice del consumo non sono ascritti effetti di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, recante esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, rileva in primo luogo che il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Segnala inoltre che gli obblighi di contribuzione in favore dello stesso ricadono esclusivamente sugli operatori della filiera produttiva e commerciale.

Tanto premesso, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale è necessario acquisire conferma – che la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del CO-NOE possa essere assicurata senza riflessi sulla finanza pubblica anche in seguito all'esclusione dei grassi di origine suina dai contributi.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 16, recante semplificazione in materia di pagamento di contributi, rileva che le disposizioni in esame esonerano gli imprenditori agricoli dal pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del RD 2523 del 1923, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Nel caso specifico, rileva altresì che il contributo versato dalle imprese interessate dalla norma era originariamente diretto alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA), alla quale, in base all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010 è subentrata la Camera di commercio di Parma (CCIAA).

Ciò premesso, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della stima che quantifica l'onere annuo – di carattere permanente – in 5 milioni di euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall'esenzione prevista per gli imprenditori agricoli professionali dal contributo per le spese relative al mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria, di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, stimati in 5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, da un punto di vista formale, rileva che dovrebbe essere valutata l'opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 1 in termini di minori entrate valutate in 5

milioni di euro annui. Ciò posto, rileva altresì la necessità, al fine di poter indicare puntualmente il profilo temporale dell'onere, di precisare se l'esenzione prevista dal comma 1 abbia o meno carattere permanente. Infine, in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica reputa necessario acquisire dal Governo una conferma in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 17, recante semplificazione in materia di digitalizzazione, osserva che il comma 4-*bis* introdotto, considerato il suo tenore letterale, appare volto ad esonerare le imprese agricole con volume d'affari non superiore a 7.000 euro esclusivamente dagli obblighi di presentazione in formato digitale della documentazione alla pubblica amministrazione, fermi restando gli obblighi documentali per i quali non è previsto un esonero a normativa vigente (come la numerazione e conservazione di fatture e bollette doganali): in tal senso l'intervento normativo appare privo di effetti finanziari. In ordine a quanto sopra giudica utile acquisire una conferma.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 18, recante disciplina della lombricoltura, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Governo disciplini, con regolamento, l'attività di lombricoltura, in particolare equiparandola a tutti gli effetti di legge, a quella esercitata dall'imprenditore agricolo. Osserva che da ciò sembra discendere l'applicazione del regime fiscale previsto per le attività agricole anche alle attività di lombricoltura.

In proposito, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi volti a quantificare l'impatto finanziario di tale previsione, considerando il più favorevole regime fiscale e contributivo connesso alle attività agricole rispetto a quello previsto per le attività commerciali, cui sembra attualmente soggetta almeno in parte l'attività di

lombricoltura. Ciò al fine di provvedere alla stima e alla copertura degli eventuali oneri, tenuto conto che il rinvio alla fonte regolamentare determina il venir meno delle ordinarie procedure di quantificazione e verifica degli oneri previste all'interno del procedimento legislativo.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 19, recante semplificazione e disciplina in materia di apicoltura, rileva che la norma reca alcune misure semplificative per il settore dell'apicoltura che non appaiono determinare effetti per la finanza pubblica. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito invece alla riduzione dell'aliquota IVA sulla pappa reale, evidenzia che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti di minore entrata, in termini di gettito IVA. In proposito reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione necessari ai fini della stima dell'impatto finanziario delle previsioni.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 20, in materia di controllo e certificazione di macchine agricole e forestali, rileva che la disposizione pone in capo al Ministero delle politiche agricole la facoltà di avvalersi dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola, senza quantificare i relativi possibili oneri, ma disponendo che agli stessi (di carattere eventuale) si provveda nell'ambito delle vigenti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole. Al fine di suffragare tale assunzione di invarianza finanziaria, andrebbe quindi a suo parere fornita una stima, sia pur di massima, del relativo impegno finanziario, indicando le risorse già disponibili per farvi fronte.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 20 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative alle attività di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali si provveda «nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali». Al riguardo, osserva che la norma, nel qualificare come meramente «eventuale»

l'insorgenza di oneri, appare sostanzialmente prefigurare una clausola di invarianza finanziaria, peraltro non correttamente formulata, in merito alla quale ritiene comunque necessario acquisire dal Governo un chiarimento riguardo all'effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità di bilancio.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 22, recante semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci, andrebbero a suo parere acquisiti elementi idonei a confermare che la realizzazione della nuova funzione del SIAN (gestito dal Ministero delle politiche agricole) non comporti nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione competente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 23, recante semplificazione per gli incentivi alle aggregazioni delle imprese agricole, con riferimento al comma 1, rileva che le disposizioni prevedono che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese e tra loro collegate attraverso un contratto di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA, soggetto non incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Al riguardo, considera utile acquisire dati ed elementi volti a definire il volume dei finanziamenti interessati dalla norma, al fine di verificare che l'Istituto sia in grado di adempiervi senza pregiudicare l'adempimento di impegni precedentemente assunti e senza prevedere l'erogazione di ulteriori risorse da parte di soggetti pubblici.

Con riferimento al comma 3, che modifica la normativa in materia di impieghi dei prodotti energetici nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, per i quali è previsto un regime fiscale di accise agevolato, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli effetti attesi per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 4, inerente le garanzie concesse alle imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative dell'agricol-

tura, osserva che la novella interviene in merito a finanziamenti per i quali è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Al riguardo, rilevato che le modifiche sembrano intervenire in merito a finalizzazioni per le quali sono state già stanziati le relative risorse, giudica utile acquisire conferma che le modifiche non pregiudichino la realizzazione di progetti già avviati a valere sulle medesime risorse.

Infine, non ha osservazioni da formulare riguardo al comma 2, che interviene sulla cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, atteso che le modifiche in esame appaiono di carattere ordinamentale, come peraltro già specificato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 91 del 2014.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 24, in materia di monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore dell'acquacoltura, andrebbe a suo avviso preliminarmente acquisito un chiarimento con riguardo alla portata applicativa delle modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio delle informazioni sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale. Osserva che tali modifiche, infatti, da un lato, estendono anche agli aiuti *de minimis*, riferiti ai medesimi settori, la summenzionata attività di monitoraggio e, dall'altro, ne definiscono l'ambito applicativo in relazione alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e forestali (con effetti che appaiono potenzialmente riduttivi del predetto ambito). Tanto premesso, andrebbero a su parere forniti elementi di valutazione volti ad escludere profili di onerosità connessi alle modifiche apportate alla suddetta disciplina in capo alle amministrazioni incaricate delle attività di monitoraggio, confermando quindi che le stesse possano effettivamente dare attuazione alle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 25, recante semplificazione in

materia di pluriattività, andrebbe a suo avviso acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di configurare le disposizioni in esame, dato il carattere delle attività coinvolte (che potrebbero anche configurarsi come sostitutive di altre già svolte a normativa vigente con differenti modalità), come suscettibili di determinare una rinuncia a maggior gettito, in quanto tale priva di effetti onerosi.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 26, recante attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, data la valenza retroattiva della disposizione in esame, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibile insorgenza di oneri per il bilancio dello Stato con particolare riferimento all'indennità dovuta nel caso di espropriazione per pubblica utilità come previsto dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 27, recante disposizioni in materia di assunzioni a tempo parziale, con riferimento alla lettera *a*), osserva che le modifiche estendono il campo di applicazione delle assunzioni a tempo parziale nei territori montani, per le quali non è prevista contribuzione, anche ai contratti intermittenti. Pur rilevando che a seguito di tali assunzioni non viene maturato il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo né alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro, osserva che tali modifiche appaiono comunque suscettibili di determinare un minor gettito contributivo rispetto a quello che si sarebbe ottenuto qualora i coltivatori diretti fossero stati assunti come prestatori di lavoro autonomo. In merito all'entità di tali effetti ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e di stima.

Con riferimento alla lettera *b*), che prevede il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista

dal relativo contratto collettivo applicato in azienda, osserva che tale disposizione potrebbe, sia pur in via indiretta, comportare una riduzione di gettito, essendo la contribuzione in esame deducibile ai fini fiscali. Anche a tal proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 28, recante semplificazione in materia di indennità di maternità, rileva che la norma dispone che le indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette e « coadiuvatrici agricole » (così la norma) siano ricomprese nel reddito agrario e non siano soggette a ritenuta alla fonte. In proposito, tenuto conto che, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le indennità di maternità sono soggette alla stessa tassazione cui sarebbe stato soggetto il reddito che sostituiscono, rileva che la disposizione potrebbe determinare effetti di gettito negativi sia in termini di competenza (con riferimento alla specifica disciplina del reddito agrario) sia di cassa (con riferimento alla non assoggettabilità a ritenuta alla fonte). Sul punto ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 29, in materia di registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, andrebbero a suo avviso forniti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la previsione di neutralità finanziaria relativa all'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; ciò con riguardo alle spese stimate per l'istituzione ed il funzionamento del registro e alle risorse eventualmente già disponibili per tale utilizzo presso il Ministero competente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 30, in materia di inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo, rileva che la novella in esame estende la definizione di « distretti del cibo » in-

teressati dalla disciplina in favore del settore agricolo contenuta nel decreto legislativo n. 228 del 2001. Tenuto conto che a tale provvedimento sono stati attribuiti effetti di maggior onere, rileva che una estensione dell'ambito applicativo del medesimo appare suscettibile di incrementare tali profili di onerosità. Ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi volti a quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla novella in esame.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 31, recante norma interpretativa in materia di diritto di rivalsa, rileva che l'estensione agli imprenditori agricoli del diritto di rivalsa relativo al pagamento dei contributi per sé e per i coadiuvanti e coadiutori appare suscettibile di determinare effetti onerosi in relazione alla deducibilità dei contributi medesimi da parte del soggetto nei cui confronti è esercitata la rivalsa. Inoltre, recando la norma in esame un'interpretazione autentica, osserva che gli eventuali effetti onerosi opererebbero con effetto retroattivo. Anche in ordine a tale profilo andrebbero a suo parere acquisiti i relativi elementi necessari ai fini della stima degli effetti onerosi. Sul punto reputa necessario acquisire chiarimenti.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 32, in materia di sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE, rileva che la norma estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014 (in base alle quali per la costituzione del fascicolo aziendale delle aziende agricole con estensione fino a 5.000 mq non è necessario disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo) ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale n. 454 del 2001 (che disciplina l'agevolazione fiscale in materia di accise per gli oli minerali impiegati in agricoltura e altre attività assimilate). In proposito, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, andrebbe a suo avviso chiarito se la disposizione possa

comportare, nella sostanza, un ampliamento dell'applicazione delle agevolazioni previste dal DM n. 454 del 2001.

Inoltre, tenuto conto che è disposta la « immediata applicazione per i controlli effettuati in materia » andrebbe a suo parere precisato se la disposizione produca effetti retroattivi al fine di verificarne i conseguenti effetti onerosi.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 33, concernente controversie in materia di masi chiusi, pur considerando che alla norma sulla quale si interviene non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti a quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla novella in esame. Ciò in considerazione del fatto che, in base a quanto disposto dai vigenti commi 3 e 3-bis, il regime di esenzione sembrerebbe attualmente applicabile esclusivamente (e non « anche » come previsto dalla novella in esame) ai periodi d'imposta per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e riscossione.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 34, concernente credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e per promuovere le esportazioni, rileva che la norma riconosce il credito d'imposta per il sostegno al *Made in Italy* di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 anche per i periodi di imposta dal 2020 al 2022, determinando oneri privi di quantificazione e di relativa copertura. Sul punto giudica pertanto necessario acquisire i dati e gli elementi necessari per la stima di tali effetti onerosi.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 35, concernente credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta, rileva che l'agevolazione è concessa entro limiti di spesa (la cui modulazione annua è deducibile peraltro solo in via indiretta, dalla norma di copertura). In proposito, tenuto conto che la disciplina degli aspetti applicativi è demandata ad un decreto ministeriale, andrebbe a suo parere acquisito l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di ricondurre gli effetti della detrazione

fiscale, soggetta a particolari automatismi, entro i limiti massimi di spesa indicati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 35 provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 per la progettazione, la realizzazione e l'installazione di case in legno da filiera corta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 4.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 36, concernente sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno, rileva che le disposizioni in esame prevedono la riduzione delle aliquote IRES e IRPEF per le imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi. Osserva che per effetto di tali riduzioni le disposizioni prevedono minori entrate fiscali e contributive pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2020. In proposito, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della stima dell'onere annuo in esame, ciò soprattutto in quanto gli oneri parrebbero testualmente configurati come limite di spesa (« pari a ») laddove la disposizione prevede che il riconoscimento del beneficio fiscale sia automatico, al sussistere dei relativi presupposti, senza apprestare misure attuative volte a contenere l'onere entro un limite massimo o subordinare il suo godimento all'effettiva disponibilità di risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 36 provvede agli oneri derivanti dagli sgravi contributivi previsti in favore delle

aziende della filiera del legno, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rammenta che tale Fondo, in considerazione delle disposizioni da ultimo inserite in sede di conversione nel decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «Rilancio»), attualmente all'esame del Senato, presenta per l'anno 2020 una disponibilità residua pari a circa 73 milioni di euro. Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento riguardo all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, con particolare riguardo agli anni successivi al 2020, anche alla luce degli utilizzi del Fondo recati da ulteriori disposizioni del provvedimento, nonché in merito al fatto che la riduzione in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Infine, da un punto di vista formale, rileva la necessità di riformulare la disposizione al fine di precisare che gli oneri di cui trattasi consistono in minori entrate valutate in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 37, recante estensione del *bonus verde*, rileva che la disposizione, prevedendo un ampliamento degli interventi ammessi alla detrazione fiscale (c.d. «*bonus verde*»), determina oneri per la finanza pubblica, rispetto ai quali è necessario acquisire i dati e gli elementi necessari per la relativa stima individuando i corrispondenti mezzi di copertura.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 38, concernente classificazione catastale dei fabbricati rurali, ritiene necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base dell'indicazione dell'onere recata dall'articolo, al fine di verificarne la congruità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo

38 provvede alle minori entrate derivanti dalle modifiche in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura di cui all'articolo 36, comma 3.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 39, recante delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole, osserva che ai sensi di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009) appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alla portata finanziaria della disposizione di delega che è finalizzata all'introduzione di un sistema di incentivi per il rinnovamento del parco macchine agricole. Fa presente in proposito che la norma di delega non reca una disposizione di neutralità finanziaria né rinvia, per la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, alla procedura di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

A proposito dei profili di quantificazione dell'articolo 40, recante semplificazione in materia di fatturazione, andrebbe a suo parere acquisito l'avviso del Governo in merito a possibili effetti sul gettito IVA derivanti dalla disposizione in esame.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 41, concernente corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, pur tenendo conto del carattere facoltativo della misura, andrebbe a suo parere acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame ad invarianza di oneri.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 42, in materia di donazioni e patti di famiglia, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento ai profili di quantificazione degli articoli 43 e 44, recanti

disposizioni in materia di lavorazione del mirto e allevamento di animali, rileva che le disposizioni estendono l'ambito obiettivo delle attività rientranti nella disciplina relativa al reddito agrario; andrebbero pertanto a suo parere acquisiti i dati e gli elementi di valutazione necessari per verificare i relativi effetti di gettito.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 45, recante esonero IVA per le zone agricole svantaggiate, rileva la necessità di acquisire i dati e gli elementi necessari ad una stima degli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, al fine di definire l'ammontare della copertura finanziaria di cui al comma 2, non esplicitata da testo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 45 prevede agli oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'IVA per i produttori agricoli delle zone agricole svantaggiate, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito rileva che, al fine di valutare la congruità della copertura in esame, appare necessario procedere alla quantificazione dell'onere derivante dall'articolo in commento, specificandone la durata e la decorrenza. Inoltre, da un punto di vista formale, rileva che dovrebbe essere valutata l'opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 1 in termini di minori entrate, ferma restando la necessità di fare comunque riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, anziché « per gli anni 2020 e 2021 » come attualmente previsto nel testo in esame. Infine, rileva la necessità di inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 46, in materia di equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali, rileva la necessità di acquisire i dati e gli elementi necessari

a verificare gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame indicati dalla norma in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Inoltre, tenuto conto dei prevedibili tempi di approvazione definitiva del testo in esame, ritiene che gli effetti finanziari riferiti all'anno 2020 – e la relativa copertura finanziaria – dovrebbero prodursi in misura ridotta rispetto all'onere previsto a regime. Segnala, infine, che gli interventi diretti ad estendere l'applicazione della Tabella A – Parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA al 4 per cento) richiedono una specifica autorizzazione unionale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 46 prevede all'onere derivante dall'equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali, di cui al medesimo articolo 46, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2020-2022. In proposito rileva preliminarmente che la disposizione non indica quale sia l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente a cui deve essere imputato l'onere oggetto di copertura. Inoltre, da un punto di vista formale rileva che, da un lato, appare necessario fare riferimento al bilancio triennale 2020-2022, anziché al « bilancio triennale 2020-2023 » come attualmente previsto nel testo in esame, dall'altro, dovrebbe essere valutata l'opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 1 in termini di minori entrate, valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Infine, rileva la necessità di inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 47, recante disposizioni in materia di IVA sui servizi di impollinazione, rileva la necessità di acquisire dati ed elementi volti a verificare gli effetti finanziari derivanti dalla norma

in esame indicati in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Inoltre, tenuto conto che dei prevedibili tempi di approvazione del provvedimento in esame, osserva che gli effetti finanziari riferiti all'anno 2020 – e la relativa copertura finanziaria – dovrebbero prodursi in misura ridotta rispetto all'onere stimato a regime.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 47 prevede agli oneri derivanti dall'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sui servizi di impollinazione, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura di cui agli articoli 36, comma 3, e 38, comma 2. Infine, da un punto di vista formale, rileva che la disposizione dovrebbe essere riformulata al fine di precisare che gli oneri in questione consistono in minori entrate valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 49, in materia di Fondo per le emergenze fitosanitarie, prende atto che il maggior onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa; peraltro, con riguardo al comma 2 andrebbe a suo parere verificata la formulazione della disposizione che, anziché prevedere una copertura, incrementa il Fondo di solidarietà, duplicando in tal modo l'onere derivante dal comma 1 dell'articolo in esame.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 50, in materia di difesa fitosanitaria, non formula osservazioni, considerato che la possibilità riconosciuta alle Regioni e ai relativi enti strumentali di derogare alle disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato viene comunque consentita nell'ambito dei vincoli

previsti a normativa vigente in capo agli enti territoriali in materia di equilibrio di bilancio e di spesa di personale.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 51, in materia di Fondo per l'emergenza avicola, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 51 prevede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, del Fondo per l'emergenza avicola mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 4.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 52, recante semplificazione in materia di controlli, rileva che la norma novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 al fine di estendere la disciplina dei controlli ivi contenuta alle imprese agroalimentari (anziché agricole). In proposito, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 2 del citato articolo 1, reputa opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere i compiti ad esse attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 54, recante razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 55, recante semplificazioni in materia di accesso ai fondi rustici, reputa necessario acquisire elementi in merito alle minori entrate da canone stradale derivanti, per gli enti proprietari delle strade, dall'applicazione delle disposizioni in esame.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 56, recante delega al Governo

per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, rileva che la norma conferisce una delega legislativa al Governo, senza richiamare la previsione (articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009) che consente il rinvio della quantificazione al momento dell'adozione dei decreti legislativi qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari. Risulta dunque a suo parere applicabile il primo periodo della disposizione menzionata, che esprime la regola generale, ai cui sensi «le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi». Ciò posto, ove non risulti applicabile la previsione di cui al secondo periodo, appare dunque a suo parere necessario acquisire dati ed elementi di quantificazione in relazione agli effetti finanziari dell'esercizio della delega e in particolare al principio e criterio direttivo relativo alla riduzione o esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 57, recante modifiche al decreto legislativo n. 52 del 2018 concernente la disciplina della riproduzione animale, con riferimento al comma 2, che prevede una specifica sezione supplementare del libro genealogico, disponendo che l'iscrizione avvenga senza oneri per l'allevatore, ritiene che andrebbero specificate le modalità di finanziamento della relativa attività.

Con riferimento al comma 4, che dispone che l'istituzione della Banca dati unica zootecnica, già prevista a legislazione vigente, avvenga presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, andrebbe a suo

avviso acquisita conferma che tale previsione possa essere attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Non formula infine osservazioni circa le restanti disposizioni.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, riservandosi di fornire chiarimenti puntuali sulle diverse questioni sollecitate dal relatore, ritiene necessario acquisire sul provvedimento in esame una apposita relazione tecnica.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, conviene con la proposta della sottosegretaria Guerra di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali.

Atto n. 178.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 luglio 2020.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, rappresenta quanto segue. Il gruppo di coordinamento istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 è, ad oggi, costituito dai rappresentanti dei Ministeri che, in ragione delle relative competenze, svolgono la funzione di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta. Poiché tale modello organizzativo e procedurale viene esteso, per effetto dello schema di decreto, anche agli altri Ministeri competenti, ne deriva che l'incremento delle notifiche, in relazione all'ampliamento dei settori strategici, si ripartisce tra le varie amministrazioni, comprese le nuove che integreranno il gruppo, determinando un effetto complessivamente non significativo che non influisce sul fabbisogno di personale.

Per ogni notifica che perviene alla Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmessa al gruppo di coordinamento, i Ministeri competenti, ordinariamente per il tramite delle strutture degli uffici di diretta collaborazione, acquisiscono le informazioni necessarie per valutare l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo rivolgendosi alle loro strutture tecniche, che detengono le informazioni utili per la valutazione delle notifiche. Anche sotto quest'aspetto le attività, che non hanno una cadenza quotidiana o un carattere permanente, si ripartiscono tra più uffici senza determinare un carico di lavoro tale da richiedere nuove risorse. Come già avvenuto per i settori ricompresi nel testo originario del decreto-legge n. 21 del 2012 non occorre, perciò, creare nuove strutture che non avrebbero, tra l'altro, le informazioni necessarie essendo queste detenute dagli uffici ad oggi esistenti.

I componenti del gruppo di coordinamento pertanto dovranno effettuare la valutazione delle informazioni già in possesso delle amministrazioni e le relative attività potranno essere svolte a risorse vigenti, eventualmente rimodulate all'occorrenza;

Sul piano organizzativo, l'utilizzo di modelli standard consente di velocizzare le attività di raccolta di informazioni e di coordinamento tra le stesse.

Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio che ha le competenze in materia è composto da sei unità di personale non dirigenziale e da un dirigente di seconda fascia.

Inoltre, il servizio è inserito nell'ambito di un ufficio di livello dirigenziale generale, che supporta e coordina le attività del *Golden power*, incardinato all'interno del Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Osserva peraltro che la struttura sta acquisendo nuove unità e potrà fare quindi fronte alle attività che deriveranno dalla prossima applicazione dello schema di decreto nell'ambito delle risorse umane della medesima Presidenza del Consiglio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali (Atto n. 178), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

il gruppo di coordinamento istituito con DPCM 6 agosto 2014 è, ad oggi, costituito dai rappresentanti dei Ministeri che, in ragione delle relative competenze, svolgono la funzione di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta;

poiché tale modello organizzativo e procedurale viene esteso, per effetto dello schema di decreto, anche agli altri Ministeri competenti, ne deriva che l'incremento delle notifiche, in relazione all'ampliamento dei settori strategici, si ripartisce tra le varie amministrazioni, comprese le nuove che integreranno il gruppo, de-

terminando un effetto complessivamente non significativo che non influisce sul fabbisogno di personale;

per ogni notifica che perviene alla Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmessa al gruppo di coordinamento, i Ministeri competenti, ordinariamente per il tramite delle strutture degli uffici di diretta collaborazione, acquisiscono le informazioni necessarie per valutare l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo rivolgendosi alle loro strutture tecniche, che detengono le informazioni utili per la valutazione delle notifiche;

anche sotto quest'aspetto le attività, che non hanno una cadenza quotidiana o un carattere permanente, si ripartiscono tra più uffici senza determinare un carico di lavoro tale da richiedere nuove risorse;

come già avvenuto per i settori ricompresi nel testo originario del decreto-legge n. 21 del 2012 non occorre, perciò, creare nuove strutture che non avrebbero, tra l'altro, le informazioni necessarie essendo queste detenute dagli uffici ad oggi esistenti;

i componenti del gruppo di coordinamento pertanto dovranno effettuare la valutazione delle informazioni già in possesso delle amministrazioni e le relative attività potranno essere svolte a risorse vigenti, eventualmente rimodulate all'occorrenza;

sul piano organizzativo, l'utilizzo di modelli standard consente di velocizzare le attività di raccolta di informazioni e di coordinamento tra le stesse;

per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio che ha le competenze in materia è composto da sei unità di personale non dirigenziale e da un dirigente di seconda fascia;

inoltre, il servizio è inserito nell'ambito di un ufficio di livello dirigenziale generale, che supporta e coordina le attività del *Golden power*, incardinato all'interno del Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

la struttura sta acquisendo nuove unità e potrà fare quindi fronte alle attività che deriveranno dalla prossima applicazione dello schema di decreto nell'ambito delle risorse umane della medesima Presidenza del Consiglio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) pone in evidenza l'apparente contraddizione tra, da un lato, la rassicurazione fornita dalla rappresentante del Governo circa la possibilità di provvedere all'attuazione del presente schema di decreto in condizioni di neutralità finanziaria e, dall'altro, la prevista acquisizione di nuove unità di personale, evidentemente allo stato già destinate a differenti specifiche attività, da parte della struttura preposta agli adempimenti contemplati dal medesimo schema di decreto, dal momento che tale ultima circostanza equivale nella sostanza ad ammettere che lo svolgimento dei predetti compiti comporterà in realtà oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiarisce che gli elementi informativi dianzi forniti si limitano a precisare che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'attuale composizione del servizio competente in materia del *golden power* potrà comunque essere ulteriormente incrementata previa acquisizione di unità di personale già rientranti nelle disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciò anche a prescindere dai compiti effettivamente assegnati al predetto servizio.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali.

Atto n. 180.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, segnala che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto reca « Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali » redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ne ha previsto il riordino. In particolare la citata norma ha stabilito che « Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione

del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato. ». La norma, richiamando i principi e criteri direttivi del comma 634 della legge n. 244 del 2007 e il principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati, delinea con chiarezza il perimetro dell'intervento di riordino, stabilendo precisi limiti all'attività regolamentare. La natura di ente di diritto « comune » è confermata, ai fini di interesse, dalla mancata inclusione dell'ente tra quelli comunque considerati ai fini del Conto economico della pubblica amministrazione ai sensi del Regolamento SEC2010.

Evidenzia al riguardo, come ricorda la relazione tecnica, che il riordino in esame interessa un ente di diritto pubblico che ciò nonostante non è contemplato nel novero dei soggetti consolidati ai fini del conto economico della PA, non ricevendo alcun tipo di trasferimento dal bilancio dello Stato o da altre pubbliche amministrazioni (articolo 12) ma traendo i mezzi per il finanziamento delle proprie attività esclusivamente da altre fonti. Ad ogni modo, posto che la norma in esame reca una specifica clausola di neutralità con riferimento alle norme in esame, ritiene pertanto necessario soffermarsi su alcune delle disposizioni in esso riportate, che appaiono rilevanti ai fini di interesse, dal momento che si riflettono in adempimenti e attività che coinvolgono amministrazioni pubbliche. Rammenta peraltro che, secondo i principi stabiliti dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, l'invarianza d'oneri per la finanza pubblica deve essere adeguatamente dimostrata. In particolare, l'articolo 14 (Vigilanza) nell'attribuire compiti di vigilanza in massima parte già previsti ai sensi della legislazione vigente in capo al Ministero dello sviluppo economico, prevede, altresì, che il Banco sia tenuto alla trasmissione al

medesimo di una relazione semestrale con particolare riferimento allo stato di avanzamento del riordino e al contenimento delle spese (comma 4). Sul punto, ritiene quindi che andrebbe confermato che l'Amministrazione richiamata sia in grado di assolvere a tutti i compiti istruttori correlati ai compiti di vigilanza come ridefiniti ai sensi dell'articolo citato, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente. In tal senso, ribadisce che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole, la relazione tecnica dovrebbe completarsi con la dettagliata illustrazione dei dati e di tutte le informazioni indispensabili a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei relativi adempimenti a valere delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non solo fornendo l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, ma anche rappresentando indicazioni puntuali circa la loro utilizzabilità anche attraverso una « riprogrammazione ». In ogni caso, resta precluso il ricorso a tali clausole in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA assicura che i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico svolgeranno le attività istruttorie correlate ai compiti di vigilanza, come definiti all'articolo 14 dello schema di decreto in esame, con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente. In particolare, precisa che a seguito della riorganizzazione del predetto Ministero avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, le funzioni di « elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti ai regolamenti interni e alle delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi » sono attribuite alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione, e le

piccole e medie imprese, fermo restando il coordinamento « delle attività di indirizzo, vigilanza e monitoraggio sugli enti strumentali vigilati e sulle società partecipate dal Ministero » svolto dal Segretariato generale. Chiarisce infine che la dotazione organica della Direzione generale competente, al 30 giugno 2020, è composta da personale dirigenziale e non dirigenziale, escluso il personale comandato presso altra amministrazione o in aspettativa, per 87 unità, di cui: 1 dirigente di livello generale; 6 dirigenti di livello non generale (su un totale previsto di 11, di cui 6 di prima fascia economica); 1 risorsa di Area I; 27 risorse di Area II; 52 risorse di Area III.

Ubaldo PAGANO (PD) formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (Atto n. 180);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico svolgeranno le attività istruttorie correlate ai compiti di vigilanza, come definiti all'articolo 14 dello schema di decreto in esame, con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente;

in particolare, a seguito della riorganizzazione del predetto Ministero avvenuta con DPCM 19 giugno 2019, n. 93, le funzioni di « elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti ai regolamenti interni e alle delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi » sono attribuite alla Direzione generale per

la politica industriale, l'innovazione, e le piccole e medie imprese, fermo restando il coordinamento « delle attività di indirizzo, vigilanza e monitoraggio sugli enti strumentali vigilati e sulle società partecipate dal Ministero » svolto dal Segretariato generale;

la dotazione organica della Direzione generale competente, al 30 giugno 2020, è composta da personale dirigenziale e non dirigenziale (escluso il personale comandato presso altra amministrazione o in aspettativa) per 87 unità, di cui: 1 dirigente di livello generale; 6 dirigenti di livello non generale (su un totale previsto di 11, di cui 6 di prima fascia economica); 1 risorsa di Area I; 27 risorse di Area II; 52 risorse di Area III;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Atto n. 181.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, osserva che il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica modifica il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero. Rileva che il decreto è emanato in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Segnala che l'articolo 21 detta le disposizioni finanziarie e stabilisce che dall'attuazione della legge n. 47 del 2017 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica se non quelli rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 16, che tratta del diritto di assistenza legale, e all'articolo 17, che prevede l'assistenza psicologica e legale dei minori vittime di tratta, per l'attuazione delle quali è autorizzata una spesa pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017. Evidenzia infine che l'articolo 22 prevede che il Governo apporti al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 le modifiche necessarie, per adattarlo ai contenuti della legge.

In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni in esame adeguano il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 alle modifiche intervenute in via legislativa e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in oggetto.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in

oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che è stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, in base agli elementi di chiarimento forniti dal Governo nella seduta precedente, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni recate dal presente provvedimento sono di carattere ordinamentale, procedimentale e organizzatorio e non comportano comunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché ineriscono a competenze ordinariamente attribuite alle pubbliche amministrazioni;

in attuazione del divieto, a partire dal 2030, di conferimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo e in particolare i rifiuti urbani – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del presente provvedimento, che inserisce il comma 4-*bis* all'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003 – le regioni saranno chiamate ad adeguare i propri Piani dei rifiuti, all'interno della normale attività di pianificazione già prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza ulteriori oneri carico della finanza pubblica;

nel conformare la programmazione della gestione dei rifiuti al nuovo obiettivo fissato dal presente provvedimento, non si

produrranno aggravii relativi ad aspetti legati alla sostenibilità del sistema di gestione dei rifiuti, in quanto in attuazione dell'articolo 179 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, lo smaltimento in discarica rappresenta l'ultimo livello della gerarchia dei rifiuti;

le pubbliche amministrazioni infatti perseguono già da anni iniziative volte a favorire il rispetto della gerarchia dei rifiuti, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE;

le definizioni di gestione operativa e gestione post-operativa – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 4), che inserisce le lettere *t-bis*) e *t-ter*) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003 – hanno mero carattere descrittivo e, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore onere per gli enti interessati;

rilevata la necessità di riferire la seconda parte della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, relativa ai soggetti pubblici interessati, alle disposizioni del presente decreto, anziché del medesimo articolo 3,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: del presente decreto ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur concordando con la relatrice e la rappresentante del Governo sul fatto che le disposizioni del provvedimento in esame non comporteranno oneri diretti per il bilancio dello Stato, esprime preoccupazione rispetto ai maggiori oneri che le

regioni saranno chiamate a sostenere per adeguare i propri Piani dei rifiuti a seguito del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero.

Ylenja LUCASELLI (FDI), concordando con l'onorevole Comaroli, ritiene che il probabile aumento dell'impegno economico delle regioni avrà sicuramente riflessi sul piano finanziario. Pertanto, ritiene opportuno che il Governo proceda ad ulteriori approfondimenti in modo da escludere che dal provvedimento derivino oneri per la finanza pubblica.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel ricordare che anche nelle regioni più virtuose il 20 per cento dei rifiuti non viene riciclato, dubita del fatto che il provvedimento in esame non sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto del fatto che le disposizioni del provvedimento potrebbero comportare per le regioni oneri relativi alla costruzione di adeguati impianti di smaltimento dei rifiuti.

Andrea MANDELLI (FI), associandosi agli interventi precedenti, ritiene difficile escludere *a priori* la neutralità finanziaria del provvedimento in esame. Crede, pertanto, sia necessario che il Governo svolga un approfondimento più circostanziato sullo schema di decreto legislativo in esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi agli interventi precedenti, chiede alla sottosegretaria Guerra di chiarire se il Governo ha già concordato con le regioni gli aspetti organizzativi relativi alle previsioni del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente di aver già risposto a talune questioni sollevate dagli interventi dei commissari. In proposito, ribadisce che il provvedimento reca disposizioni di carattere ordinamentale, procedimentale e organizzatorio, che ineriscono a competenze ordinariamente attribuite alle pubbliche amministrazioni. Sottolinea, inoltre,

che lo schema di decreto legislativo è stato adottato dal Governo in attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che fissa determinati obiettivi rispetto alle percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica. Tuttavia, considerati gli interventi precedenti, accoglie la richiesta di un maggiore approfondimento da parte del Governo sulla eventualità di nuovi o maggiori oneri a carico delle regioni derivanti dal provvedimento in esame.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, concorda con la rappresentante del Governo sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento sullo schema di decreto legislativo in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Atto n. 169.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che è stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, in base agli elementi di chiarimento forniti dal Governo nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 169);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/851 sono stati definiti con un maggior dettaglio l'ambito di applicazione e le finalità del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di renderlo coerente con gli indirizzi europei volti allo sviluppo dell'economia circolare;

tali specificazioni quindi, rendendo maggiormente esplicito quanto già previsto dalla legislazione vigente, non comportano alcun ulteriore onere a carico delle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento e quindi della finanza pubblica;

l'articolo 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, che definisce i requisiti minimi dei regimi di responsabilità estesa del produttore, è volto a garantire – anche attraverso l'obbligo di copertura dei costi di gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato direttamente in capo al produttore – un supporto gestionale ed economico alle amministrazioni pubbliche competenti che devono garantire il servizio di raccolta nel proprio territorio;

il produttore è pertanto obbligato a farsi carico dell'organizzazione del sistema di raccolta dei propri prodotti giunti a fine vita, anche attraverso forme di raccolta alternative, al fine di intercettare anche quei rifiuti che allo stato attuale sfuggono al circuito di raccolta gestito dal servizio pubblico;

la funzione di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità

estesa è assegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente che, all'articolo 206-bis, comma 1, lettera *g-quinquies*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, affida l'attività di controllo al predetto Ministero e ne addebita i relativi costi ai sistemi collettivi;

tuttavia, poiché nell'attuale formulazione all'articolo 206-bis, comma 6, manca un richiamo al citato articolo 178-ter, che consenta di addebitare ai sistemi collettivi i costi relativi alla predetta attività di controllo, appare necessario apportare le opportune correzioni al medesimo articolo 206-bis;

le modifiche introdotte agli articoli 181 e 182-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del presente provvedimento, in materia, rispettivamente, di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nonché di rifiuti organici, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

infatti, le modifiche introdotte al citato articolo 181 prevedono misure di natura ordinamentale e non economica, nell'ambito delle quali gli enti preposti riorganizzeranno l'attività di gestione dei rifiuti, indirizzandola alle nuove indicazioni della direttiva che, più che puntare sulla raccolta differenziata, praticata già da molti anni sul territorio nazionale, mirano a nuove forme di gestione;

per altro, il comma 2 del predetto articolo 181 pone in capo ai produttori il compito di attivare tutte le azioni necessarie affinché si possano attuare le misure per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di loro competenza;

inoltre, le disposizioni che riguardano l'incentivazione del riciclaggio, del compostaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici e dell'utilizzo dei prodotti ottenuti, di cui al nuovo testo del citato articolo 182-ter del decreto legislativo

n. 152 del 2006, seppur di maggior dettaglio, risultano analoghe a quelle già previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del testo vigente dello stesso articolo 182-*ter*;

il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 14, del presente provvedimento, risulta formalmente istituito ma non ancora operante, in mancanza del decreto regolamentare che ne definisca funzionalità e organizzazione;

le risorse attribuite al predetto Registro dall'articolo 6, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 135 del 2018, pari a 1,61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, risultano pertanto ancora disponibili, mentre i contributi a carico degli operatori previsti per l'annualità 2020 – in assenza della quantificazione degli oneri, da definire con il richiamato decreto regolamentare – non sono stati ancora richiesti agli operatori stessi;

l'interoperabilità del citato Registro con i sistemi gestionali delle imprese non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi costi risultano essere previsti all'interno dei costi ordinari di gestione del medesimo Registro, che sono finanziati con i contributi a carico degli operatori;

analoghe considerazioni valgono con riferimento al Registro nazionale dei produttori previsto dall'articolo 178-*ter*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, che condivide con il Registro elettronico la medesima banca dati anagrafica;

la piattaforma MonitorPiani è stata realizzata per agevolare le comunicazioni tra le regioni, le province autonome e il MATTM, ai fini della rendicontazione all'Unione europea riguardo all'adozione o alla revisione dei piani di gestione regionali e all'attuazione delle misure previste dai piani stessi;

attraverso le modifiche introdotte dall'articolo 2 del presente provvedimento

all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stato previsto che la predetta piattaforma rappresenti l'unico mezzo di trasmissione dei Piani regionali e dell'attuazione delle misure previste dai Piani stessi al MATTM, per garantire uniformità di raccolta dei dati;

nel corso dell'utilizzo della citata piattaforma saranno realizzate nuove sezioni o aree riservate, nel numero che sarà richiesto, e saranno inseriti collegamenti telematici con tutte le banche dati di interesse dei fruitori della piattaforma stessa;

le suddette attività saranno svolte dall'Albo nazionale gestori ambientali nell'ambito del supporto alle attività della competente direzione generale del MATTM e non comporteranno, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4 dell'articolo 178-*ter* e al presente articolo ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) esprime perplessità sull'addebito a carico dei sistemi collettivi dei costi relativi alla funzione di vigilanza e di controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa. In proposito, evidenzia che i produttori, gravati da maggiori spese, non potranno fare altro che scaricarle sul prezzo della merce e, quindi, sui consumatori. Ritiene, pertanto, opportuno prevedere un monitoraggio della misura proposta.

Claudio BORGHI, *presidente*, replicando all'onorevole Garavaglia, fa presente che la questione da lui sollevata riguarda la Commissione di merito, in quanto la Commissione bilancio si esprime esclusivamente relativamente agli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti sottoposti al suo parere.

Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Garavaglia, ritiene doveroso sottolineare che i costi relativi alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa verranno scaricati sui consumatori.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il rilievo contenuto nella proposta di parere testé formulata è volto semplicemente ad esplicitare meglio quanto già previsto dal provvedimento in esame.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, concordando con il relatore, fa presente che il rilievo formulato nella proposta di parere è volto a chiarire che dal provvedimento in esame non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Atto n. 177.

(Rilievi alle Commissioni I e IX).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, relativamente alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella

seduta precedente, chiarisce che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono idonee a fronteggiare anche gli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6.

Ritiene necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12.

Inoltre, in considerazione del contenuto dello stesso articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene necessario riformulare la rubrica del medesimo articolo 12.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Atto n. 177);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono idonee a fronteggiare anche gli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6;

appare necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12;

inoltre, in considerazione del contenuto dello stesso articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformulare la rubrica del medesimo articolo 12;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria;

sostituire le parole: Dal presente decreto non derivano con le seguenti: Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	119

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente. C. 1501 Gusmeroli (<i>Esame e rinvio</i>)	114
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio scorso.

Raffaele TRANO, *presidente*, rammenta che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 20 luglio e che pertanto la Commissione dovrà esprimersi entro la mattina di domani, giovedì 16 luglio.

Invita quindi il relatore a formulare una proposta di parere.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta per compiere un ulteriore approfondimento.

Raffaele TRANO, *presidente*, preso atto della richiesta del collega Buratti, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.16, è ripresa alle 13.25.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA informa la Commissione che sul provvedimento l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane hanno formulato alcune osservazioni, contenute in due distinte note che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente.

C. 1501 Gusmeroli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che è assegnata alla Commissione la proposta di

legge Crosetto C. 1061, vertente sullo stesso argomento oggetto della proposta di legge in esame; riterrebbe pertanto opportuno procedere all'abbinamento delle due proposte.

Claudia PORCHIETTO (FI) segnala a sua volta la proposta di legge Brunetta C. 969, che verte sul medesimo argomento e della quale chiede l'abbinamento.

Raffaele TRANO, *presidente*, si riserva di verificare i contenuti delle due citate proposte di legge, ai fini del loro abbinamento.

Marco OSNATO (FDI) non comprende la necessità di procedere con tale fretta; avrebbe ritenuto preferibile – anche per un più ordinato svolgimento dei lavori della Commissione – iniziare ad esaminare congiuntamente le tre proposte di legge richiamate.

Raffaele TRANO, *presidente*, ribadisce la necessità di verificare, prima di procedere all'abbinamento, i contenuti delle proposte di legge testé richiamate. Ove vertessero sulla stessa materia, l'abbinamento sarà disposto d'ufficio sin dalla prossima seduta dedicata al provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, rammenta che la proposta di legge C. 1501, presentata da tutti i deputati del gruppo della Lega in Commissione Finanze e della quale la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, è volta ad istituire una imposta sostitutiva, cd. *flat tax*, con un'aliquota unica pari al 15 per cento, da applicare al reddito incrementale ovvero alla parte aggiuntiva di reddito prodotto rispetto all'anno precedente.

Ricorda, inoltre, che tale iniziativa legislativa parte da un assunto, noto a tutti: il reddito sommerso, al di là delle stime, è altissimo. Basti pensare che in base ai dati in possesso del MEF il 95 per cento degli italiani avrebbe un reddito compreso tra zero e 50.000 euro. Sono dati relativi

all'anno 2016 ma con ogni probabilità sono molto simili a quelli relativi al 2017 e al 2018.

Da diversi anni si discute di lotta all'evasione e si cerca di contrastarla con una serie di interventi: attraverso il sistema delle deduzioni fiscali, che cerca di creare un conflitto di interessi tra chi deduce il costo e chi deve emettere il documento giustificativo del costo stesso; mediante i controlli incrociati, come lo spesometro e la fattura elettronica, nonché il blocco delle compensazioni fiscali; con la cosiddetta legge « manette agli evasori » (legge n. 516 del 1982), approvata negli anni Ottanta per incentivare la dichiarazione dei redditi posseduti.

Evidenzia come, nel corso degli anni, per finanziare le continue necessità del sistema della spesa corrente pubblica statale, sia aumentata anche la tassazione, raggiungendo aliquote che scoraggiano l'emersione del sommerso e, anzi, lo alimentano.

Il progetto di riduzione delle imposte della Lega, denominato *flat tax*, è stato avviato, per il momento, solo in favore delle piccole imprese individuali e dei professionisti, ma dovrebbe essere esteso a tutti i contribuenti. Lo scopo della presente proposta di legge è quello far emergere il reddito imponibile per consentire, al termine di un triennio, l'applicazione della *flat tax* a tutti i contribuenti.

Evidenzia come in questi mesi si senta spesso parlare della necessità di procedere ad una ampia riforma fiscale, con particolare riferimento all'IRPEF. Fa presente, tuttavia, che la radicale riforma dell'IRPEF approvata nel 1973 fu il frutto di 8 anni di approfondimento. Tale riforma non prevedeva un sistema tributario particolarmente complesso, ma gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno dato vita ad una normativa abnorme e spesso incomprensibile per il contribuente.

Oggi si pensa di approvare una riforma in soli sei mesi e ciò è evidentemente impossibile, se si vuole procedere ad una organica e ragionata revisione della materia.

Sottolinea quindi la significativa distanza esistente tra la proposta di legge presentata dalla Lega e quella presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia; la prima infatti è un provvedimento articolato, dove vi è anche un'attenzione alla *compliance* – visto che il contribuente che dichiara un incremento di reddito del 10 per cento può evitare gli accertamenti del fisco –, mentre la seconda si limita a prevedere una delega al Governo.

Nel dettaglio, l'articolo 1, al comma 1, istituisce l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente, denominata « imposta IrpefIresPlus », che integra l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES) previste dal Testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 2 stabilisce che tale imposta sostitutiva si applichi a tutti i redditi e ai soggetti già sottoposti all'IRPEF e all'IRES.

L'articolo 2 stabilisce che l'aliquota dell'imposta IrpefIresPlus è pari al 15 per cento ed è sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e delle relative addizionali regionali e comunali.

L'articolo 3, comma 1, prevede che tale imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020 sui redditi conseguiti nell'anno 2019. Si tratta naturalmente di una decorrenza che era congrua nel momento in cui è stata depositata la proposta di legge (gennaio 2019) – come anche gli ulteriori riferimenti temporali contenuti in questo articolo – e che dovremo aggiornare.

Il comma 2 stabilisce che la base imponibile dell'imposta è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, rivalutato in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul costo della vita per lo stesso anno, ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'IRPEF o all'IRES.

Il comma 3 dispone che, per il primo anno di applicazione, l'imposta si applica ai contribuenti il cui reddito relativo al-

l'anno 2019 sia superiore a quello dichiarato relativo all'anno precedente (2018).

L'articolo 4 chiarisce che per gli anni 2021 e 2022 la base imponibile dell'imposta IrpefIresPlus è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato rispettivamente nei due anni precedenti (2020 e 2021), rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per i medesimi anni.

L'articolo 5 stabilisce che gli oneri deducibili e le detrazioni previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi possono essere utilizzati ai fini del calcolo dell'imposta IrpefIresPlus o utilizzati ai fini della compensazione o del rimborso, se il loro ammontare complessivo è superiore a quello dell'imposta IrpefIresPlus dovuta.

L'articolo 6 dispone che i versamenti dell'imposta IrpefIresPlus sono effettuati con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'IRPEF e per l'IRES in sede di dichiarazione dei redditi, mediante presentazione del modello unico o del modello 730.

L'articolo 7 stabilisce che sull'incremento di reddito soggetto all'imposta, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4, non sono dovuti, in deroga alla normativa vigente, i contributi previdenziali e assistenziali. Rimane ferma, tuttavia, la possibilità di optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volontaria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.

L'articolo 8 stabilisce un limite di conformità presunto del reddito dichiarato pari al 10 per cento di incremento rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente. Qualora sia raggiunto tale limite, non si fa luogo ad accertamenti fiscali.

In particolare, la norma dispone che qualora la base imponibile di cui all'articolo 3 per il primo anno, e all'articolo 4 per i successivi due anni, superi il reddito lordo dichiarato, comprensivo degli oneri deducibili, dell'anno 2019, rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per il medesimo anno, di una percentuale pari al 10 per cento, il reddito è considerato conforme e non accertabile. La norma fa salvi, comunque, i casi in cui

l'evasione o il mancato reddito dichiarato determinino l'esistenza di reati penali di natura fiscale, di mancata dichiarazione di redditi esteri o di altri reati penali previsti dalla normativa fiscale e dalla legislazione vigente.

L'articolo 9, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi in quanto compatibili.

Il comma 2 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dell'imposta IrpefIresPlus.

In conclusione, la proposta di legge in esame si prefigge i seguenti obiettivi:

1) garantire l'attuale gettito dell'IRPEF e dell'IRES senza incidere in modo negativo sul bilancio dello Stato e sulla progressività di tali imposte;

2) garantire la naturale crescita del gettito almeno per ciò che riguarda l'adeguamento delle entrate agli indici dell'ISTAT;

3) spingere all'aumento dei redditi dichiarati in quanto, oltre un determinato livello di reddito, l'aliquota massima dell'IRPEF (43 per cento), sommata a quella dell'IRAP e ai contributi all'INPS, spinge all'evasione;

4) prevedere un periodo sperimentale di tre anni in cui far emergere il reddito sommerso stimato da molti centri di studio in oltre 100 miliardi di euro per la sola IRPEF e permettere il passaggio graduale dalle attuali aliquote progressive dell'IRPEF alla *flat tax* del 15 per cento;

5) contribuire alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'IVA per il biennio 2020-2021 in attesa della crescita economica che comporterebbe un aumento del gettito dell'IVA;

6) non prevedere alcun « disequilibrio » per quanto concerne il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali dell'IRPEF;

7) non determinare alcuna perdita di gettito per gli enti locali perché solo l'incremento del reddito è esente da addizionali;

8) non determinare alcuna perdita per l'INPS perché i redditi soggetti alla contribuzione in favore dell'Istituto sono stabilizzati e i contributi sono rivalutati;

9) intervenire su uno dei difetti del sistema forfetario (mini *flat tax*) di determinazione del reddito delle piccole imprese individuali e dei professionisti, cioè la tendenza di non far crescere il fatturato in prossimità della soglia massima di 65.000 euro o 100.000 euro affinché tale fatturato non debba essere tassato con aliquote superiori al 15 per cento;

10) prevedere un doppio sistema premiale per chi incrementa il proprio reddito dichiarato: drastica riduzione della tassazione (pari al 15 per cento) e fissazione di un limite (+10 per cento annuo) che permetta di evitare i controlli, ad esclusione di eventuali reati fiscali o penali.

Sottolinea, infine, che la presente proposta di legge non comporta oneri per lo Stato.

Esprime, in conclusione, la propria personale soddisfazione per l'avvio dell'*iter* parlamentare della proposta di legge e vede con favore l'abbinamento delle ulteriori proposte di legge sul tema, che potranno arricchire il dibattito. Auspica che possa essere in tal modo avviato un percorso virtuoso che porti ad una efficace e ponderata riforma dell'Irpef, della quale il Paese ha grande bisogno.

Raffaele TRANO, *presidente*, ritiene che il successo di una riforma fiscale risieda in primis nella semplificazione che tale riforma produce, soprattutto nel caso di un sistema tributario come quello italiano, che negli anni è diventato molto complesso e frammentato. In secondo luogo, tale riforma dovrebbe permettere ai contribuenti di conoscere con certezza l'ammontare reale della tassazione cui sono sotto-

posti; evidenza, a titolo di esempio, come il buon funzionamento della cedolare secca sia senz'altro riconducibile alla immediata comprensione dell'ammontare da corrispondere. Giudica positivamente anche l'introduzione di un limite di conformità presunto del reddito dichiarato, che non dà luogo ad accertamenti fiscali e, nello stesso tempo, agevola l'attività dell'Agenzia delle Entrate, riducendo l'attività di accertamento, come è noto particolarmente gravosa.

Un'ultima caratteristica, infine, dovrebbe essere quella di determinare un avvicinamento dei cittadini al fisco, che da parte sua dovrebbe smettere di considerare evasori tutti i contribuenti, sebbene – non si può non ricordarlo – nel nostro Paese il fenomeno dell'evasione fiscale è molto diffuso ed ammonterebbe a 15 miliardi di euro.

Valuta quindi positivamente la proposta di legge in discussione ed auspica che il suo esame, insieme a quello delle ulteriori iniziative legislative sulla materia, possa finalmente condurre ad una riforma organica del sistema di imposizione fiscale.

Umberto BURATTI (PD) considera l'argomento in discussione un argomento di stretta attualità; lo stesso Ministro dell'Economia ha di recente sottolineato la necessità di procedere ad una riforma del sistema fiscale italiano. Rileva tuttavia come la proposta in discussione si limiti ad alcuni parziali interventi, mentre occorrerebbe, a suo avviso, avviare una riflessione più ampia e approfondita al fine di chiarire i principi e la visione complessiva in base ai quali si intende modificare il sistema attuale, che – come notava l'ex-ministro Tremonti, intervistato recentemente dal Corriere della Sera – ha perso negli anni quella linearità che ne aveva caratterizzato l'istituzione, attraverso l'introduzione di innumerevoli regimi forfetari speciali.

Massimo UNGARO (IV) giudica positiva la discussione riguardante l'abbassamento delle aliquote a fronte dell'innalzamento

del reddito; si tratta di una ipotesi da approfondire e che non deve più essere considerata un tabù, anche alla luce dell'esperienza degli Stati Uniti, dove si è rivelata utile a far emergere il sommerso.

Si associa quindi alle considerazioni svolte dal collega Buratti, osservando come la proposta di legge in esame introduca un ulteriore regime speciale che rischia di complicare ancora di più la vita dei contribuenti.

Raffaele TRANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO.

La seduta comincia alle 13.55

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim).

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Michele CALZOLARI, *Presidente dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Giulio CENTEMERO (LEGA) e Davide ZANICHELLI

(M5S), ai quali rispondono Michele CALZOLARI, *Presidente dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim)*, Gianluigi GUGLIOTTA, *Segretario generale dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim)* e Marco TURRINA, *Vicepresidente dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim)*.

Raffaele TRANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim) e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM).

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vincenzo POLIDORO e Giovanni NATALI, *componenti del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Giulio CENTEMERO (LEGA) e Davide ZANICHELLI (M5S), ai quali rispondono Vincenzo POLIDORO e Giovanni NATALI, *componenti del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM)*.

Raffaele TRANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM) e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Osservazioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE

ARTICOLO	PARERE (F: favorevole; S: sfavorevole; VOP: valutazione di ordine politico)	MOTIVAZIONE
Art. 1 Sostegno al reddito degli agricoltori	Vop	<p>L'articolo in esame, al comma 1, prevede che tutte le persone fisiche, iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La disposizione ha carattere interpretativo.</p> <p>Al comma 2, viene previsto che le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.</p> <p>Il comma 3 stabilisce che il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi.</p> <p>Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.</p>

		<p>Sono infine previste modifiche al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.</p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>
<p>Art. 17 Semplificazione in materia di digitalizzazione</p>	<p>Vop</p>	<p>L'emendamento propone, tramite l'inserimento del comma 4-bis nell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD"), di escludere dall'applicazione dello stesso (il quale prevede che: «<i>La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese</i>» - cfr. il comma 1) le «<i>imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>», ossia i «<i>produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1</i> [«<i>prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A</i>»), ndr]».</p> <p>Ferme le valutazioni di ordine politico, si osserva che la proposta non è formulata in modo sufficientemente chiaro, in quanto non viene precisato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se i produttori agricoli esonerati, pur non avendo l'obbligo di utilizzare "esclusivamente" le modalità telematiche, possano comunque farne uso in alternativa a quelle tradizionali; - con quali modalità le pubbliche amministrazioni adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei loro confronti.

<p>Art. 18 Disciplina della lombricoltura</p>	<p>Vop</p>	<p>La disposizione prevede che Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura prevedendo :</p> <p>a) l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;</p> <p>b) che il lombricoltore è titolato ad acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;</p> <p>c) l'articolazione, per la lombricoltura, di quanto richiesto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del DPR n. 917/1986 (TUIR), laddove prevede che sono considerate attività agricole quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali;</p> <p>d) un codice ATECO e una tabella ULA (Unità lavorative in agricoltura) specifici per l'attività in esame;</p> <p>e) un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;</p> <p>f) se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nei Registri relativi, rispettivamente, ai fabbricanti dei fertilizzanti e ai prodotti stessi, di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di poter comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.</p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>
--	-------------------	---

<p>Art. 19 Semplificazione e disciplina in materia di apicoltura</p>	<p>S (con riguardo alla non applicazione degli obblighi di tenuta dei registri di cui all'articolo 18-bis del D.P.R. n. 600/1973 agli allevatori apistici e con riguardo all'inserimento della pappa reale tra i prodotti agricoli assoggettati al regime speciale dell'agricoltura di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>L'articolo contiene diverse disposizioni, anche di natura extrafiscale, in materia di apicoltura.</p> <p>In particolare, si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 5, che inserisce le superfici destinate alla produzione primaria tra quelle sulle quali, per la vendita al dettaglio, nell'ambito dell'azienda agricola, non è richiesta la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; - il comma 6, a mente del quale l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli allevatori apistici; - il comma 7, il quale introduce sanzioni per coloro che non ottemperano agli obblighi di registrazione di inizio attività e di registrazione delle operazioni di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale; - il comma 8, il quale stabilisce che i commi 1 e 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero; - il comma 9, con il quale si intendono apportare le seguenti modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: «12-bis pappa reale o gelatina reale»; b) alla Parte III della Tabella A, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente: «16-bis. pappa reale o gelatina reale»." <p>Al riguardo, si esprime parere sfavorevole, in riferimento alla non applicazione agli allevatori apistici dell'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 18-bis del D.P.R. n. 600/1973, atteso che tale disciplina è dedicata agli imprenditori agricoli che superano i limiti del reddito agrario e, dunque, rappresenta uno strumento che consente all'Agenzia di verificare il rispetto dei limiti stessi (la tenuta di tali registri equivale al superamento dei limiti reddituali).</p>
---	---	--

		<p>Per quanto concerne poi le modifiche che, con il comma 9 dell'articolo in commento, si intendono apportare al D.P.R. n. 633 del 1972, si rappresenta quanto segue.</p> <p>Con riferimento alla proposta di aggiungere il prodotto "pappa reale" tra i prodotti agricoli soggetti al regime speciale dell'agricoltura cui applicare le percentuali di compensazione, si evidenzia che ai sensi del primo comma dell'articolo 34 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 - che trae fondamento dall'articolo 25 della sesta direttiva comunitaria n. 77/388/CEE (ora art. 296 della Direttiva 2006/112/CE) - per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici indicati nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista dall'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.</p> <p>La citata Tabella A, parte I, che comprende diverse voci specificamente attinenti alle attività agricola e ittica, ripropone essenzialmente l'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione e, pertanto, coerentemente, prevede, tra i prodotti agricoli alle cui cessioni applicare le percentuali di compensazione, il solo miele naturale.</p> <p>L'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (versione consolidata), infatti, nell'ambito della definizione di una politica agricola comune, individua i prodotti agricoli che sono elencati nel menzionato allegato I. Tra questi è riportato il miele naturale, ma non anche la pappa reale o altri prodotti apistici. Pertanto, con riferimento a tale punto, si esprime parere sfavorevole.</p> <p>Quanto alla possibilità di applicare l'aliquota del 10 per cento alle cessioni di pappa reale (o gelatina reale), si fa presente che il punto 1) dell'Allegato III della Direttiva 2006/112/CE prevede la possibilità di applicare aliquote ridotte (non inferiori al 5 per cento) in relazione ai "Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi,</p>
	<p>Vop con osservazioni</p>	

	<p style="text-align: center;">Vop con osservazioni</p>	<p><i>piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari".</i></p> <p>Ogni decisione a tal proposito comporta valutazioni di ordine politico.</p> <p>In merito, infine, alle previsioni sanzionatorie, contenute nell'articolo in commento, ferme le valutazioni di ordine politico, si segnala che per le sanzioni ipotizzate («pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro» per chiunque «contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui all'articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale», nonché «sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro» per chi «contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 19» del medesimo decreto), manca qualsiasi indicazione circa il soggetto competente ad irrogarle e a curare il relativo procedimento.</p>
<p>Art. 24 Modifica all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato</p>	<p style="text-align: center;">Vop</p>	<p>La disposizione prevede che all'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni (il quale, nella versione attuale, prevede che: <i>"Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca"</i>), le parole da: <i>«aiuti di Stato»</i> fino alle parole: <i>«ivi compresi gli aiuti»</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>«aiuti di Stato e agli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del reg. (UE) 1407/2013»</i>.</p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>

<p>Art. 25 Semplificazione in materia di pluriattività</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p>Il comma 1 dell'articolo 25 in esame stabilisce che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate in specifici piccoli comuni, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, una serie di lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano.</p> <p>La proposta normativa in esame, al comma 2, prevede che i lavori individuati al comma 1, al ricorrere di presupposti ivi specificati, non siano qualificati "prestazioni di servizi" ai fini fiscali e, pertanto, l'effettuazione degli stessi non determina l'assoggettamento ad imposta.</p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p> <p>Dal punto di vista tecnico, considerata la prevista irrilevanza fiscale, si segnala l'opportunità di specificare se i lavori indicati al comma 1 abbiano carattere tassativo o esemplificativo.</p>
<p>Art. 28 Semplificazioni in materia di indennità di maternità</p>	<p>Vop</p>	<p>L'articolo prevede che le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole in base all'articolo 6, comma 2, del TUIR sono ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 dello stesso decreto e non sono soggette a ritenuta alla fonte.</p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>

<p>Art. 34 Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e per promuovere le esportazioni</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p>La disposizione prevede, al comma 1, la concessione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive anche per i periodi successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (interventi antisismici e/o di riqualificazione energetica).</p> <p>Al comma 2, è disposto che il credito previsto per sostenere il <i>made in Italy</i> (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) sia fruibile anche per il periodo 2020-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le reti di imprese agricole ed agroalimentari, con riferimento alla realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e per le attività e i progetti legati alla implementazione delle esportazioni; - per le imprese che hanno sottoscritto un accordo di Filiera per il settore agroalimentare con una durata temporale di almeno 4 anni. <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p> <p>Con riguardo al disposto di cui al comma 1, occorre valutare l'opportunità della concessione di un credito d'imposta con effetto retroattivo.</p>
<p>Art. 35 Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p>L'articolo in esame, rubricato "credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta", introduce una detrazione dall'imposta lorda in relazione alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2020, per la progettazione, la realizzazione e la installazione di case in legno prefabbricate.</p> <p>Al riguardo, fermo restando che l'introduzione della detrazione in esame implica valutazioni di ordine politico, si evidenziano le seguenti criticità nella formulazione della norma.</p>

		<p>L'articolo è rubricato "credito d'imposta", ma introduce una detrazione e non un credito d'imposta. Non è altresì chiaro l'ambito soggettivo dei beneficiari, facendosi riferimento genericamente al "contribuente" (dovendosi, quindi, ritenere che l'ambito soggettivo non sia limitato alle persone fisiche) e non è chiaro se il valore massimo di 100 mila euro è da riferirsi alla spesa sostenuta o all'ammontare della detrazione. Inoltre, è previsto il rinvio a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale "sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato", al riguardo si rappresenta che sarebbe stato preferibile fare riferimento alle disposizioni applicative della misura nel suo complesso.</p>
<p>Art. 36 Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p>L'articolo, rubricato "Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno", prevede, per le imprese della filiera del legno con sede principale o unità locale nei territori montani di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 601 del 1973, che provvedano alla gestione e alla manutenzione continua dei territori medesimi, una riduzione di nove punti percentuali dell'aliquota di cui all'articolo 77 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).</p> <p>Analogo riduzione di 9 punti percentuali è prevista sulle aliquote di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'imposta del reddito delle persone fisiche attribuibile alle suddette attività.</p> <p>Fermo restando che l'introduzione dell'agevolazione in esame implica valutazioni di carattere politico, si evidenzia che occorre valutare la compatibilità della misura con la disciplina UE in materia di Aiuti di Stato.</p> <p>Si rileva, inoltre, che la rubrica della norma fa riferimento agli "sgravi contributivi", mentre il testo della stessa introduce una riduzione delle aliquote IRES e IRPEF.</p>

<p>Art. 37 Estensione del bonus verde alla realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche</p>	<p>Vop</p>	<p>L'articolo in esame intende modificare la lettera a) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di cd. bonus verde, estendendo tale bonus anche alle cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche. Sotto un profilo tecnico, non si hanno osservazioni di competenza da formulare. La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>
<p>Art. 38 Classificazione catastale fabbricati rurali</p>	<p>Vop</p>	<p>La disposizione incide sui criteri di riconoscimento del requisito di "ruralità" ai fini fiscali degli immobili ad uso abitativo. L'attuale formulazione dell'art. 9, comma 3, lettera e) del D.L. 30/12/1993, n. 557 prevede l'esclusione dal riconoscimento della "ruralità" dei fabbricati ad uso abitativo classificati nelle categorie A/1 e A/8 o aventi caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. La nuova formulazione proposta per la suddetta lettera e) mira ad escludere dalla possibilità di riconoscimento della "ruralità" solo gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La disposizione, inoltre, è volta ad allineare i criteri per escludere il riconoscimento della "ruralità" dei fabbricati ad uso abitativo con quelli già previsti per l'esclusione di determinate agevolazioni in materia di imposta di registro e di IVA.</p>
<p>Art. 40 Semplificazione in materia di fatturazione</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p>Con l'articolo in commento, si intende modificare l'articolo 34, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimendo, all'interno dello stesso, il riferimento all'ultimo periodo del precedente comma 7. In altre parole, si propone di applicare le disposizioni dell'intero comma 7 di tale articolo (a mente del quale: «I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della</p>

<p>Art. 43 Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p><i>fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo») «ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari».</i></p> <p>Nella sostanza, qualora il produttore agricolo abbia optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, il momento impositivo per le cessioni di prodotti agricoli e ittici alle cooperative e ai soggetti indicati nell'articolo 34, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 sarebbe sempre il versamento del relativo prezzo (e non l'ordinaria consegna dei beni se precedente).</p> <p>Al riguardo, evidenziato che la modifica proposta reca un'eccezione ai criteri individuati dall'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 sull'effettuazione delle operazioni – nonché alle disposizioni europee cui lo stesso ha dato attuazione nel nostro ordinamento – si osserva che la stessa costituisce un'agevolazione la cui concessione è rimessa alle valutazioni degli organi politici.</p>
		<p>L'articolo prevede l'aggiornamento, ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze, della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.</p> <p>La disposizione in commento implica valutazione di ordine politico.</p> <p>Al riguardo, si osserva che la tabella allegata al D.M. in oggetto contiene attività (quali la produzione di grappa, la produzione di vini, la produzione di sidro e altri vini a base di frutta, la lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele), per molti versi, analoghe a quelle oggetto della proposta in analisi.</p>

<p>Art. 44 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986</p>	<p>Vop</p>	<p>L'articolo propone di modificare l'articolo 32, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, aggiungendo dopo le parole: «<i>l'allevamento di animali</i>», le seguenti: «<i>, in proprietà o di terzi</i>».</p> <p>La proposta implica valutazioni di ordine politico.</p>
<p>Art. 45 Esonero IVA zone agricole svantaggiate</p>	<p>Vop</p>	<p>Con la disposizione in esame, si intende aggiungere all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633 del 1972, il seguente comma:</p> <p><i>“a) ai produttori agricoli di cui al comma 2 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre del 1972, con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10.000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/CEE e s.m.i., si applica il regime di esonero di cui al comma 6 del DPR 633/72”.</i></p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>
<p>Art. 46 Equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali</p>	<p>S</p>	<p>Con la disposizione in esame, si intende estendere l'aliquota IVA del 4 per cento alle operazioni aventi ad oggetto l'orzo destinato alla semina, nonché le semole di orzo.</p> <p>Secondo la disciplina vigente, l'aliquota IVA dei prodotti sopra richiamati è prevista nella misura del 10 per cento.</p> <p>In base agli articoli 98 e 99 della Direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte, <i>“unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III”</i>. Fuori dalle ipotesi sopra richiamate, in base all'articolo 110 della Direttiva, agli Stati membri è consentito continuare ad applicare un'aliquota IVA ridotta solo quando la stessa fosse già in vigore prima del 1° gennaio 1991 (cd. clausola <i>“stand still”</i>).</p>

		<p>L'introduzione della disposizione proposta comporterebbe, quindi, un ampliamento dell'ambito applicativo dell'aliquota del 4 per cento, non consentito dalla disciplina unionale.</p> <p>Al riguardo, si esprime, pertanto, parere sfavorevole.</p>
<p>Art. 47 Disposizioni in materia di Iva sui servizi di impollinazione</p>	<p>Vop</p>	<p>Con la norma in commento (<i>"Disposizioni in materia di Iva sui servizi di impollinazione"</i>), si intende estendere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, in misura pari al 10 per cento, al "servizio di impollinazione", tramite introduzione del n. 16-bis) nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.</p> <p>Al riguardo, si osserva che il punto 11) dell'Allegato III della Direttiva 2006/112/CE prevede la possibilità di applicare aliquote ridotte, ai sensi dell'articolo 98 della medesima Direttiva, a <i>"cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzati per la produzione agricola (...)"</i>.</p> <p>L'introduzione della disposizione in esame implica, pertanto, valutazioni di ordine politico.</p>

OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

In merito all'articolo 23, comma 3 dello schema normativo in esame si rappresenta quanto segue. Tale disposizione prevede l'estensione del campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ricomprendendovi anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Al riguardo, si fa presente che l'impiego agevolato di carburanti in lavori agricoli, previsto dal suddetto punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, fissa aliquote di accisa ridotte per benzina (49 per cento dell'aliquota ordinaria) e gasolio (22 per cento dell'aliquota ordinaria), ed è disciplinato dal regolamento, adottato con decreto ministeriale n. 454 del 2001, che detta le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale.

Ciò posto si osserva che la disciplina in materia di reti di impresa è stata ampiamente rimaneggiata dal legislatore, il quale nei ripetuti interventi integrativi e modificativi del testo attualmente vigente, si è interessato di reti anche con specifico riferimento al settore dell'agricoltura. Infatti, con l'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014, è stata introdotta nel settore agricolo una disciplina *ad hoc*: la rete agricola.

Lo strumento contrattuale in esame risponde sostanzialmente all'esigenza di favorire i processi di aggregazione e coo-

perazione fra le imprese agricole, attraverso una fattispecie contrattuale che consente l'integrazione delle rispettive attività, anche al fine di promuovere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore, la capacità innovativa e la competitività dell'imprenditorialità agricola.

Fermo quanto precede si deve osservare che l'attuale disciplina concernente il vantaggio fiscale sui carburanti utilizzati nel settore agricolo impone che l'attività posta in essere dai soggetti che beneficiano dell'agevolazione sia riconducibile alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 oltre che, tali attività siano esercitate su fondi di cui l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità. Peraltro il meccanismo di riconoscimento dell'agevolazione in parola che avviene per il tramite degli Uffici UMA regionali (utenti motori agricoli), prevede che i predetti Uffici della regione riconoscano su istanza di parte i quantitativi di carburante ammessi a beneficio previa valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente. Di tal che, fermo restando che l'estensione di un regime di imposta agevolato, costituisce una valutazione discrezionale rimessa all'autorità politica, si ritiene che nella pratica applicazione della misura in argomento potrebbe risultare complesso individuare tra gli associati nel contratto di rete agricola che operano come un unico soggetto aggregato le caratteristiche dei singoli retisti e per l'effetto valutare per ognuno di essi la sussistenza o meno dei requisiti per accedere al beneficio in commento.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la definizione di nuove classi di corsi di laurea a orientamento professionale. Atto n. 183 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*)

133

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale recante la definizione di nuove classi di corsi di laurea a orientamento professionale.

Atto n. 183.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto ministeriale in titolo, che istituisce tre nuove classi di laurea ad orientamento professionale, individuando per ciascuna gli obiettivi formativi qualificanti.

Ricorda, per inquadrare lo schema di decreto nella sua cornice normativa, che – in base all'articolo 4 del regolamento di

cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – i corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza. Le classi sono individuate da decreti ministeriali. Ricorda anche che le università rilasciano titoli di laurea (L) di durata triennale e titoli di laurea magistrale (LM). Lo schema di decreto in esame prevede nuove classi di laurea (L) e più precisamente tre classi di laurea a orientamento professionale. Si tratta in particolare delle seguenti: L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, riferita al settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali; L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, riferita ai settori agrario, alimentare e forestale; e L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione. Per i possibili sbocchi professionali di ciascuno di questi percorsi formativi, rinvio ai chiarimenti forniti dal Governo con le schede allegate all'atto.

Ricorda che, con i decreti ministeriali n. 987 del 2016 e n. 6 del 2019, era stato previsto che negli anni accademici scorsi le università potessero attivare, all'interno di classi di laurea esistenti, corsi di laurea sperimentale a orientamento professionale, a numero chiuso, per la formazione

di figure con competenze riconducibili ad esigenze del mercato del lavoro. Successivamente il Ministero ha istituito una Cabina di regia nazionale per l'armonizzazione e il coordinamento dell'offerta formativa del sistema di istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti, con l'obiettivo di creare un sistema professionalizzante articolato in due ambiti distinti: l'uno universitario e l'altro facente capo all'istruzione tecnica superiore. Lo schema di decreto in esame istituisce a regime – non più quindi in forma sperimentale – nuove classi di laurea ad orientamento professionale nei settori anzidetti.

Riferisce che sullo schema di decreto in esame sono stati acquisiti i pareri di numerosi organismi pubblici e privati, tra cui il Consiglio universitario nazionale (CUN); il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Segnala che il provvedimento è stato predisposto a seguito di una richiesta della CRUI e sulla base di una proposta del CUN. Il CUN aveva proposto di definire anche un'altra classe a orientamento professionale, denominata Professioni tecniche para-veterinarie, ma il Ministero della salute e la Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI) hanno espresso parere contrario, ritenendo necessario che sia prima istituita la corrispondente figura sanitaria. Di conseguenza, il Ministero dell'università e della ricerca non ha previsto questa nuova classe di laurea nello schema in esame.

La relazione di accompagnamento del Governo precisa che l'istituzione delle nuove classi di laurea costituisce il presupposto per procedere a interventi normativi che definiscano la valenza dei titoli ai fini dell'esercizio della professione. In particolare sarà necessaria una modifica della normativa vigente in materia di classi di laurea che danno titolo all'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico, ge-

ometra, perito agrario e perito industriale (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55). Si potrà inoltre valutare – si legge nella relazione – la possibilità di rendere i titoli in questione direttamente abilitanti, come richiesto anche dalla CRUI.

Venendo al contenuto dello schema di decreto, precisa che esso si compone di 10 articoli e di un allegato che costituisce parte integrante dell'atto.

L'articolo 1, nel definire le classi dei corsi di laurea a orientamento professionale di cui si è detto, precisa che il provvedimento si applica a tutte le università statali e non statali, escluse le università telematiche. L'esclusione è motivata dal fatto che i corsi prevedono attività laboratoriali, di tirocinio e pratiche. Le università possono procedere all'istituzione e all'attivazione dei corsi di laurea afferenti alle nuove classi di laurea a orientamento professionale previo apposito accreditamento iniziale.

L'articolo 2 demanda ai regolamenti didattici di ateneo l'individuazione delle strutture didattiche competenti, anche inter-ateneo, per l'attivazione e la gestione dei corsi. Il numero minimo di docenti di riferimento appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di base è 5, di cui almeno 3 devono essere a tempo indeterminato. Si conferma quindi quanto già disposto per i corsi di laurea ad orientamento professionale sperimentali.

L'articolo 3 dettaglia i crediti formativi universitari (CFU) che possono essere attribuiti alle varie attività, introducendo una disciplina parzialmente diversa da quella prevista per le classi delle lauree universitarie. I 180 CFU che caratterizzano il triennio sono ripartiti nel modo seguente: almeno 48 sono riservati alle attività formative di base e caratterizzanti e alle attività affini o integrative; almeno 48 sono riservati alle attività laboratoriali alle quali non sono associati settori scientifico-disciplinari; almeno 48 sono per le attività di tirocinio, da svolgere presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati (tra cui quelli del terzo settore),

ordini o collegi professionali, con l'affiancamento di figure *tutor* interne alle strutture; almeno 3, infine, sono riservati alle attività formative scelte dallo studente. È consentita l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti (comma 6). I corsi di laurea a orientamento professionale devono prevedere anche attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza di almeno una lingua straniera. I corsi in questione possono essere erogati solo in modalità convenzionale, ferma la possibilità di adoperare tecnologie telematiche. Le attività formative devono essere progettate specificamente per questi corsi, non essendo consentito mutuare le attività di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale.

L'articolo 4 dispone che – considerata la previsione di attività laboratoriali e tirocini – i corsi in questione sono a numero programmato locale. A differenza di quanto stabilito per gli attuali corsi di laurea ad orientamento professionale sperimentali, il decreto in esame non fissa un limite massimo di studenti, ma demanda alle università di stabilire tale limite, parametrandolo alla disponibilità di tirocini, alla capienza dei laboratori e alle esigenze del mondo del lavoro. Nei propri manifesti degli studi, gli atenei devono esplicitare che l'iscrizione ad una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per i laureati nei corsi a orientamento professionale.

In base all'articolo 5, per ciascun corso di laurea a orientamento professionale deve essere stabilito l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative. Il percorso formativo deve assicurare un numero di CFU idoneo ad acquisire i contenuti indispensabili per tutti i corsi della classe di laurea. Non possono essere previsti più di 20 esami o verifiche di profitto. In caso di prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con le modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo e nei rego-

lamenti didattici dei corsi di studio. Per il conteggio dei 20 esami o verifiche di profitto si considerano le attività formative: di base; caratterizzanti; affini o integrative; e autonomamente scelte dallo studente.

L'articolo 6 prevede che per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo stabiliscano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa come pure l'intervallo in cui deve ricadere il numero di CFU da assegnare agli ambiti disciplinari, in conformità con il numero minimo di crediti previsto. Il regolamento (didattico) del corso di laurea a orientamento professionale deve identificare, in linea con il regolamento didattico di ateneo, per ciascun curriculum, il numero intero di crediti da assegnare a ognuno degli ambiti disciplinari e i settori scientifico-disciplinari da attivare. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera. Nel definire gli ordinamenti didattici, le università devono specificare gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi utilizzando il sistema di descrittori adottato in sede europea e individuando eventualmente gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

C'è poi una disciplina del riconoscimento dei crediti, che prevede le ipotesi di trasferimento di uno studente da un corso di laurea a orientamento professionale a un altro o da un'università all'altra; di trasferimento tra corsi di laurea della medesima classe; di trasferimento di uno studente da un corso erogato da un ITS a un corso di laurea a orientamento professionale.

L'articolo 7 ribadisce quanto previsto a legislazione vigente in merito al fatto che i CFU dei corsi di laurea a orientamento professionale devono corrispondere a 25 ore di impegno medio per studente.

I regolamenti didattici di ateneo determinano per ciascun corso di laurea a orientamento professionale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre

attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, quali ad esempio le attività laboratoriali e i tirocini. È precisato che gli studenti che maturano tutti crediti necessari per la laurea possono conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Secondo l'articolo 8, le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe di laurea ad orientamento professionale. Non possono essere previste denominazioni che facciano riferimento a *curricula*, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. Le università rilasciano, oltre al diploma, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

In base all'articolo 9, i corsi di laurea a orientamento professionale sperimentali attivati in base ai citati decreti n. 987 del 2016 e n. 6 del 2019 con contenuti e sbocchi analoghi a quelli delle nuove classi previste dallo schema in discussione sono disattivati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Non possono essere attivati nuovi corsi sperimentali negli ambiti delle stesse classi. Le università devono assicurare agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il titolo. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea a orientamento professionale sperimentali possono optare per il trasferimento ai corsi delle nuove classi, con il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati.

L'articolo 10 prevede che, nel primo triennio di applicazione, le modifiche tecniche alla tabella delle attività formative

indispensabili siano adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) esprime l'avviso che non si possa liquidare in una sola breve seduta un tema importante come quello affrontato dall'atto in esame, con il quale si intende fornire una risposta attesa da tempo sia dagli studenti e dalle loro famiglie, sia dal mondo del lavoro. Ricorda che l'istituzione dei corsi di laurea ad orientamento professionale è avvenuta, a livello sperimentale, con decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, modificato solo due mesi dopo la sua emanazione per evitare ogni eventuale conflittualità tra i percorsi istituiti e quelli già assicurati dagli istituti tecnici superiori. Ritiene che, per correttezza di rapporti istituzionali, sarebbe opportuno che il Governo riportasse al Parlamento i risultati della sperimentazione e riferisse sui nuovi corsi avviati, in modo da consentire un dialogo e un confronto su quei risultati.

Passando poi al tema dell'abilitazione, evidenzia l'opportunità di prevedere, contestualmente all'istituzione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale, che i titoli conseguiti al termine dei percorsi di studio abbiano valore abilitante. Sottolinea, quindi, criticamente la mancanza di un'indicazione su un possibile sbocco nell'attività libero-professionale per i laureati della nuova classe di laurea L-P02 (Professioni tecniche, agrarie, alimentari e forestali): sbocco invece previsto per i laureati delle altre due classi nuove.

Valentina APREA (FI), nell'apprezzare le considerazioni del deputato Toccafondi, esprime preoccupazione per il rischio di uno sbilanciamento, nel segmento di formazione professionalizzante, a favore del percorso accademico e a scapito di quello degli istituti tecnici superiori, che finora hanno assicurato al tessuto produttivo figure professionali adeguate per le nuove competenze richieste dal mercato, garantendo sbocchi occupazionali del 100 per cento, a volte anche prima del completa-

mento del percorso di studi. Esprime inoltre il timore che, a seguito del distacco del Ministero dell'università da quello dell'istruzione, possa verificarsi una sorta di assalto del sistema delle università al settore professionalizzante, che avrebbe il risultato di depotenziare i percorsi di formazione professionale non universitari. Auspica quindi che non si verifichi un disimpegno, da parte del Ministero dell'istruzione, sul versante degli ITS, che, al contrario, meritano di essere sostenuti.

Ciò premesso, tenuto conto che il provvedimento in esame, certamente e positivamente innovativo, giunge in un momento in cui è necessario, anzi urgente, accelerare sui percorsi professionalizzanti – perché i titoli professionali rilasciati dagli atenei sono riconosciuti e richiesti dal mercato europeo – il suo gruppo non si pronuncerà in senso contrario all'atto in titolo, ma si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere, quando sarà formulata, in attesa di conoscere gli sviluppi che il Governo ha in animo di imprimere all'intero settore della formazione professionale.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, ritenendo necessario ascoltare tutti i suggerimenti che potranno giungere dal dibattito, si riserva di formulare la sua proposta di parere in un secondo momento.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime apprezzamento per il dibattito svoltosi nel quale sono stati messi a fuoco diversi aspetti interessanti. Rispondendo ai dubbi sollevati dalla deputata Aprea, riferisce che i nuovi percorsi,

di livello universitario e di competenza del Ministero dell'università, non entreranno in conflitto con i percorsi professionalizzanti degli ITS, di competenza invece del Ministero dell'istruzione: i primi dovranno piuttosto arricchire la formazione professionale nella fase post-diploma, garantendo la cosiddetta « terza gamba » dell'istruzione, che oggi è ancora solo parzialmente offerta proprio dagli ITS. Nel precisare che il decreto in esame riguarda soltanto percorsi di studio universitari già oggetto della fase sperimentale, osserva che sarà sempre possibile procedere a nuove ulteriori sperimentazioni, in base alle esigenze che perverranno da parte dei vari ordini. Il passo successivo sarà quello di prendere in considerazione la possibilità di conferire valore abilitante alle lauree, in un contesto normativo adeguato e armonizzato.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, rilevato che vi sono diversi iscritti a parlare, ricorda che la VII Commissione è convocata, alle ore 14, in seduta riunita con la IX Commissione, per il seguito dell'esame delle proposte di legge C. 1056 e abbinate, che non può essere rimandato in quanto le proposte sono iscritte nel calendario dei lavori di Assemblea a partire da lunedì. Avverte quindi che la presidenza scriverà al Presidente della Camera per chiedere di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento. Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
AVVERTENZA	143

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 Gallinella.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura, sul testo della proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti ammi-

nistrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (C. 982).

La proposta di legge in esame, ampiamente modificata nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 59 articoli suddivisi in 8 Capi, recanti, rispettivamente, misure di sostegno per il settore agricolo (Capo I artt. 1-5), semplificazioni in materia di agricoltura (Capo II artt. 6-33) e di fiscalità agricola (Capo III artt. 34-48), interventi per emergenze nel settore agricolo (Capo IV artt. 49-51), semplificazioni in materia di controlli agricoli (Capo V artt. 52-53), semplificazioni in materia di contratti e accesso agricolo (Capo VI artt. 54-55), delega al governo in materia di ricomposizione fondiaria (Capo VII articolo 56) e semplificazioni in materia di zootecnia (Capo VIII artt. 57-59).

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione illustra sinteticamente le seguenti disposizioni.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, nell'ambito delle

misure di sostegno per i giovani agricoltori, dispone che, al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei predetti mutui. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020. Il comma 3 dispone che gli interventi sono finanziati alle condizioni richieste dalla Commissione europea per la concessione degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo valevoli in regime ordinario.

L'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni per la semplificazione in materia di digitalizzazione. In particolare, si prevede che l'obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per la presentazione di istanze e lo scambio di informazioni e documenti fra imprese e pubblica amministrazione di cui all'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) non si applichi alle imprese agricole che abbiamo avuto nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 7000 euro.

L'articolo 20, recante disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali, prevede che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, possa avvalersi dell'assistenza tecnica di ENAMA (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola). In particolare, evidenzia che rientrano nell'attività di assistenza tecnica: a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali con-

dotte dai centri prova operanti in Italia; b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014; c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 39, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede una delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole. In particolare si dispone che, al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.

L'articolo 55, in materia di accessi ai fondi rustici, prevede, al comma 1, che nei comuni ricadenti in aree montane o di collina (individuati ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012), i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che, per l'esercizio delle attività agricole, utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Il comma 2 dispone che, per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai sog-

getti indicati nel precedente comma, per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice della strada (che regola le formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni, prevedendo, in particolare, ai commi 7 e 8, disposizioni sulla somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze).

L'articolo 59 integra l'articolo 56 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) in materia di rimorchi, aggiungendo il comma 4-*bis*, il quale prevede che i rimorchi per trasporto di cose possano essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, e ai sensi dell'Accordo, sancito, a tal proposito, in data 20 marzo 2008, dalla Conferenza Stato-Regioni, che contiene gli aspetti applicativi del predetto regolamento comunitario, relativi all'autorizzazione al trasporto di animali vivi. La relazione illustrativa afferma che la disposizione in commento «risolve alcune incongruenze tra le disposizioni del codice della strada e il Regolamento n. 1/2005 del Consiglio Europeo sulla protezione degli animali durante il trasporto».

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, riferisce che la relazione illustrativa del

provvedimento ne rinviene i presupposti giuridici nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 68, concepita per il superamento delle quattro Convenzioni adottate nella Conferenza di Ginevra del 29 aprile 1958, che coprivano le materie dell'alto mare, del mare territoriale e della zona ad esso contigua, della piattaforma continentale, della pesca e preservazione delle risorse biologiche marine.

Osserva in proposito che la necessità di superare le Convenzioni del 1958 va posta in relazione a profondi mutamenti dell'assetto degli equilibri, a partire dagli anni Sessanta, quando subì una forte accelerazione il processo di decolonizzazione, con il relativo forte incremento nel numero degli Stati del mondo, molti dei quali naturalmente portati a rivendicare i propri diritti sulle risorse naturali di loro prossimità, potenzialmente esposte, tuttavia, allo sfruttamento completo solo da parte degli Stati più industrializzati, in possesso delle più avanzate tecnologie. Inoltre, il rapido progresso delle prospezioni petrolifere marine poneva nuovi problemi inerenti alla salvaguardia del patrimonio ittico e dell'ambiente marino. La messa a punto della Convenzione di Montego Bay, che consta di 320 articoli e 9 Allegati, adegua il diritto del mare anzitutto al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della zona economica esclusiva.

Evidenzia, altresì, che nella Convenzione viene riconosciuto l'interesse collettivo a preservare l'ambiente marino, consentendo nel contempo lo sfruttamento di talune risorse minerarie al di là della giurisdizione marina nazionale dei vari Stati. La Convenzione provvede a riconoscere la tradizionale libertà di movimento e di comunicazione in mare ed un articolato sistema di risoluzione delle controversie prevede la possibilità di mantenere un equilibrio tra i diversi e talora con-

trapposti interessi mediante un controllo giurisdizionale della corretta applicazione della Convenzione.

Nella Convenzione appaiono strettamente correlate le nozioni di « zona economica esclusiva » (ZEE) e di « piattaforma continentale » (PC). La zona economica esclusiva, disciplinata dalla Parte V della Convenzione, può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva, deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale.

Il regime di delimitazione delle ZEE tra Stati con coste adiacenti od opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo in modo da raggiungere un'equa soluzione.

In tale zona di mare lo Stato costiero beneficia di diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e minerali, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo: poteri che si sovrappongono a quelli sulla piattaforma continentale, assorbendoli completamente, e includendo anche altre attività dirette a fini economici, come la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti e dai venti, ma soprattutto la risorsa di maggior rilievo, ossia la pesca, oggetto principale della sovranità economica dello Stato costiero; esercita la propria giurisdizione in materia di: *a*) installazione ed utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; *b*) ricerca scientifica; *c*) preservazione e protezione dell'ambiente marino.

Nella ZEE tutti gli Stati, costieri e privi di litorale, hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine. Inoltre, lo Stato interessato può consentire loro di esercitare la pesca, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili (*Total*

Allowable Catch), fissato dallo stesso Stato costiero ed in forza di accordi bilaterali conclusi con i relativi Stati di appartenenza tenuto conto, in particolare, della necessità degli Stati che non hanno sbocchi sul mare (*land-locked*) o geograficamente svantaggiati

Le previsioni della Convenzione in materia di pesca sono la manifestazione più evidente di come l'interesse alla conservazione ed allo sfruttamento delle risorse non sia soltanto dello Stato costiero, ma dell'intera Comunità internazionale. La disciplina convenzionale attribuisce allo Stato costiero nella ZEE vantaggi prima sconosciuti: basti pensare al regime del consenso previsto per le attività di ricerca scientifica poste in essere da navi straniere o al regime delle autorizzazioni per quanto riguarda le isole ed installazioni artificiali fisse o alla giurisdizione ai fini della protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento.

Assai articolati appaiono inoltre i poteri di uso della forza (articolo 73 dell'UNCLOS) che lo Stato costiero può esercitare a tutela dei propri diritti di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche nella propria ZEE; poteri coercitivi che comprendono l'abbordaggio, l'ispezione, il fermo e la sottoposizione a procedimento giudiziario.

Sono, comunque, garantiti i diritti di navigazione e di sorvolo, senza distinzione tra unità militari e mezzi civili, nonché di posa in opera di condotte e cavi sottomarini. In sostanza, nella ZEE tutte le attività concernenti l'utilizzazione delle risorse rientrano nelle competenze dello Stato costiero, mentre tutte le attività relative alle comunicazioni internazionali restano comprese fra i diritti degli Stati terzi.

È importante sottolineare che, a prescindere dalla proclamazione della ZEE, il suo esercizio può tuttavia essere attuato in modo parziale, relativamente all'ambiente marino, o alla pesca, o anche ad entrambe. A questo fine alcuni Stati — tra i quali l'Italia — hanno creato zone di protezione ecologica (ZPE) ovvero zone di riserva o protezione della pesca (ZRP/PP). Benché

tali zone non siano espressamente previste da norme positive, la prassi internazionale ammette l'istituzione quali zone *sui generis* costituenti un *minus*, alle quali si applica in via analogica, la normativa prevista dall'UNCLOS per le ZEE relativamente ad estensione, delimitazione ed esercizio di poteri di *enforcement*.

Evidenzia inoltre che la piattaforma continentale, disciplinata dalla parte VI dell'UNCLOS, costituisce l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza. Quello delle 200 miglia è, in definitiva, considerato dalla Convenzione come il limite minimo della piattaforma continentale.

Sulla piattaforma continentale lo Stato costiero esercita diritti sovrani con riferimento all'esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali della stessa, ossia le risorse minerarie (ad esempio, gli idrocarburi) e le risorse biologiche sedentarie (organismi viventi che rimangono immobili sulla piattaforma o che si spostano rimanendo sempre in contatto con il fondo marino).

Agli Stati terzi, invece, spettano le « tradizionali libertà » dell'alto mare alle condizioni stabilite dallo Stato costiero: *a*) navigazione; *b*) sorvolo; *c*) pesca (salvo che non vi sia l'esistenza di zone riservate o zone economiche esclusive nella zona d'acqua sovrastante); *d*) posa di cavi e condotte sottomarine.

Nel Bacino mediterraneo – dove la distanza tra le coste opposte è sempre inferiore a 400 miglia – a fronte dell'esigenza di tutelare le proprie risorse ittiche dal continuo depauperamento messo in atto da flotte pescherecce provenienti dall'Estremo Oriente o con la finalità proteggere le loro coste dai rischi di inquinamento, molti Stati hanno già istituito da tempo delle ZEE o delle zone in cui esercitare parte dei diritti funzionali relativi alle ZEE.

In questo senso si sono orientati alcuni Stati contigui o frontisti dell'Italia e segnatamente la Croazia (con decisione del Parlamento del 3 ottobre 2003), la Francia, che ha trasformato in ZEE la preesistente Zona di protezione ecologica (decreto del 12 ottobre 2012), la Spagna (con decreto reale del 5 aprile 2013 che ha trasformato la preesistente Zona di protezione della pesca), la Tunisia (con provvedimento del 27 giugno 2005), la Libia (con decisione della Commissione generale del Popolo del 31 maggio 2009 che ha trasformato in ZEE la precedente Zona di protezione della pesca; con un ulteriore, recentissimo accordo, in data 27 novembre 2019, ha delimitato i confini marittimi con la Turchia). Tra gli altri Stati mediterranei che hanno proceduto ad istituire proprie ZEE si ricordano Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Monaco, Siria e Turchia.

Segnala ad esempio l'Algeria che ha proceduto ad istituire una propria ZEE con decreto presidenziale del 20 marzo 2018, senza un preliminare accordo con gli Stati frontisti e confinanti, creando un'area sovrapposta, ad ovest della Sardegna, alla zona di protezione ecologica (ZPE) istituita dal nostro Paese nel 2011 e con l'analogia ZEE istituita dalla Spagna nel 2013: in particolare, la ZEE algerina lambisce per 70 miglia le acque territoriali italiane a sud-ovest della Sardegna.

La decisione dell'Algeria è stata peraltro contestata dall'Italia ed è allo stato in corso un negoziato al fine di addivenire ad una soluzione equa mutualmente accettabile sui limiti esterni della zona economica esclusiva dell'Algeria e dello spazio marittimo dell'Italia, conformemente all'articolo 74 della Convenzione di Montego Bay.

Passando al merito della proposta di legge, essa si compone di 3 articoli.

L'articolo 1, comma 1, autorizza, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 prevede che all'isti-

tuzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. Ai sensi del comma 3, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

L'articolo 2 dispone che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

L'articolo 3 stabilisce che l'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a

quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Propone infine alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	145
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	148
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	149

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 182 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	146
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	150

INTERROGAZIONI:

5-02940 Polidori: Sulla tutela della produzione siderurgica italiana	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	151
5-03408 De Luca: Sulla società Treofan con particolare riferimento allo stabilimento di Battipaglia	146
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	153
5-03537 Chiazzese: Sui contributi ai veicoli elettrici	147
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	155
5-03667 Paita: Sulla situazione della compagnia assicurativa Itas	147
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	157
5-03740 Cattaneo: Sul sistema sanzionatorio in materia di incentivi per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	147
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	159

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa

sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell’ambito dell’esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell’UE e sull’utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell’UE nel 2019 COM(2020)164.

Audizione di rappresentanti di Confindustria	147
Audizione di rappresentanti Uniocamere e Assocamerestero	147

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2020.

Lucia SCANU (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), ricordando il contributo dato in sede referente dai colleghi del gruppo Lega della Commissione agricoltura all’approvazione del nuovo testo in esame, che recepisce alcune proposte emendative da questi presentate, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Riccardo ZUCCONI (FDI) segnala che il proprio gruppo voterà a favore della proposta di parere formulata dalla relatrice.

Martina NARDI (PD), annunciando il voto favorevole del proprio gruppo, si dichiara soddisfatta del largo consenso raccolto dalla proposta di parere della relatrice.

Rachele SILVESTRI (MISTO) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all’unanimità la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2020.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 182.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 luglio 2020.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 14.30.

5-02940 Polidori: Sulla tutela della produzione siderurgica italiana.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Catia POLIDORI (FI), replicando, si dichiara soddisfatta ed esprime apprezzamento per il coinvolgimento dei deputati provenienti dalle zone nelle quali hanno sede le industrie siderurgiche, che sono stati recentemente invitati a un incontro con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico.

Ribadisce poi la necessità di rivedere la normativa anti-*dumping* a livello europeo,

che presenta importanti crepe. In particolare segnala gli espedienti utilizzati dalla Cina per evitare l'applicazione di dazi, come il transito dei prodotti cinesi in Paesi terzi, dove subiscono minime modifiche, per venire poi esportati come prodotti originati in detti Paesi. Oppure l'apertura, da parte di società cinesi, di stabilimenti in Paesi del Sud-est asiatico. Evidenzia quindi che i prodotti che in tal modo giungono in Italia presentano prezzi inferiori rispetto a quelli dei prodotti nazionali e gli acquirenti italiani sono indotti a chiedere una riduzione del prezzo dell'acciaio italiano, senza considerare la sua maggiore qualità e il minore impatto sull'ambiente derivante dalla loro produzione.

Ricorda infine come, in conseguenza della pandemia da COVID-19, siano stati bloccati gli interventi volti a favorire la produzione siderurgica italiana, quale ad esempio la realizzazione di corridoi per il trasporto delle merci tra le acciaierie di Terni e il porto di Civitavecchia.

5-03408 De Luca: Sulla società Treofan con particolare riferimento allo stabilimento di Battipaglia.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Piero DE LUCA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto e sottolinea lo straordinario risultato raggiunto nella soluzione della crisi, il cui perdurare avrebbe potuto comportare notevoli danni all'economia della provincia di Salerno, sia dal punto di vista occupazionale sia dal punto di vista ambientale.

Ringrazia quindi in particolare la famiglia Foresti per la serietà dimostrata sottoscrivendo l'accordo quadro per la realizzazione di nuovi investimenti e l'assorbimento, nel tempo, del personale. Assicura infine che continuerà a monitorare la realizzazione dell'accordo quadro.

5-03537 Chiazzese: Sui contributi ai veicoli elettrici.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto per l'esautiva risposta alla propria interrogazione e per quanto il Governo sta facendo per agevolare la diffusione della mobilità sostenibile, in particolare elettrica. Giudica positivamente anche l'esaurimento anticipato dei fondi stanziati per il 2020, successivamente rifinanziati, registrato in un periodo riduzione delle immatricolazioni quale quello del *lockdown*, a dimostrazione del grande interesse riscosso dall'*E-cobonus*. Esprime infine apprezzamento per l'approvazione, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto Rilancio, dell'emendamento Benamati, che prevede la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

Conclude sottolineando come la linea di sviluppo verso la decarbonizzazione, delineata nel Piano nazionale integrato per l'efficienza energetica, sia ormai tracciata ed auspica che questa possa realizzarsi senza ostacoli, per lasciare ai nostri figli un mondo migliore.

5-03667 Paita: Sulla situazione della compagnia assicurativa Itas.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Mattia MOR (IV), nella sua qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto, anche a nome della collega Paita.

5-03740 Cattaneo: Sul sistema sanzionatorio in materia di incentivi per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Alessandro CATTANEO (FI), replicando, si dichiara soddisfatto per l'acquisizione degli elementi di risposta da parte della rappresentante del Governo, che potranno contribuire a chiarire i termini della questione. Evidenzia quindi l'assoluta esigenza di certezze in materia da parte degli operatori del settore.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 luglio 2020.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.20.

Audizione di rappresentanti Uniocamere e Assocamerestero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura » (nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.),

rilevato, in particolare, che l'articolo 34, al comma 1, estende il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018;

sottolineato che il medesimo articolo 34, al comma 2, estende il credito di imposta a sostegno del *Made in Italy* per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture in-

formatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera;

evidenziata, l'opportunità che, anche nel caso del credito di imposta concesso per la per la riqualificazione delle strutture ricettive, sia inserito un limite ai periodi di imposta oggetto della agevolazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 34, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'applicazione del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta dal 2018 al 2022.

ALLEGATO 2

**Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno
del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante « Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale » (nuovo testo C. 2313 Di Stasio),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 182.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 182);

preso atto che il presente schema di decreto non esaurisce le risorse a disposizione per il triennio 2020/2022;

apprezzata la dettagliata Relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati a vantaggio dei consumatori che accompagna il provvedimento;

sottolineata la necessità di adottare, per gli esercizi a venire, le iniziative finalizzate ad assicurare la piena attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

evidenziata, inoltre, la necessità di prevedere ulteriori e più ampie iniziative a vantaggio del consumatore come previsto dal sopracitato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) adottare, per gli esercizi a venire, le necessarie iniziative finalizzate ad assicurare la piena attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

2) inserire ulteriori e più ampie iniziative a vantaggio del consumatore come previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con particolare riguardo e dando priorità a quelle finalizzate:

a) al contrasto e alla riduzione della povertà energetica;

b) ad un'ampia informazione e diffusione degli strumenti messi a disposizione dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

c) all'informazione e sensibilizzazione sui temi della finanza etica con particolare riferimento alla possibilità che la stessa divenga strumento per affrontare i cambiamenti sociali ed ecologici.

ALLEGATO 4

5-02940 Polidori: Sulla tutela della produzione siderurgica italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Interrogante pone l'attenzione sulle problematiche del settore siderurgico, certamente aumentate dopo il periodo della pandemia.

A riguardo, come ha avuto modo di dichiarare il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli nella recente audizione sul comparto, preliminarmente vorrei evidenziare che il Governo sulla siderurgia ritenuta strategica e imprescindibile per lo sviluppo di tutta la situazione produttiva.

Alla luce di queste circostanze, l'obiettivo del Governo è realizzare un piano strategico che definisca nel dettaglio il fabbisogno di acciaio nel nostro Paese, le condizioni di mercato su cui i produttori devono muoversi, nel rispetto delle regole europee del libero mercato nonché con la consapevolezza che sono necessari anche alcuni elementi di protezione commerciale.

Il rilancio di questo settore dovrà mettere in conto una ristrutturazione del comparto ed una produzione di acciaio di qualità, a beneficio di filiere ad alto valore aggiunto, come l'industria elettrotecnica e la meccanica di precisione, di cui l'Italia è *leader*.

Al contempo è noto che da anni è in corso una perdurante crisi della siderurgia (in Europa, prima ancora che in Italia), e tra le cause di tale crisi vi è senza dubbio una minore competitività con altri Paesi, dovuta:

al basso costo della manodopera di molti Paesi, che incide sul prezzo finale del prodotto siderurgico;

alla regolamentazione in materia di emissioni, che essendo diversa tra l'Unione europea ed il resto del mondo, fa sì che le

imprese che producono all'interno dell'UE debbano scontare regole più rigide per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Relativamente alle misure di salvaguardia sull'acciaio entrate in vigore ad inizio 2019 (Regolamento 2019/159), così come riferito dal Ministero degli esteri, in occasione della recente seconda revisione delle misure di salvaguardia, l'Italia ha operato affinché venissero adeguatamente presi in considerazione i rischi derivanti dal combinato disposto degli effetti deleteri della crisi pandemica da COVID-19 in termini di crollo della domanda di acciaio, da un lato, e dal difficile contesto mondiale del mercato dell'acciaio, dall'altro.

È anche a seguito dell'assiduo e mirato interessamento italiano, che la Commissione europea ha adottato un approccio maggiormente ambizioso rispetto alle intenzioni originarie. Sono state, ad esempio, introdotte importanti innovazioni nei meccanismi di gestione delle quote di importazione dei prodotti siderurgici che contribuiranno a prevenire perturbazioni nei flussi di approvvigionamento dell'acciaio, quali ad esempio il passaggio all'amministrazione su base trimestrale delle quote e la limitazione, per alcune categorie di prodotto, dell'accesso a meccanismi di utilizzo delle quote residue. Importante, inoltre, l'introduzione di quote specifiche per determinati Paesi terzi che, a dati 2019, hanno registrato flussi di importazione maggiormente elevati.

Oltre all'ambito delle misure di salvaguardia va poi ricordata l'importanza del settore delle misure UE *antidumping* e anti-sovvenzioni, che hanno contribuito

nel recente passato in misura importante alla tutela dell'industria europea da pratiche sleali. L'azione dell'Italia ha potuto esplicarsi anche in tale contesto per difendere condizioni eque di concorrenza sul mercato europeo, assistendo le imprese nazionali nell'attività di sensibilizzazione della *DG Trade* della Commissione. Le nostre rappresentanze diplomatiche, infatti, in questi casi sono intervenute presso le Autorità dei Paesi interessati per limitarne il fenomeno.

Infine, si ricorda l'impegnativo lavoro svolto in ambito G20, nel « *Global Forum on steel excess capacity* », volto a calmierare gli effetti sul mercato della sovrac-

capacità di produzione di acciaio di alcuni Paesi terzi, che riversano i propri prodotti nel mercato mondiale e in particolare in UE e in Italia, a causa delle misure protezionistiche adottate da altre economie.

Ciò detto, voglio precisare che il Governo è consapevole di come queste azioni rispondano solo in parte alle preoccupazioni del settore siderurgico europeo ed italiano, e per tale motivo ritiene fondamentale un « monitoraggio costante dei flussi di importazione di acciaio », al fine di garantire un'effettiva tutela della produzione e dell'occupazione del settore.

ALLEGATO 5

5-03408 De Luca: Sulla società Treofan con particolare riferimento allo stabilimento di Battipaglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole Interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione produttiva e occupazionale dello stabilimento Treofan Italy S.r.l. di Battipaglia (Salerno).

Come noto anche all'Onorevole Interrogante, numerose sono state le riunioni tenutesi a riguardo presso il Ministero dello sviluppo economico ma voglio evidenziare quella del 20 febbraio scorso avente ad oggetto in particolare il sito produttivo di Battipaglia (Salerno) della società Treofan.

La riunione, presieduta da me e dal Vice Capo di Gabinetto Ing. Giorgio Sorial, ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del lavoro, dell'Assessorato al lavoro della Regione Campania, del Consorzio Asi Salerno, dal Ceo di Jindal Films Europe, dal responsabile legale di Treofan Germany, dal responsabile HR Treofan Italy S.r.l., di Confindustria Salerno, dai rappresentanti della società Vertus S.r.l., dall'Advisor di Treofan, dall'AD di Jcoplastic S.p.A., dal responsabile HR di Jcoplastic S.p.A., dalle segreterie nazionali e territoriali di settore, dalla Ugl Chimici, unitamente alla RSA.

Nel corso della stessa sono stati richiamati alcuni degli eventi degli ultimi 12 mesi a seguito della decisione della proprietà di chiudere il sito di Battipaglia. Si è poi data la parola all'Advisor della Treofan. Quest'ultimo ha informato i presenti che la propria attività di ricerca di un soggetto industriale in grado di garantire continuità al sito di Battipaglia si è conclusa con l'acquisizione dell'offerta vincolante da parte di Jcoplastic – nota

azienda del territorio – dopo averne valutate le prospettive e il progetto industriale ed occupazionale.

L'AD della società Jcoplastic S.p.A., ha sottolineato l'impegno a rilanciare il sito con un progetto sostenibile di economia circolare che è stato sviluppato in collaborazione con il dipartimento di meccanica dell'Università di Salerno e che sarà complementare con le altre attività dell'azienda. Ha inoltre confermato l'impegno a ricollocare la totalità della forza lavoro dell'ex sito Treofan di Battipaglia.

Il presidente del Consorzio Asi di Salerno ha richiamato la procedura specifica avviata ai sensi dell'articolo 63, L. 448 del 1998 e dell'articolo 11, L.R. Campania n. 11 del 2013, finalizzata alla riacquisizione delle superfici eccedenti e non direttamente utilizzate dalla società Treofan, con provvedimento del 14 novembre 2019. Ha quindi dichiarato che, alla luce degli sviluppi emersi nel corso dell'incontro e, in particolare, in prospettiva del possibile subentro da parte della società Jcoplastic, al fine di valutare l'effettiva prosecuzione della iniziativa intrapresa, stabilirà di disporre – in presenza delle condizioni previste dalla legge – la sospensione del procedimento per 30 giorni. Entro tale termine verrà analizzato il progetto di insediamento, correlato al piano industriale, al fine di verificare l'effettivo utilizzo delle aree rispetto al lotto ex Treofan e ne conseguirà eventualmente la sottoscrizione di una apposita convenzione.

Relativamente al « piano occupazionale » ricordo che era stata avviata la procedura di licenziamento per 52 lavoratori (oggi ridotti a 51) occupati presso

lo stabilimento di Battipaglia, avviata dalla Treofan Italy tramite nota trasmessa a Confindustria Salerno del 17 gennaio 2020.

Ebbene, con l'accordo firmato dalle parti presso il MiSE il 20 febbraio scorso la Jcoplastic si è obbligata tra l'altro a:

ricollocare i 51 lavoratori già addetti al sito della Treofan di Battipaglia e da questa licenziati, alle proprie dipendenze o ad altre società del Gruppo, in unità produttive operanti nell'ambito della Provincia di Salerno, previo adeguato percorso formativo;

a riconoscere a tali lavoratori condizioni contrattuali ed inquadramenti rap-

portati, nei limiti del possibile, a quanto già assegnato dalla Treofan in precedenza;

ad organizzare per ciascuna unità lavorativa di cui al piano di assunzione un percorso di formazione in costanza di fruizione della NASPI, della durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi.

Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, continuerà – per le parti di competenza – a monitorare il sito di Battipaglia, sia la fine di verificarne le azioni di reindustrializzazione che il piano occupazionale, con l'obiettivo di salvaguardare la continuità industriale ed occupazionale del sito di Battipaglia.

ALLEGATO 6

5-03537 Chiazzese: Sui contributi ai veicoli elettrici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione rimanda al contributo per l'acquisto di auto a basse emissioni di CO₂, introdotto dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) e, più precisamente al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'erogazione del contributo medesimo.

Occorre premettere che il settore trasporti ha un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica per il 2030, delineati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, che il Governo ha trasmesso alla Commissione europea lo scorso dicembre 2019, in attuazione del Regolamento europeo sulla *governance* e dell'energia e sull'azione per il clima.

In particolare, tale Piano prevede obiettivi e misure funzionali alla riduzione del fabbisogno di mobilità privata, penetrazione delle fonti rinnovabili nei trasporti, elettrificazione dei mezzi di trasporti, efficienza energetica e riduzione delle emissioni.

Già il Ministro Patuanelli, in una recente seduta in Aula Camera, è intervenuto sul tema dell'*automotive* ed ha ricordato come la grave crisi conseguente all'epidemia Covid-19 si innesta in una fase di grande trasformazione del settore, che aveva già fatto emergere la necessità di riconvertire le produzioni verso modelli elettrici e a basse emissioni. Il *lockdown* dunque ha fatto registrare una diminuzione delle immatricolazioni pari al 50,7 per cento in meno rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Resta fuor d'ogni dubbio che l'*automotive* è sempre stato considerato un settore di prioritaria attenzione da parte del Governo già prima della crisi pandemica.

Si tratta infatti di un *asset* industriale strategico per il nostro sistema Paese, come testimonia – tra l'altro – l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, del Tavolo *Automotive* (18 ottobre 2019).

Nello specifico, lo scopo del tavolo è stato l'avvio di un confronto con tutti gli attori del settore, al fine di concordare un metodo di lavoro per individuare gli strumenti più funzionali a sostenere il processo di adeguamento della filiera alle esigenze connesse agli obiettivi delineati nel citato Piano.

Sono stati quindi costituiti tre gruppi di lavoro, con il compito di approfondire gli aspetti connessi al sostegno della domanda di mobilità e veicoli a ridotte emissioni, dell'offerta di mobilità e veicoli a ridotte emissioni, delle infrastrutture.

Da ciò emerge il proposito del Ministero dello sviluppo economico di pervenire a un programma organico di misure sul settore *automotive*, che agisca in modo coordinato sugli elementi principali della filiera.

Voglio sottolineare che nel Decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 162 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020), è stata prevista l'estensione dell'Ecobonus e sono stati approvati emendamenti, a prima firma proprio dell'On. Chiazzese, per abbassare da 70 a 60 grammi di CO₂ della soglia di accesso agli incentivi, per utilizzare i fondi non usufruiti all'anno successivo e per il passaggio di tutto il gettito del *malus* al *bonus*, senza il limite di 70 milioni di euro l'anno, in modo da destinare tutte le somme recuperate dalle auto più inquinanti all'acquisto di auto elettriche o ibride.

Tra le misure prese a sostegno del settore dopo il *lockdown*, ricordo inoltre che il Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), ora in fase di conversione al Senato, ha previsto il rifinanziamento della misura Ecobonus, promossa dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di favorire, attraverso contributi statali fino a 6.000 euro, la mobilità sostenibile con l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi a basse emissioni CO₂.

In particolare, rispondendo al quesito degli Interroganti, rilevo che l'articolo 44 di tale decreto, prevede l'incremento del fondo (di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Segnalo, infine, che sulla piattaforma *online* del Ministero dello sviluppo economico dedicata all'Ecobonus, si è aperta la nuova fase di prenotazione dei contributi per l'acquisto di veicoli nuovi a ridotte emissioni, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2020. A seguito delle numerose richieste che hanno determinato l'esaurimento dei primi 40 milioni di euro stanziati per il 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha disposto l'ulteriore finanziamento della misura con 20 milioni di euro.

In conclusione, dunque, ribadisco che l'*automotive* è un settore di prioritaria attenzione di questo Governo, che adotterà ogni iniziativa, anche normativa, utile a garantire il suo rilancio, che si caratterizza per la sua transizione verso una mobilità eco-sostenibile.

ALLEGATO 7

5-03667 Paita: Sulla situazione della compagnia assicurativa Itas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in oggetto l'Onorevole interrogante riferisce che, presso la sede genovese della compagnia assicurativa Itas, i dipendenti sono in stato di agitazione, in quanto il piano industriale 2020-2022, che è stato loro illustrato, prevedrebbe una riorganizzazione del gruppo con la concentrazione delle attività di *corporate* a Milano, di quelle di controllo e *retail* a Trento e dei soli servizi a Genova. Quest'ultima circostanza, evidenzia l'interrogante, comporterà, soprattutto per la sede di Genova, una pesante ristrutturazione (da 180 a 70 unità di personale), tenuto conto del fatto che il piano di Itas fa esplicito riferimento a trasferimenti.

Al riguardo rappresento che, al fine di dare riscontro all'atto segnalato, sono state sentite sia l'ANIA e che l'IVASS e, sulla base degli elementi forniti, informo per quel che segue.

L'IVASS ha evidenziato che il gruppo ITAS ha reso noto che, nell'ambito del Piano industriale 2020-2022, è prevista la riorganizzazione del proprio personale nelle tre sedi di Trento, Milano e Genova. Tali ultime sedi furono istituite, accanto alla storica sede di Trento, in occasione del trasferimento di portafoglio delle rappresentanze italiane della britannica *Royal Sun Alliance* con effetto dal 1° gennaio 2016. L'obiettivo è quello di realizzare la specializzazione delle sedi e l'accantonamento delle strutture al fine di garantire un maggior presidio tecnico del *business* assicurativo, una migliore efficienza operativa ed il contenimento dei costi. In particolare – segnala l'Istituto – presso la sede di Trento sarebbe previsto l'accantonamento di tutte le attività relative al *business* auto, *retail* e professionisti, i

servizi di *staff* del Consiglio di Amministrazione e della Direzione generale e la Direzione commerciale; la sede di Milano si specializzerebbe nelle attività relative al *business* imprese; Genova sarà sede dell'*operation* e degli uffici liquidativi. L'IVASS conferma che la riorganizzazione, secondo le informazioni rese note con il Piano industriale, dovrebbe essere completata entro la fine del 2021, e prevedrà il trasferimento di risorse dalla città di Genova a quelle di Trento e Milano, mediante l'utilizzo di trasferimenti. L'IVASS sottolinea inoltre che la razionalizzazione delle attività e l'organizzazione delle risorse rientrano nelle autonome scelte gestionali del Gruppo e a loro parere, per come descritte nel Piano industriale, non presentano criticità relativamente ai profili di sana e prudente gestione dell'impresa.

L'ANIA, invece, ha evidenziato che il Gruppo ITAS, durante la seduta dedicata all'illustrazione del Piano Industriale 2020-2022, ha anticipato informalmente (i sindacati non avevano ancora ricevuto alcun invito per un confronto tra le parti *ex* articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro) una riorganizzazione del Gruppo che vedrebbe, a titolo esemplificativo, l'accantonamento di alcune funzioni oggi sparse su più sedi, con lo scopo di raggiungere i benefici organizzativi che normalmente si ottengono a seguito di operazioni straordinarie di *Merger and Acquisition*.

Dal 1° gennaio 2016, data di acquisizione della *branch* italiana di RSA da parte del Gruppo ITAS, l'assetto organizzativo del Gruppo non è stato ancora ottimizzato, in ragione dei ripetuti accordi sindacali a tutela del mantenimento delle sedi di lavoro del personale dell'intero

Gruppo. Durante la suddetta seduta, ITAS non aveva ancora definito la sede genovese come un centro di costo con inefficienze, bensì aveva sottolineato come l'intero Gruppo ITAS stesse ancora sostenendo dei costi importanti derivanti da inefficienze non risolte con l'acquisizione di RSA.

Secondo ANIA, pertanto, non corrisponderebbe al vero il fatto che nella sede genovese sia prevista la sola localizzazione dei servizi di assistenza e liquidazione sinistri Area Nord-Ovest: le rappresentanze sindacali avrebbero avviato manifestazioni e scioperi — ancora secondo la

medesima — prima ancora di conoscere con precisione l'intera proposta organizzativa, le relative misure di sostegno previste per i diversi casi, le unità produttive impattate dalla proposta organizzativa, il reale numero delle risorse impattate e la data di decorrenza.

Fermo restando, dunque, che il piano di riorganizzazione è incluso nella libertà di iniziativa economica di natura strettamente privata il Ministero dello sviluppo economico, monitorerà sulla situazione al fine di scongiurare ogni potenziale effetto negativo dello stesso.

ALLEGATO 8

5-03740 Cattaneo: Sul sistema sanzionatorio in materia di incentivi per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dagli Onorevoli Interroganti, con l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il Legislatore è nuovamente intervenuto sull'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 relativo « ai controlli e alle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico e termico », riducendo le percentuali delle decurtazioni sugli incentivi che il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) dovrà applicare.

Relativamente al primo quesito posto a tal riguardo, posso confermare è in corso l'iter di adozione del decreto attuativo delle disposizioni di legge e che il Ministero dello sviluppo economico lo adotterà quanto prima, identificando la tipologia di violazione oggetto di decurtazione, in luogo della decadenza, e la relativa percentuale di decurtazione.

Con riferimento poi al secondo quesito, che si ritiene strettamente collegato in quanto afferente aspetti di carattere amministrativo, si rappresenta che il citato articolo 13-*bis*, al comma 2, stabilisce che per gli impianti che presentano problematiche diverse da quelle afferenti i moduli fotovoltaici, le decurtazioni si applicano altresì ai seguenti casi:

agli impianti realizzati e in esercizio, oggetto di procedimenti amministrativi in corso:

su istanza dell'interessato, ai procedimenti definiti con provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti, nonché di quelli non definiti con sentenza passata in

giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Alla luce di quanto previsto dalle citate disposizioni, l'interessato dovrà quindi predisporre apposita istanza per i casi richiamati, vale a dire relativi a procedimenti definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128.

Rispetto, in particolare, agli impianti nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si rappresenta che il Gestore, in data 6 aprile 2020, ha pubblicato sul proprio sito *web* specifiche informazioni in merito alla « presentazione delle istanze di revisione e aggiornamento delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici », con le quali ha inteso fornire la procedura per accedere alle decurtazioni di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1 lettere *b)* e *c)* del predetto decreto-legge n. 101 del 2019.

In tal modo, ha reso disponibile la modulistica utile per presentare le istanze, oltre che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la condotta che ha

determinato il provvedimento di decadenza da parte del GSE, non sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva. A riguardo, si precisa che il comma 2 del medesimo articolo 13-*bis*, dispone che « le decurtazioni non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva ».

Invero, giova precisare che, relativamente agli impianti che presentano violazioni diverse da quelle afferenti ai moduli fotovoltaici, le decurtazioni, e quindi anche quelle comprese nei casi prima richiamati, verranno effettuate soltanto in seguito all'aggiornamento della disciplina dei controlli, che, ad oggi, è in fase di predisposizione. Tale aggiornamento definirà nel dettaglio la percentuale di decurtazione da applicare alle singole violazioni diverse da quelle c.d. « rilevanti », che invece comporteranno la decadenza dagli incentivi (o il rigetto dell'istanza per gli impianti che presentano richiesta di ammissione agli incentivi), ciò in ragione del fatto che il citato articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *a*), dispone una decurtazione dell'incentivo nell'ambito di una forchetta che va dal 10 al 50 per cento (in luogo della precedente tra 20 e l'80 per cento).

Quanto all'ultima delle questioni poste, in merito alla possibilità di una rivisitazione del sistema sanzionatorio secondo modalità che non incidano sulla tariffa incentivante, è opportuno premettere che

la previsione e l'adozione di provvedimenti sfavorevoli, a fronte di condotte contrarie al sistema normativo di riferimento, risulta indispensabile non solo quale effetto deterrente rispetto a detti comportamenti, ma anche per assicurare l'effettività alle disposizioni che presiedono al riconoscimento di incentivi pubblici, il cui rispetto, tra l'altro, costituisce garanzia di parità di trattamento nell'interesse degli stessi operatori.

L'applicazione, dunque, di adeguati strumenti sanzionatori risponde ad ineludibili ragioni di interesse pubblico a che tali incentivi – si ricorda gravanti in modo significativo sulle bollette di famiglie e imprese – siano erogati alle iniziative effettivamente meritevoli di agevolazione in quanto in possesso dei requisiti normativamente prefissati e, di conseguenza, la pena non può non avere un carattere afflittivo.

Si ritiene, pertanto, che l'introduzione della misura della decurtazione tariffaria da applicare a fronte dell'accertamento di violazioni altrimenti sanzionabili con la decadenza e, successivamente, la rimodulazione più favorevole delle percentuali di decurtazione, costituiscano già di per sé misure fortemente attenuative del previgente sistema sanzionatorio, idonee a riscontrare le preoccupazioni manifestate dagli Onorevoli Interroganti.

In conclusione, confermo l'impegno del Ministero dello sviluppo economico affinché si giunga in tempi rapidi all'adozione del decreto attuativo di cui si discute, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	162
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	168

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini e C. 2198 De Lorenzo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	165
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo	166
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna .	166
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-01387 Gribaudo: Iniziative normative per la definizione e la regolamentazione della figura di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia	167
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	170
5-03694 Costanzo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti della società Alpitel	167
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	172
5-03891 Ferro: Iniziative a favore del personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza .	167
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il

lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione (Agricoltura), del nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella e abbinate, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo nella seduta odierna. Invita, quindi, il relatore, onorevole D'Alessandro, a svolgere la sua relazione.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, rileva preliminarmente che il testo consta di cinquantanove articoli, suddivisi in otto Capi. Al Capo I, recante semplificazioni in agricoltura, segnala, per quanto di competenza della Commissione, che l'articolo 1 introduce misure di sostegno al reddito per gli agricoltori. In particolare, sulla base del comma 1, è estesa la platea dei beneficiari delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti, comprendendo le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali (coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari) soggette all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Il comma 2 dispone

l'applicazione delle agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola. Il comma 3 introduce modificazioni alla disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi, semplificando la procedura di accesso al beneficio e ampliando il periodo di rateazione. In materia di esproprio, i commi 4 e 5 introducono il diritto di corrispettivo e all'indennità aggiuntiva anche nel caso di conduzione del terreno espropriato. Rileva, quindi, che l'articolo 2 prevede la concessione di mutui agevolati ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni, finalizzati a promuovere la sicurezza sul lavoro agricolo e la diffusione dell'innovazione sostenibile.

L'articolo 3 dispone l'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, finalizzato anche a finanziare interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli. L'articolo 4 modifica la disciplina delle agevolazioni per promuovere l'imprenditorialità e l'autoimpiego, di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000.

Al Capo II, in materia di semplificazioni, gli articoli 6 e 7 introducono disposizioni di semplificazione relative, rispettivamente, alla procedura dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e all'estensione del periodo vendemmiale. In particolare, rileva che, in applicazione dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono considerate prestazioni di lavoro quelle dei soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane (articolo 7, comma 2).

Rileva, quindi, che l'articolo 9 introduce la possibilità per il socio lavoratore di cooperativa, qualora iscritto alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli, di non instaurare con la

cooperativa medesima un ulteriore rapporto di lavoro, con la conseguente iscrizione nella corrispondente gestione dell'INPS. Al riguardo, rileva l'opportunità di rendere più chiara la formulazione del testo, allo scopo di evitare difficoltà interpretative che ostacolano l'applicazione della disposizione.

Osserva, altresì, che l'articolo 10, al comma 1, ai fini della valutazione del rapporto di connessione, qualifica come attività agricole nell'ambito dell'attività agrituristica le prestazioni di lavoro svolte dagli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, ovvero dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, nonché dai lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale (mentre il successivo comma 2 estende ai fabbricati ad uso agrituristico la possibilità di accedere alle riduzioni tariffarie disposte dai comuni).

Rileva, inoltre, che l'articolo 13, modificando il Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, estende i diritti ivi riconosciuti anche alle microimprese e che l'articolo 14 esclude il piccolo imprenditore, definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, dall'applicazione della disciplina in materia di cessione dei prodotti agroalimentari, di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012. A tale riguardo, osserva che il codice civile non definisce le microimprese e, pertanto, allo scopo di rendere certa l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 13, potrebbe essere opportuno specificare se esse siano assimilabili ai piccoli imprenditori di cui al successivo articolo 14.

Osserva che l'articolo 25 introduce incentivi alla pluriattività delle imprese agricole, prevedendo, in particolare, la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, di assumere in appalto lavori di manutenzione e forestazione, sia da enti pubblici sia da privati, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà e impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di

cui all'articolo 230-bis del codice civile. Tali lavori non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti a imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi. La norma, inoltre, al comma 3, prevede la possibilità, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, di realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale. A tale proposito, ritiene opportuno prevedere un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi, al fine di attivare la procedura del silenzio-assenso in caso di scadenza infruttuosa del termine.

Rileva, inoltre, che l'articolo 27, al comma 1, lettera a), introduce la possibilità per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi e operanti nei comuni montani di assumere personale anche con rapporto di lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015. La norma, inoltre, prevede, al comma 1, lettera b), in relazione alle assunzioni a tempo parziale effettuate dai medesimi soggetti, il raddoppio della quota parte datoriale della contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda.

Osserva, altresì, che l'articolo 28 considera reddito agrario le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole e le esclude dall'assoggettamento a ritenuta alla fonte.

In materia previdenziale, segnala che, sulla base dell'articolo 31, il diritto di rivalsa relativo all'obbligo del pagamento dei contributi, posto in capo al titolare dell'impresa artigiana o commerciale dall'articolo 2 della legge n. 233 del 1990, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali ti-

tolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.

Al Capo III, l'articolo 36 prevede – sebbene la rubrica debba essere corretta, perché fa riferimento a « sgravi contributivi ») – la riduzione di nove punti percentuali dell'aliquota sul reddito applicata alle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani.

L'articolo 39 reca la delega al Governo in materia di « rinnovamento sostenibile macchine agricole », finalizzata a favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, a contribuire alla sicurezza dei lavoratori e a promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo.

Al Capo IV, che introduce disposizioni per fronteggiare le emergenze, dopo aver segnalato che l'articolo 49 dispone l'istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie, rileva che l'articolo 50 prevede la possibilità per le regioni e gli enti strumentali a esse collegati di superare il limite di spesa per avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Al Capo VIII, con riferimento alla raccolta dati in allevamento, l'articolo 57 introduce semplificazioni della procedura e l'articolo 58 estende la platea del personale abilitato alla attività di consulenza aziendale relativa ai dati in allevamento, escludendo solo coloro che partecipano alla fase operativa della raccolta dei dati.

Eva LORENZONI (LEGA) dichiara il sostegno del gruppo Lega al provvedimento, il cui contenuto è condivisibile e utile per il settore agricolo, in grave difficoltà. Tuttavia, esprime rammarico per la mancata previsione di misure riguardanti la fauna selvatica, che spesso ostacola il lavoro degli agricoltori, e per il

mancato accoglimento, da parte della Commissione di merito, delle proposte emendative presentate dal suo gruppo e mirate proprio a colmare tale lacuna.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, propone una breve sospensione della seduta allo scopo di formalizzare, nella sua proposta di parere, le osservazioni sul testo anticipate nel corso della relazione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, prendendo atto della proposta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 13.45.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, volte a sollecitare l'opportunità di introdurre chiarimenti nella formulazione degli articoli 9, 13 e 14 e a introdurre modificazioni al comma 3 dell'articolo 25.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.

C. 707 Polverini e C. 2198 De Lorenzo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2020.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, delle abbinata proposte di legge nn. 707 Polverini e 2198 De Lorenzo, recanti norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, rinviato nella seduta del 27 maggio 2020.

Ricordo che, in tale sede, il relatore Cubeddu aveva richiesto un breve rinvio dell'esame, al fine di valutare le modalità di prosecuzione dell'istruttoria legislativa.

Chiede, pertanto, ai relatori, onorevoli Polverini e Cubeddu, quali siano le loro proposte in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, citando il brocardo latino secondo il quale il più contiene il meno, propone che l'esame delle proposte di legge prosegua adottando come testo base la proposta di legge n. 2198 De Lorenzo. Questa, infatti, reca una disciplina ampia e organica, nella quale trovano posto anche le norme sulla rappresentanza e sulla rappresentatività, che costituiscono l'oggetto della proposta di legge n. 707 Polverini. Nel caso in cui la collega relatrice, nonché firmataria della proposta di legge n. 707, non ritenga di condividere la sua proposta, ritiene

opportuno procedere al disabbinamento, in modo tale che l'esame dei due provvedimenti prosegua su binari distinti.

Renata POLVERINI (FI), *relatrice*, mettendo in dubbio la legittimità dell'elezione a deputato del collega relatore Cubeddu, da lei definito « abusivo », nonostante l'Assemblea, con una forzatura della maggioranza, abbia posto fine al contenzioso, ricorda di aver atteso, come le era stato richiesto, che il Movimento 5 Stelle presentasse una propria proposta di legge, focalizzata sulla rappresentanza e la rappresentatività sindacale, da esaminare insieme alla sua. Si dichiara, pertanto, fortemente contrariata per la proposta testé formalizzata, in modo del tutto scorretto, dal deputato Cubeddu, di cui non era assolutamente a conoscenza. Pertanto, la rifiuta, chiedendo al gruppo Partito Democratico di esplicitare la sua posizione in merito. Una scelta di tale tenore, inoltre, delegittima la Commissione e il Parlamento tutto, dal momento che il contenuto della proposta n. 2198 è direttamente riconducibile al Governo, il quale, se vuole, ha a disposizione altri mezzi per far valere la sua agenda. Pertanto, chiede formalmente che l'esame della sua proposta di legge proceda autonomamente e preannuncia la sua opposizione ferma e dura sugli argomenti che la Commissione affronterà in futuro, prendendo atto che il clima di collaborazione che ha caratterizzato i lavori della Commissione medesima, fin dalla scorsa legislatura, non esiste più, a causa dell'arroganza della maggioranza.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, intervenendo per fatto personale, protesta vivamente per le espressioni ingiuriose della collega Polverini, che, oltretutto, sono in aperta contraddizione con la decisione dell'Assemblea, che ha convalidato la sua elezione, e sono, a suo avviso, espressione della cultura di una certa destra.

Andrea GIACCONE, *presidente*, richiamando i colleghi alla necessità di mantenere un atteggiamento dignitoso, senza ricorrere a espressioni offensive, sottolinea

che la questione della legittimità dell'elezione del collega Cubeddu è stata definitivamente risolta dall'Assemblea.

Debora SERRACCHIANI (PD), a nome del gruppo Partito Democratico, ritiene necessario approfondire insieme agli altri gruppi della maggioranza la proposta del relatore Cubeddu, di cui non era a conoscenza. A tale scopo, propone di rinviare l'esame dei provvedimenti alla prossima settimana.

Niccolò INVIDIA (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, condivide la proposta di rinvio avanzata dalla collega Serracchiani.

Walter RIZZETTO (FDI) ritiene necessario che il collega Cubeddu si scusi per le accuse rivolte alla destra, che, al contrario, si è sempre comportata in Commissione con lealtà e spirito di collaborazione. Se, invece, l'intento del relatore era proprio quello della provocazione, assicura di essere pronto, insieme al suo gruppo, a utilizzare tutti i mezzi a disposizione per contrastare efficacemente la maggioranza. Passa, quindi, a sottolineare la divisione della maggioranza medesima, che si è ricompattata solo sulla richiesta di rinviare l'esame dei provvedimenti alla prossima settimana. Stando così le cose, ritiene inutile cercare di mediare tra le diverse posizioni e aderisce alla proposta della collega Polverini di procedere al disabbinamento delle proposte di legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, prendendo atto delle posizioni espresse dai colleghi intervenuti, chiede all'onorevole Polverini se sia d'accordo sulla proposta di rinviare alla prossima settimana la decisione sulle modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.

Renata POLVERINI (FI), *relatrice*, acconsente al rinvio, allo scopo di permettere alla maggioranza di trovare una soluzione condivisibile, superando la proposta dell'onorevole Cubeddu.

Andrea GIACCONE, *presidente*, sulla base degli orientamenti espressi dai gruppi nel corso del dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

C. 788 Gribaudo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 1° luglio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.20.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'in-

terrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

5-01387 Gribaudo: Iniziative normative per la definizione e la regolamentazione della figura di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Sottolinea, inoltre, che il tavolo di confronto, a cui partecipano l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL, sarà supportato da ulteriori tavoli tecnici, che si occuperanno di aspetti specifici e che, certamente, approfondiranno anche i temi oggetto dell'interrogazione.

Chiara GRIBAUDO (PD), ringraziando la sottosegretaria, constata con soddisfazione l'impegno di questo Governo sulla questione segnalata nella sua interrogazione, presentata nel febbraio 2019 e alla quale il Governo precedente non aveva dato risposta. Si dichiara particolarmente soddisfatta nell'apprendere che ulteriori tavoli tecnici affronteranno la questione da lei sollevata, sicuramente alla luce anche delle difficoltà emerse nel corso della pandemia con riguardo all'applicazione di protocolli di sicurezza. In ogni caso, ritiene che il problema debba essere affrontato potenziando le attività di controllo, che in questo momento scontano gli effetti del mancato coordinamento tra i soggetti che esercitano le medesime competenze ispettive, e auspica che tale obiettivo possa essere raggiunto anche aumentando il personale ispettivo.

5-03694 Costanzo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti della società Alpitel.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Jessica COSTANZO (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara pienamente soddisfatta dell'impegno assunto dal Governo, che è riuscito a salvaguardare i livelli occupazionali presso gli stabilimenti Alpitel, in quanto anche coloro che saranno dichiarati in esubero saranno scelti sulla base del principio della non opposizione al licenziamento. Auspica, quindi, che il Governo mantenga alta l'attenzione sulla vicenda, con particolare riferimento all'attuazione del piano industriale della società Psc, partecipata da Fincantieri e dalla Cassa depositi e prestiti, che ha acquisito gli stabilimenti della società Alpitel.

5-03891 Ferro: Iniziative a favore del personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Walter RIZZETTO (FDI), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria e si riserva di approfondire i tanti dati forniti nella risposta. Rileva, tuttavia, alcune incongruenze in relazione alle disposizioni citate che, a suo avviso, dovrebbero essere state superate da discipline più recenti. In ogni caso, ritiene che nei tavoli tecnici di confronto, che saranno convocati per la soluzione dei problemi, debba essere garantito alla Polizia di Stato un ruolo attivo, evitando uno sbilanciamento a favore dell'INPS.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella e abbinate, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

considerato che l'articolo 1, che reca misure di sostegno al reddito per gli agricoltori, introduce, al comma 3, modificazioni alla disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi, semplificando la procedura di accesso al beneficio e ampliando il periodo di rateazione;

preso atto che l'articolo 3 dispone l'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, finalizzato anche a finanziare interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli;

rilevato che, sulla base dell'articolo 7, comma 2, in applicazione dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono considerate prestazioni di lavoro quelle dei soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane;

considerato che l'articolo 9 introduce la possibilità per il socio lavoratore di cooperativa, qualora iscritto alla gestione

previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli, di non instaurare con la cooperativa medesima un ulteriore rapporto di lavoro, con la conseguente iscrizione nella corrispondente gestione dell'INPS;

osservato che l'articolo 10, al comma 1, ai fini della valutazione del rapporto di connessione, qualifica come attività agricole nell'ambito dell'attività agrituristica le prestazioni di lavoro svolte dagli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, ovvero dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari nonché dai lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale;

considerato che l'articolo 13, modificando il Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, estende i diritti ivi riconosciuti anche alle microimprese e che l'articolo 14 esclude il piccolo imprenditore, definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, dall'applicazione della disciplina in materia di cessione dei prodotti agroalimentari, di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;

rilevato che l'articolo 25, che introduce incentivi alla pluriattività delle imprese agricole, prevede, al comma 3, la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni di realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agrosilvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione co-

munale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica;

preso atto che l'articolo 27, al comma 1, lettera *a*), introduce la possibilità, per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi e operanti nei comuni montani, di assumere personale anche con rapporto di lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015, e al comma 1, lettera *b*), in relazione alle assunzioni a tempo parziale effettuate dai medesimi soggetti, dispone il raddoppio della quota parte datoriale della contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda;

rilevato che, sulla base dell'articolo 31, il diritto di rivalsa relativo all'obbligo del pagamento dei contributi, posto in capo al titolare dell'impresa artigiana o commerciale dall'articolo 2 della legge n. 233 del 1990, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali;

apprezzato che, all'articolo 39, la delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole è finalizzata a favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, a contribuire alla sicurezza dei lavoratori e a promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo;

osservato che l'articolo 50 prevede la possibilità per le regioni e gli enti stru-

mentali a esse collegati di superare il limite di spesa per avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare la formulazione dell'articolo 9, al fine di rendere immediatamente chiara l'assenza dell'obbligo, per il socio lavoratore, di modificare la propria posizione previdenziale o di aprirne una nuova;

valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di precisare se le microimprese, di cui al comma 3 dell'articolo 13, possano considerarsi equivalenti ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 14;

valuti, infine, la Commissione di merito, all'articolo 25, comma 3, l'opportunità di introdurre un termine entro il quale le amministrazioni competenti devono pronunciarsi sulla richiesta dell'interessato, al fine di attivare la procedura del silenzio-assenso.

ALLEGATO 2

5-01387 Gribaudo: Iniziative normative per la definizione e la regolamentazione della figura di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante, a seguito di un gravissimo incidente sul lavoro, verificatosi nel gennaio 2019 nei cantieri Ansaldo energia, chiede di conoscere quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per la definizione e la regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi di sollevamento e gru per l'edilizia.

Al riguardo, l'interrogante ha evidenziato in premessa che i problemi connessi alla manutenzione, all'installazione e all'uso inidoneo della gru a torre sono alla base di molteplici gravi incidenti e infortuni mortali e che le banche dati INAIL rappresentano un riferimento chiaro ed obbiettivo.

In materia, l'articolo 71, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che gli interventi di controllo, tesi a verificare una corretta installazione e manutenzione, devono essere effettuati da persona competente.

Pertanto il legislatore, non ha definito e regolamentato la qualifica di « montatore e manutentore di apparecchi di sollevamento e di gru » in quanto è da ritenere che una specifica abilitazione, non possa migliorare la professionalità di queste figure, trattandosi di personale con una notevole professionalità anche in considerazione della complessità di tali attrezzature e del loro notevole valore.

Nello specifico, va detto che gli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere, tra i quali è ricompresa la gru a torre, sono da considerarsi macchine, ai

sensi del decreto legislativo n. 17 del 2010 e di conseguenza devono essere progettate e costruite in modo da eliminare ogni rischio durante la loro prevedibile esistenza. Infatti, a tale scopo, il fabbricante deve fornire istruzioni adeguate per il montaggio e la manutenzione sicuri e, se necessario, per la formazione degli operatori addetti a tali attività.

Inoltre, la corretta applicazione delle disposizioni legislative sopra menzionate e delle numerose norme tecniche di settore è garantita dalla sorveglianza svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dello sviluppo economico, quali Autorità deputate alla vigilanza.

Dunque si evidenzia che, alla luce del sintetico quadro normativo delineato, si può ritenere che le informazioni che obbligatoriamente il fabbricante deve fornire per la corretta e sicura gestione delle fasi di montaggio e manutenzione della macchina siano sufficienti per l'individuazione delle competenze e delle qualifiche che il personale preposto dovrebbe possedere.

Voglio comunque assicurare che il Governo, proprio con riferimento a questo tema così delicato relativo alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha avviato da tempo un confronto tra le parti sociali con l'obiettivo di instaurare un dialogo costruttivo tra i diversi attori coinvolti, finalizzato alla individuazione di proposte condivise in ordine al rafforzamento e all'eventuale aggiornamento del quadro di tutele e di misure di prevenzione già disciplinate in

maniera organica dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Dunque è ferma intenzione del Governo accrescere sempre più i livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche at-

traverso un più efficace coordinamento dell'azione di controllo, in particolare tra INL e servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie regionali, con particolare riferimento ai settori a più alto rischio infortunistico.

ALLEGATO 3

5-03694 Costanzo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti della società Alpitel.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.

È noto che l'Alpitel, azienda che si occupava di impianti di rete e di telecomunicazioni integrate e che contava circa 600 dipendenti in Italia, distribuiti nelle sedi aziendali del Piemonte, della Liguria e del Lazio, a causa di condizioni economiche sfavorevoli è stata venduta alla Psc, società che si occupa, invece, di cantieri navali, ferroviari ed autostradali e nel cui assetto societario vi è una partecipazione pubblica di Fincantieri, per una quota del 10 per cento, e di Cassa depositi e prestiti per una quota del 9,6 per cento.

È noto, altresì, che la società che è subentrata nella gestione degli stabilimenti dell'Alpitel, omettendo la presentazione di un piano aziendale, aveva annunciato 100 licenziamenti tra i 600 addetti in tutta Italia e che tale taglio avrebbe avuto quali destinatari i lavoratori delle sedi aziendali allocate nella regione Piemonte.

Al riguardo, si rende noto che in data 2 marzo 2020 presso la Direzione Generale competente del Ministero che rappresenta si è tenuto un incontro tra i vertici

aziendali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla Società in data 19 dicembre 2019.

All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto il licenziamento di un numero massimo di 80 lavoratori dichiarati in esubero, individuati sulla base dei criteri della non opposizione al licenziamento e del raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.

Contestualmente, le Parti hanno concordato il ricorso, da parte della Società, al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di contratto di solidarietà di tipo difensivo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 94033 del 2016. Nello specifico, il trattamento di CIGS avrà una durata pari a 24 mesi, con decorrenza 9 marzo 2020-8 marzo 2022 e interesserà un numero massimo di 219 lavoratori.

ALLEGATO 4

5-03891 Ferro: Iniziative a favore del personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, evidenzio che il Ministero dell'Interno, sentito a riguardo, ha rappresentato che: « il competente Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza della Direzione Centrale per le Risorse Umane monitora lo stato dei pagamenti dei trattamenti pensionistici e previdenziali che avvengono su tutto il territorio nazionale e si interviene ogni qual volta pervenga una comunicazione di criticità nella definizione delle posizioni cercando di risolvere la problematica evitando disagi alla categoria amministrata.

In relazione alla richiesta di un sistema dedicato alla stregua di quanto già messo in essere per l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, si precisa che il funzionamento della Banca Dati presente presso l'INPS, presenta delle criticità per la cui sistemazione sono in corso interlocuzioni.

Si evidenzia che il trattamento privilegiato viene concesso dopo la conclusione di un procedimento complesso, nel quale intervengono vari Organi (Commissione Medico Ospedaliera, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio) e, pertanto, si conclude come spesso accade in tempi non sempre prossimi alla data di decorrenza. Ciò comporta che nel momento del pagamento della pensione privilegiata debba essere recuperato l'importo delle trattenute pari ad un decimo della pensione relative alle mensilità già decorse, dalla data di cessazione a quella di pagamento.

Per quanto attiene alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali

effettuate in un'unica soluzione al personale al momento del collocamento in pensione, tale modalità operativa è disciplinata dall'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che "In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio" ».

Ciò premesso e per quanto attiene le attività poste in campo dall'INPS per l'erogazione dei servizi previdenziali, corre l'obbligo di evidenziare che, essendo la Polizia di Stato un'amministrazione civile ad ordinamento speciale e svolgendo una particolare attività lavorativa, nei confronti del personale trova applicazione una normativa previdenziale particolare legata allo svolgimento dei servizi, quali, ad esempio, il servizio di navigazione e servizio su costa, di volo e di confine.

Trovano, altresì, applicazione le peculiari disposizioni in materia di trattamento privilegiato previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, rinvenibili negli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

L'attuale disciplina prevede il diritto alla pensione di privilegio anche se l'infermità contratta in servizio non determina l'inidoneità al servizio: il personale può permanere in servizio ed ottenere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il riconoscimento di una pensione di privilegio.

Va precisato, al riguardo, che le disposizioni normative in materia di riconoscimento di un trattamento di privilegio

prevedono il coinvolgimento di organismi esterni all'INPS; in particolare l'accertamento sanitario dello stato di invalidità è demandato alla Commissione medico ospedaliera mentre l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal richiedente deve essere riconosciuto dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

Delineato il quadro normativo previdenziale di riferimento, appare del tutto evidente che il relativo *iter* amministrativo/procedurale comporta una sinergia con l'amministrazione datrice di lavoro sia per quanto riguarda l'implementazione della posizione assicurativa (ad esempio per le maggiorazioni dei servizi) che per gli aspetti retributivi (ad esempio maggiorazione della base pensionabile). Analogamente, per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni di privilegio il cui riconoscimento, come sopra detto, prevede il coinvolgimento di organismi esterni all'INPS.

Tenuto conto dell'estrema articolazione dell'*iter* suddetto, la media ponderata dei tempi di liquidazione delle diverse categorie di pensione del personale appartenente alla Polizia di Stato (anticipata, di anzianità, di inabilità, indiretta e di vecchiaia), considerato altresì il diverso grado di complessità tra un *iter* e l'altro, si attesta su un valore di circa 36 giornate, come da rilevazione effettuata dalla Direzione tecnologia, informatica ed innovazione dell'INPS.

Relativamente alla ulteriore questione posta, circa la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, si rammenta che essi differiscono a seconda del motivo di risoluzione del rapporto di lavoro e sono disciplinati dall'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140.

Per quanto concerne la modalità di recupero dell'equo indennizzo, si precisa che l'INPS applica le disposizioni norma-

tive sopra citate considerando che, laddove il riconoscimento della pensione di privilegio comporti il pagamento di arretrati pensionistici, il recupero di quanto dovuto (50 per cento dell'importo dell'equo indennizzo) viene effettuato tenendo conto anche di tali somme.

Inoltre, in merito alle doglianze degli onorevoli interroganti riferite « ai casi in cui interi periodi contributivi non risultano nei data base dell'Inps, se non, addirittura, non risultano registrati gli stessi operatori di polizia, nonostante gli anni di servizio prestato » si fa presente che la sistemazione delle posizioni assicurative del personale della Polizia di Stato ha fatto parte del più ampio progetto di consolidamento dei conti assicurativi dei dipendenti pubblici già intrapreso dal 2014 e tutt'ora in corso.

Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere un protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e l'Inps per far gestire le pratiche relative ai propri dipendenti da personale tecnico interno all'uopo preposto, l'INPS, richiesto al riguardo, ha precisato che sono stati avviati tavoli di confronto per addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo per la costituzione di un Polo previdenziale sulla scorta delle esperienze già in corso con altre amministrazioni. Allo stato attuale, tuttavia, la condizione tecnico-amministrativa preliminare all'accordo, rappresentata dall'accenramento della struttura organizzativa della controparte, non si è verificata. Risulta infatti che la Polizia di Stato non accentra le attività di interesse presso un solo centro di competenza.

L'INPS ha confermato comunque l'intenzione di costituire un nuovo Polo organizzativo con la Polizia di Stato non appena saranno realizzate le condizioni organizzative sopracitate, nell'intendimento di continuare a migliorare i propri servizi e prestazioni verso i lavoratori e i pensionati della Polizia di Stato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03612 D'Arrando: Modifica delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica .	175
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	178
5-03822 Gemmato: Iniziative volte a garantire agli operatori sanitari dell'azienda ospedaliero universitaria « Ospedali Riuniti di Foggia » adeguati livelli di sicurezza e misure di prevenzione	176
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	180

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. Testo unificato C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	176
<i>ALLEGATO 3 (Nuovo emendamento dei relatori)</i>	183

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità.	
Audizione di rappresentanti del Comitato EduChiAmo e della Federazione italiana scuole materne (FISM)	177
Audizione di Pietro Vittorio Barbieri, membro del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore	177

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia 13.50.

5-03612 D'Arrando: Modifica delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Celeste D'ARRANDO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta, precisando che l'obiettivo prioritario della sua interrogazione è quello di tutelare il rispetto delle scelte alimentari dei singoli attraverso un opportuno chiarimento, posto che le linee di indirizzo sono suscettibili di interpretazione. Nel ricordare che nel mondo scientifico sono presenti approcci diversi su tale tematica, ritiene che la rilevanza degli investimenti per la promozione della salute rappresenti in ogni caso un elemento di condivisione. Anche sulla base della sua esperienza personale, segnala le difficoltà che si possono incontrare per quanto concerne il

rispetto delle scelte alimentari in contesti quali gli ospedali e le scuole. In relazione alle carenze vitaminiche richiamate nella risposta, osserva, ferma restando la necessità di seguire un regime alimentare confrontandosi con un esperto di nutrizione, che esse, nelle mutate condizioni ambientali e di lavoro, sono determinate anche da fattori diversi dall'alimentazione. In conclusione, ribadisce l'auspicio che l'interrogazione da lei presentata possa contribuire ad assicurare il rispetto delle scelte alimentari dei singoli.

5-03822 Gemmato: Iniziative volte a garantire agli operatori sanitari dell'azienda ospedaliero universitaria « Ospedali Riuniti di Foggia » adeguati livelli di sicurezza e misure di prevenzione.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, nel precisare di avere presentato l'interrogazione il 9 aprile 2020, quindi nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria, ricorda che le criticità nelle misure di prevenzione che si sarebbero verificate nell'ospedale di Foggia sono state segnalate dagli organi di stampa e dal personale sanitario operante nella struttura. Ricorda che la Puglia risulta essere la regione con il numero minore di tamponi effettuati in rapporto alla popolazione e con la più alta mortalità da COVID-19 nel Meridione, aspetti probabilmente collegati, posto che un ritardo nella diagnosi comporta gravi conseguenze rispetto all'esito della patologia. Ritiene che i medici che hanno segnalato le lacune delle misure di prevenzione nelle strutture ospedaliere siano più credibili dei rappresentanti della regione Puglia, segnalando con preoccupazione la notizia della candidatura alle prossime regionali del capo della *task force* regionale per l'emergenza da coronavirus. Ritiene in proposito che non sia corretto sfruttare la visibilità ottenuta con l'incarico per finalità politiche di parte.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

Testo unificato C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che sul provvedimento sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole delle Commissioni I, VII, XI e della Commissione per le questioni regionali; nulla osta della III Commissione; parere favorevole con condizioni della IV Commissione e parere favorevole con condizione della V Commissione.

Maurizio MARTINA (PD), *relatore*, anche a nome dell'altra relatrice, la deputata Murelli, illustra l'emendamento 4.50 volto a recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio (*vedi allegato 3*). Quanto alle condizioni poste dalla Commissione Difesa, dichiara, dopo un'attenta valutazione, di ritenere preferibile mantenere l'impostazione che ha portato all'adozione del testo unificato senza introdurre ulteriori elementi di specificazione. Reputa, infatti, che sia importante l'istituzione di una giornata in memoria delle vittime

dell'epidemia da coronavirus senza prevedere distinzioni, pur dichiarandosi consapevole del ruolo particolare svolto da figure quali gli operatori sanitari e socio-sanitari, i volontari e i membri delle forze dell'ordine. In relazione al rilievo della Commissione Difesa relativo al rilascio di attestati di pubblica benemerenzza, ricorda che ciò è già possibile con la normativa vigente senza che vi sia bisogno di un collegamento con una giornata commemorativa. In conclusione, evidenzia che il testo predisposto dalla Commissione rappresenta la soluzione più coerente con la scelta di operare in maniera sinergica con l'altro ramo del Parlamento, prevedendo due distinte giornate: una dedicata alle vittime dell'epidemia da coronavirus e una a coloro che si sono impegnati nell'azione di cura e di prevenzione.

La Sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.50 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 4.50 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Elena CARNEVALI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sul conferimento del mandato ai relatori, rilevando un'ampia condivisione rispetto all'obiettivo di includere nel

momento di ricordo tutte le vittime del coronavirus.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 luglio 2020.

Audizioni informali sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità.

Audizione di rappresentanti del Comitato EduChiAmo e della Federazione italiana scuole materne (FISM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.25.

Audizione di Pietro Vittorio Barbieri, membro del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 17.

ALLEGATO 1

5-03612 D'Arrando: Modifica delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le « Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica », sono state elaborate ai fini della tutela della salute e per la prevenzione delle patologie cronico-degenerative e promuovono la dieta mediterranea come esempio di varietà ed equilibrio nutrizionale.

Tali Linee di indirizzo sono state sottoposte alla Conferenza Unificata Stato-Regioni e, nel corso della seduta del 15 gennaio 2020, hanno ottenuto il parere favorevole.

In merito a quanto delineato nell'interrogazione parlamentare in esame, desidero ricordare quanto espressamente indicato nelle Linee di indirizzo: « ...un altro aspetto emergente, derivante dai cambiamenti in atto nella popolazione e dall'incremento progressivo di scelte alimentari, è rappresentato dalla necessità di programmare diete che rispondano alle specifiche esigenze etiche/culturali/religiose di differenti gruppi, e che contemporaneamente siano adeguate dal punto di vista nutrizionale per gli utenti delle mense scolastiche o ai soggetti ricoverati in ospedale, e quindi potenzialmente a rischio di malnutrizione. È difficile distinguere le sopraccitate esigenze etiche/culturali/religiose da mode e derive ortoresse. Il modello alimentare mediterraneo è universalmente riconosciuto valido per mantenere e raggiungere un buono stato di salute e prevenire le malattie croniche non trasmissibili per ogni persona, di qualsiasi condizione sociale ed età. Modelli alimentari che escludono determinati alimenti e, in alcuni casi, addirittura gruppi alimentari, rischiano, soprattutto in soggetti più fragili (bambini, anziani malati), di non assicurare un apporto

corretto o un'adeguata biodisponibilità di alcuni nutrienti e sono di più difficile gestione per assicurare un adeguato apporto di energia e nutrienti.

Le linee guida anche più favorevoli a questi modelli suggeriscono infatti la necessità di supplementazione di alcuni micronutrienti (ad esempio, vitamina B12) e di monitorare costantemente lo stato di nutrizione (...) al fine di prevenire l'instaurarsi di uno stato di malnutrizione soprattutto quando le richieste di nutrienti aumentano, sia in termini quantitativi che qualitativi, come avviene nei pazienti affetti da patologie acute/cataboliche (<https://www.sip.it/2017/11/08/scelte-alimentari-estreme-e-mode-nutrizionali-la-dieta-vegana/>).

Le diete di esclusione (in cui siano assenti singoli alimenti o interi gruppi alimentari) devono essere fatte unicamente sulla base di indicazioni specifiche ed a seguito di un percorso diagnostico *ad hoc*, validato e documentato da prescrizione medica. La somministrazione di diete per patologia va attenzionata per verificare che all'alunno siano effettivamente proposti piatti contrassegnati per la sua identificazione ».

Tali affermazioni fanno intendere in maniera inequivocabile che la prescrizione medica è necessaria solo per le diete che, per cause patologiche, richiedono, necessariamente, l'esclusione di determinati alimenti. Infatti, le Linee di indirizzo a pagina 9, riguardano quanto segue:

« In particolare il servizio di ristorazione scolastica deve:

(...)

(...)

prevedere la possibilità di pasti specifici per determinate condizioni cliniche (allergie/intolleranze) o esigenze etiche/culturali/religiose».

Alla luce di quanto esposto emerge che le linee di indirizzo in esame distinguono nettamente i regimi alimentari connessi ad aspetti di natura etica, culturale e religiosa, rispetto alle diete ad esclusione, legate – si ribadisce – esclusivamente a condizioni patologiche, come le allergie e le intolleranze alimentari.

Per queste motivazioni il percorso diagnostico « *ad hoc* » non può essere in alcun modo confuso con un regime: alimentare vegetariano o vegano.

Per quanto riguarda la questione relativa all'affermazione che il cibo di produzione biologica non presenta differenze significative da quello non biologico, ritengo opportuno richiamare quanto affermato nelle « LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE (Revisione 2018) », predisposte dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione.

In merito ai « prodotti da agricoltura biologica », il documento citato precisa che il termine « biologico » definisce un alimento ottenuto con il metodo di coltivazione e allevamento dell'agricoltura biologica.

In Europa l'agricoltura biologica è regolata da una normativa specifica.

Il metodo dell'agricoltura biologica mira a ottenere prodotti basandosi sull'utilizzo di fitofarmaci (fungicidi, insetticidi, erbicidi) presenti in natura, escludendo l'impiego di prodotti di sintesi.

È dunque condivisibile l'affermazione dell'Onorevole interrogante secondo cui il consumo di alimenti biologici può ridurre l'esposizione ai residui di pesticidi, contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Tuttavia, dal punto di vista nutrizionale, allo stato, la ricerca scientifica non ha riscontrato differenze compositive significative tra prodotti biologici e convenzionali.

D'altro canto, le variabili che influenzano sulla concentrazione dei componenti di frutta e verdura sono tante, comprendendo fattori intrinseci, come il genotipo, e fattori estrinseci, quali le condizioni ambientali (temperatura, irradiazione solare, durata dell'illuminazione): il tipo di coltivazione è solo una di queste variabili.

Sulla base delle considerazioni svolte, non si ravvisano, allo stato, motivi che rendano necessario modificare le Linee di indirizzo in questione; sarà cura del Ministero della salute intervenire nel caso in cui dovessero sopraggiungere nuove indicazioni tecniche che richiedano la rivalutazione delle menzionate Linee.

ALLEGATO 2

5-03822 Gemmato: Iniziative volte a garantire agli operatori sanitari dell'azienda ospedaliero universitaria « Ospedali Riuniti di Foggia » adeguati livelli di sicurezza e misure di prevenzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Regione Puglia – Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport, ha precisato che, in relazione alle misure di protezione dall'infezione da COVID-19 ed alla esecuzione di test diagnostici molecolari in favore degli operatori sanitari, ha provveduto, in coerenza con le Circolari ministeriali, a diramare una serie di note a tutte le Aziende Sanitarie, agli Enti e agli Istituti del Servizio Sanitario Regionale, curandone il relativo aggiornamento.

Per quanto riguarda, in particolare, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, il Direttore Generale ha precisato che l'Azienda si è attenuta alle linee guida ministeriali recepite dalle disposizioni regionali, ed ha sempre provveduto in maniera tempestiva a ricostruire la catena dei contatti, disponendo ove necessario i test per i soggetti esposti.

Con una Direttiva aziendale è stato predisposto un protocollo interno, allo scopo di garantire l'iter di somministrazione del test tampone, e l'Azienda ha provveduto a disporre i test a vantaggio di tutto il personale, ivi inclusi i dipendenti delle ditte che operano all'interno delle strutture ospedaliere.

Con Direttiva aziendale si è provveduto a fornire al personale i necessari dispositivi per la protezione individuale, tenendo conto dei rischi professionali a cui essi sono esposti.

Quanto alle procedure di rilevamento della temperatura corporea, l'AOU Ospedali Riuniti di Foggia ha provveduto a

ridurre il numero degli accessi e ad installare presso i varchi pedonali e degli autoveicoli dei termoscanner.

Ulteriori rilevamenti della temperatura sono stati disposti presso alcuni Reparti ospedalieri.

Con specifico riguardo alle indicazioni del Ministero della salute circa la priorità nell'esecuzione delle analisi dei tamponi in caso di accumulo, l'AOU segnala di aver processato i test con lamponi nel rispetto delle disposizioni ministeriali, garantendo sempre la loro tempestiva « lavorazione ».

Il Direttore Generale aziendale assicura che viene costantemente riservata una particolare attenzione alla sicurezza e salute dei dipendenti dell'AOU Ospedali Riuniti di Foggia, garantendo in tal modo la tutela di tutti i pazienti e degli utenti, soprattutto in momenti critici come quelli causati dal COVID-19.

Nell'ambito della strategia di prevenzione attuata dal Ministero della salute segnalo in particolare che:

a) Il Ministero della salute ha fornito indicazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che il personale sanitario deve indossare sin dal 22 gennaio 2020 con la Circolare n. 1997 su « Polmonite da nuovo coronavirus (2019- nCoV) in Cina ».

Tali indicazioni sono state aggiornate con la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 « COVID-19 Nuove indicazioni e chiarimenti », in cui vengono, fra le altre precisazioni, indicate la corretta procedura di vestizione/svestizione e la necessità di assicurare la formazione del personale

sanitario sull'uso dei DPI. Infatti, oltre all'uso corretto dei DPI, è importante che vengano rispettate scrupolosamente le misure igienico-sanitarie per la prevenzione e il controllo delle infezioni.

b) Con la Circolare n. 11715 del 3 aprile 2020 «Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio», il Ministero ha aggiornato le indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. In particolare è stato ribadito che l'esecuzione dei test diagnostici va riservata prioritariamente ai casi clinici sintomatici/paucisintomatici e ai contatti sintomatici, e deve essere assicurata agli operatori sanitari ed ai soggetti assimilati a maggior rischio, sulla base di una definizione operata dalle Aziende sanitarie, tenute ad effettuarla quali datori di lavoro.

Fra i criteri di priorità da applicare, in caso di necessità, v'è quello del maggior rischio di esposizione, per tutelare gli operatori sanitari (compreso il personale dei servizi di soccorso ed emergenza, il personale ausiliario e i tecnici verificatori) e ridurre il rischio di trasmissione nosocomiale.

c) Con la Circolare n. 14915 del 29 aprile 2020 «Indicazioni operative relative all'attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività», è stato evidenziato che il ruolo di primo piano rivestito dal medico competente nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, risulta amplificato nell'attuale momento di emergenza pandemica, in cui egli assume il ruolo di «consulente globale» del datore di lavoro.

Per quanto riguarda l'effettuazione di test sui lavoratori, nella stessa Circolare si specifica, fra l'altro, che i test sierologici, secondo le indicazioni dell'OMS, non pos-

sono sostituire il test diagnostico molecolare sul tampone, e non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né, tantomeno, per determinare l'idoneità del singolo lavoratore.

Ricordo che è fruibile «on line» il sistema «Analisi Distribuzione Aiuti» (ADA), aggiornato in tempo reale e dedicato ai dispositivi di protezione individuale e alle apparecchiature per il contrasto al coronavirus, distribuiti ogni giorno dalla Protezione Civile alle Regioni e alle Province Autonome per fronteggiare l'emergenza.

Attraverso la mappa del sistema, è possibile conoscere l'articolazione, sia quantitativa sia qualitativa, dei materiali distribuiti nelle singole Regioni e Province Autonome, mediante una consultazione del dato capillare, che consente di conoscere il dettaglio giornaliero. Ricordo che mascherine, respiratori, tamponi e numerose altre tipologie di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature richieste dalle Regioni e Province Autonome sono state distribuite nel territorio nazionale.

Alla data del 29 aprile 2020, risultano distribuiti in Italia 185.724.731 pezzi di materiali vari, di cui 8.184.758 in Puglia. I Nuclei Antisofisticazione e Sanità del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sotto la dipendenza funzionale dal Ministero della salute, effettuano controlli in tutti i settori che riguardano la tutela della salute pubblica.

d) Da ultimo, è stata diramata la Circolare del Ministero della salute 1° giugno 2020, n. 11408 recante «Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19», al fine di fornire indicazioni operative sull'evoluzione della situazione epidemiologica. Ivi si precisa che la riattivazione delle attività di ricovero è subordinata all'adozione di misure di prevenzione:, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori (fornitura dei dispositivi per la protezione individuale, proto-

colli di comportamento), alla vigilanza sul rispetto della prevenzione contro la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte dei pazienti e degli operatori, all'applicazione di efficaci protocolli di igienizzazione e sanificazione degli ambienti, alla formazione del personale e all'informazione a beneficio dell'utenza.

ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19. Testo unificato C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini.

NUOVO EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

4. 50. I Relatori.

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoop pesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento pesca), dell'Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), di Federpesca, di Impresa pesca-Coldiretti, di UNCI-settore agroalimentare e pesca, di UECOOP, dell'Associazione produttori tonnierieri del Tirreno (APTT) e dell'Associazione PrinciPesca, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 final)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 luglio 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoop pesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento pesca), dell'Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), di Federpesca, di Impresa pesca-Coldiretti, di UNCI-settore agroalimentare e pesca, di UECOOP, dell'Associazione produttori tonnierieri del Tirreno (APTT) e dell'Associazione PrinciPesca, nell'ambito dell'esame della proposta di re-

golamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea sul Green deal, Frans Timmermans, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	185
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 luglio 2020.

Audizione, in videoconferenza, del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea sul Green deal, Frans Timmermans, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione

per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. S. 1373, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	200
Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo. S. 810 e abb. (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	188
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	201
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. S. 988, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	192
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	203
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	195
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei

medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. S. 1373, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera

nella seduta del 18 giugno 2019, esprimendo un parere favorevole, rileva come il provvedimento si componga di due Capi e di cinque articoli.

Nel Capo I – intitolato « Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari » – l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 – che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili – nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usata come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non

superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al Capo II – intitolato « Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione » – l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tale fine, ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (elencati al comma 2): *a)* definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; *b)* introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari; *c)* definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblica-

zione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; *d*) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine, al comma 4, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, ricorda come il provvedimento intervenga in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione), entrambe di competenza esclusiva statale; assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma) della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione).

Segnala che, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'articolo 5 (recante una delega al Governo sulla disciplina delle « filiere etiche » in agricoltura) prevede, ai fini del

coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell'« intreccio di competenze » sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi. Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Roberto PELLA (FI) nell'evidenziare come il provvedimento sia stato svuotato di alcune norme in materia di etichettatura e come dunque rappresenti un'occasione mancata per rafforzare le filiere dei produttori, rileva tuttavia l'importanza del divieto delle aste a doppio ribasso. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.

S. 810 e abb.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, nel rilevare preliminarmente come il provvedimento appaia riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), pone l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, rileva come lo strumento più idoneo appaia quello delle intese. Richiama in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale che sembra indicare il criterio di ricorrere all'intesa nel caso in cui la legge statale intervenga

prevalentemente su materie di competenza concorrente o residuale.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento e l'articolo 2 le definizioni. L'articolo 2 prevede anche al comma 2 l'emanazione da parte delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di tartufai secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sia adottato il « piano nazionale della filiera del tartufo », di seguito denominato « piano di filiera », previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

L'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia istituito il « tavolo tecnico del settore del tartufo », di seguito denominato « tavolo tecnico », con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. Al riguardo, rileva l'opportunità di inserire la previsione dell'intesa ai fini dell'adozione del decreto.

L'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, il piano regionale del tartufo, sulla base delle indicazioni del piano nazionale. Il piano prevede, tra le altre cose, modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza.

L'articolo 6 definisce le specie e le varietà che possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole può essere autorizzato il commercio di specie edibili presenti nei territori dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea ma non elencate al comma 1 dell'articolo. Il comma 5 prevede che in caso di dubbio l'identificazione delle specie avvenga con decreto del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, osserva che ai fini dell'adozione dei decreti previsti dall'articolo potrebbe risultare opportuna l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 7, in materia di diritti di proprietà sui tartufi, dispone che l'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdotta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento delle tartufaie coltivate. In particolare, si dispone che il tartuficoltore possa richiedere istanza di riconoscimento della tartufaia coltivata alla regione in cui è sita. Il

comma 2 dell'articolo prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di tabellazione.

L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

L'articolo 10 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono possano costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.

L'articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta; comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22, nonché le variazioni dei tartufai abilitati; istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate, che sarà comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 28 febbraio di ogni anno. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio e utilizzo dei dati citati.

Al riguardo, segnala che potrebbe risultare opportuno prevedere l'intesa in

sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 12 reca norme generali sulla cerca e raccolta dei tartufi. Tra le altre cose si prevede che l'attività di cerca e raccolta debba essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

L'articolo 13 prevede che il soggetto che voglia praticare la cerca e raccolta del tartufo debba sottoporsi a un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari. L'età minima per essere ammessi all'esame è di 16 anni.

L'articolo 14 configura l'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

L'articolo 15 indica per ciascuna specie il calendario dell'attività di cerca e raccolta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta e sono, comunque, tenute a definire due intervalli di fermo biologico, indicativamente compresi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre e, complessivamente, non possono superare i 30 giorni annuali.

L'articolo 16 prevede che i tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei e impurità.

L'articolo 17 prevede che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati, in cui è presente il tartufo come ingrediente, debba essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata.

L'articolo 18 dispone che alle cessioni di tartufo si applichino le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

L'articolo 19 interviene in materia di produzione e commercializzazione di piante micorizzate con tartufo. In particolare, si introduce al comma 1 un obbligo di certificazione e si dispone, al comma 2, che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità di certificazione delle piante micorizzate con tartufo.

L'articolo 20 individua l'autorità di controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta di tartufo previste dalla legge nel Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 21 stabilisce le sanzioni per la violazione della legge.

L'articolo 22 reca le disposizioni finanziarie. In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, istituiscono una tassa di concessione regionale di euro 150, di seguito denominato «contributo ambientale». In base al comma 7, è demandato a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale previsto dal comma 1.

Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale.

In base all'articolo 23, le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a cer-

tificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macroaree.

L'articolo 24 prevede che le disposizioni della presente legge non si applichino ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 25 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino la propria legislazione alle disposizioni della legge stessa.

Al riguardo, rileva l'opportunità di inserire la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

L'articolo 26 dispone infine l'abrogazione della legge n. 752 del 1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Roberto PELLA (FI) nel concordare con quanto esposto dalla relatrice circa l'opportunità di introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale chiamato a istituire il tavolo tecnico del settore del tartufo; dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti; ad autorizzare il commercio di specie edibili presenti in altri Stati dell'Unione europea e a indivi-

duare le strutture tecniche per l'identificazione delle specie in caso di dubbi; del decreto ministeriale di definizione delle modalità tecniche di invio e utilizzo dei dati da parte di regioni e province autonome nonché del decreto ministeriale chiamato ad aggiornare l'importo del contributo ambientale, esprime una nota di particolare apprezzamento per le norme che stanno per essere approvate, in quanto piemontese, per la nobilitazione del tartufo che oggi è una delle eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo. Auspica un rapporto più intenso con i comuni interessati tra cui in particolare il comune di Alba. Dichiarata, infine, il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA) nel concordare con il collega Pella ricorda il concorso di tutti i partiti nella stesura del testo unificato. Rammenta come le fiere abbiano contribuito a portare il tartufo in tutto il mondo e sottolinea come il sistema fiscale introdotto potrà beneficiare tutta la filiera. Ritene anche che le norme potranno arginare l'invasione di tartufi di bassa qualità provenienti dall'Est Europa. Dichiarata, infine, il voto favorevole del gruppo della Lega-Salvini premier.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S) nel ricordare che si tratta di una legge che intende valorizzare un comparto di straordinaria eccellenza, sottolinea l'importanza della partecipazione delle regioni alla definizione delle relative norme anche in ragione delle enormi differenze delle attività da regione a regione. Nel ricordare le province che finora hanno contribuito all'eccellenza del tartufo (Alba, Acqualagna, Norcia) rileva come grazie anche alle norme che stanno per essere approvate verrà valorizzato il prodotto anche di altre regioni.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

S. 988, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel rilevare preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), osserva che conseguentemente si pone l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, rileva come, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, lo strumento più idoneo appaia quello delle intese. Richiama in proposito la sentenza n. 7 del 2016 che sembra indicare il criterio di ricorrere all'intesa nel caso in cui la legge statale intervenga prevalentemente in materie di competenza concorrente o residuale.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che – fatto salvo il vigente sistema dei controlli – mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

L'articolo 2 contiene le definizioni di « produzione biologica » o « metodo biologico », di « prodotti biologici » e di « aziende con metodo biologico ».

L'articolo 3 individua il Ministro delle politiche agricole come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali com-

petenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche e amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica. Al tavolo partecipano rappresentanti degli enti territoriali.

L'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano », precisando le condizioni per il suo utilizzo. Il marchio è istituito, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra gli altri, quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. In materia, il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale.

Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del piano d'azione nazionale previsto dal comma 1 dell'articolo 7.

L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato

ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano, aggiornato a cadenza triennale, è finanziato mediante il Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del piano nazionale per le sementi biologiche previsto dal comma 1 dell'articolo 8.

L'articolo 9 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese autorizzate alla vendita di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Ulteriore novità è la previsione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso. Segnala quindi le misure del provvedimento finanziate con le risorse del Fondo. Ai sensi del comma 2, le modalità di funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica prevedendo, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, che lo Stato sostenga la stipulazione di contratti di rete, la costituzione di cooperative tra produttori e la sottoscrizione di contratti di filiera all'interno del settore.

L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata. Tra le altre cose, è prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche e di aggiornamento per i docenti degli istituti agrari pubblici e la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore, sulla base dei principi stabiliti con un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 13 reca una dettagliata disciplina dei distretti biologici. Fatte salve l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole e altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Con decreto ministeriale sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con altro decreto interministeriale sono poi definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. In entrambi i casi è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.

L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, può essere riconosciuta una sola organiz-

zazione interprofessionale a livello nazionale o della medesima circoscrizione economica.

L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 riguarda le intese di filiera per i prodotti biologici. Si prevede l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi più rappresentativi a livello nazionale allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per pianificare e programmare la produzione.

Al riguardo, rileva l'opportunità di introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'istituzione del Tavolo di filiera.

L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il testo specifica i requisiti necessari perché le organizzazioni possano essere riconosciute.

L'articolo 18 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono sviluppate, abbiano diritto alla vendita in ambito locale e possano procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro ed evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata,

nonché il diritto al libero scambio. La norma rinvia alla disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale eterogeneo biologico.

Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA) nel ricordare che il testo potrebbe essere migliorato anche sulla base degli emendamenti presentati presso la Commissione di merito, dichiara l'astensione del gruppo della Lega-Salvini premier.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) nel dichiarare la propria soddisfazione per l'introduzione delle intese nel parere così come espone dal relatore ricorda che il testo potrebbe tuttavia essere migliorato. Dichiara l'astensione del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il provvedi-

mento, osserva che i 59 articoli del testo affrontano un ventaglio assai ampio di questioni attinenti al settore agricolo.

In particolare, il Capo I reca misure di sostegno al settore agricolo. Tra queste merita richiamare l'articolo 1, che estende misure di agevolazione fiscale già previste nel settore; gli articoli 2 e 4, che prevedono l'erogazione di mutui agevolati per i giovani agricoltori; l'articolo 3 che istituisce un fondo per i settori agricoli in crisi; l'articolo 5, che rifinanzia il fondo per la qualità delle produzioni ceralicole.

Il Capo II reca misure di semplificazione nel settore. Tra questi merita segnalare l'articolo 6, che precisa che l'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo fatta in una regione vale su tutto il territorio nazionale. L'articolo 9 specifica poi che un lavoratore autonomo agricolo può prestare la propria attività lavorativa nella cooperativa utilizzando la propria previdenza senza che sia necessario instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa. L'articolo 10 interviene sulla legislazione dedicata all'attività agrituristica prevedendo, tra le altre cose, che le prestazioni di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato addetti all'attività agrituristica siano considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione. L'articolo 12 prevede la possibilità di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione dei prodotti somministrati nell'esercizio dell'attività agrituristica. L'articolo 15 aggiunge i grassi animali di origine suine tra i prodotti esclusi dall'applicazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE). L'articolo 16 esenta gli imprenditori agricoli dal pagamento del tributo a favore delle Stazioni sperimentali per l'industria relativamente all'attività da questi svolta per la trasformazione dei prodotti agricoli. L'articolo 17 prevede che l'obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per presentazione di istanze e lo scambio di documenti tra imprese e amministrazioni non si applichi alle imprese agricole con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui.

L'articolo 18 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina della lombricoltura. L'articolo 19 prevede poi semplificazioni nella disciplina dell'apicoltura. L'articolo 24 modifica la normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato, aggiungendo gli aiuti *de minimis* nei settori agricolo e forestale, compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste, tra gli atti soggetti a monitoraggio attraverso l'integrazione e l'interoperabilità del Registro con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. L'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sull'attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 228 del 2001 – legge di orientamento in agricoltura). L'articolo 28 considera reddito agrario l'indennità di maternità conseguita in ragione dell'iscrizione alla previdenza agricola ex-Scau da parte delle coltivatrici dirette e delle coadiuvatrici stabilendo, altresì, che la medesima non sia soggetta a ritenuta alla fonte. L'articolo 29 istituisce il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. L'articolo 32 esenta dall'obbligo di tenuta del titolo di conduzione per la costituzione del fascicolo aziendale gli imprenditori agricoli il cui fondo è ubicato in comuni montani svantaggiati, è coltivato in base ad un contratto di affitto e comodato e la cui coltivazione è legata all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. L'articolo 33 prevede che l'esenzione sull'imposta di bollo e per ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi si applichi a tutti i procedimenti e non solo a quelli per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

Il Capo III interviene in materia di fiscalità agricola. Tra le norme meritevoli di essere qui richiamate segnala in primo luogo l'articolo 34 che estende, al comma

1, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018. Al comma 2, il credito di imposta a sostegno del *Made in Italy* per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 è esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture informatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera. L'articolo 35 prevede poi la detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, per le spese sostenute per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta. L'articolo 36 prevede uno sgravio contributivo per le imprese della filiera del legno che hanno sede principale nei territori montani e che provvedono alla manutenzione dei territori. L'articolo 38 interviene in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, precisando che sono esclusi da tale agli immobili di categoria A/1 e A/8, anche gli immobili di categoria A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Viene soppresso il riferimento, di conseguenza, ai fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di lusso (come individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969). L'articolo 39 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli. L'articolo 45 prevede che i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 10.000 euro, il cui fondo è ubicato nelle zone agricole svantaggiate, sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. L'articolo 46 abbassa dal 10 al 4 per cento l'IVA sull'orzo destinato alla semina e sulla semola d'orzo. L'articolo 47 inserisce tra i

servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento quelli relativi all'attività di impollinazione.

Il Capo IV reca interventi per le emergenze nel settore agricolo. Tra questi richiama l'articolo 49, che istituisce un fondo di emergenza presso il Servizio Fitosanitario nazionale destinato all'attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie. La dotazione iniziale disposta è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tale fine viene incrementata di pari importo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale. Segnala anche l'articolo 51, che prevede il finanziamento del Fondo per l'emergenza avicola per il 2020, destinandovi un importo di 5 milioni, e modifica, in parte, le finalità, aggiungendo quella relativa alla realizzazione di investimenti per la prevenzione e il rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.

Il Capo V reca semplificazioni in materia di controlli in agricoltura. Tra questi segnala l'articolo 52, che amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo.

Il Capo VI reca semplificazioni in materia di contratti e accesso a fondi agricoli. In particolare, l'articolo 54 interviene sulle disposizioni relative all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 228 del 2001, estendendo l'applicabilità delle disposizioni sull'affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l'applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo

1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione.

Il Capo VII, composto dal solo articolo 56, reca una delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

Il Capo VIII interviene in materia di zootecnia. Merita tra le altre richiamare la disposizione dell'articolo 59 che interviene sul codice della strada prevedendo che i rimorchi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione segnala che il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale tutela del risparmio, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile; tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), *o*) ed *s*) della Costituzione) e quelle di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro; alimentazione, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, nel quale risulta comunque prevalente la materia agricoltura, la giurisprudenza costituzionale prescrive il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ed appare orientata a privilegiare, a tale fine, nel caso di prevalenza, come in via generale nel provvedimento in esame, di una materia di residuale competenza regionale, lo strumento dell'intesa; deve essere al tempo stesso valutato che per specifiche disposizioni del provvedimento, le quali vedono una prevalenza di aspetti di esclusiva competenza statale, come quelli attinenti al sistema fiscale statale e

al sistema previdenziale, può essere ritenuta idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamo in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale.

Il provvedimento già prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 2 (fondo per i settori agricoli in crisi) e dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di ricomposizione dei fondi agricoli e di riordino delle proprietà frammentate nei territori montani di cui all'articolo 56.

Ritiene però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche per ulteriori disposizioni; in particolare, l'intesa dovrebbe essere prevista per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori); dell'articolo 22, comma 2 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri); dell'articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico); dell'articolo 57, comma 1 (riproduzione animale). L'intesa dovrebbe anche essere prevista ai fini dell'emanazione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 18 (in materia di disciplina della lombricoltura) e dei decreti legislativi previsti dall'articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole); con riferimento a tale ultimo articolo, segnala anche la necessità di introdurre specifici principi e criteri direttivi.

Segnala inoltre che appare opportuno un decreto ministeriale di attuazione con riferimento alle modalità di utilizzo del fondo per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 49 ed anche in questo caso appare opportuno introdurre, ai fini della sua adozione, l'intesa.

Potrebbe invece risultare sufficiente l'adozione l'introduzione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera

corta) e dell'articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno). Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA) nel ricordare che sul provvedimento tutti i gruppi parlamentari hanno lavorato molto a lungo, sottolinea l'importanza di dare seguito alle istanze avanzate dalle organizzazioni di categoria agricole nel corso delle attività conoscitive con riferimento al contrasto della fauna selvatica mentre la maggioranza, nonostante le promesse fatte ai rappresentanti del settore, ha scelto di non procedere in questa direzione, prova ne sia il respingimento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 21. Nello stigmatizzare questo modo di procedere che ha portato anche il gruppo della Lega ad abbandonare i lavori della Commissione agricoltura nelle ultime sedute, rileva come, anche in questo caso, ci si trovi di fronte a un'occasione persa.

Rileva tuttavia che su altri aspetti, come quello della ricomposizione fondiaria e dell'applicazione dell'IMU nel settore agricolo, vi è stata maggiore disponibilità al confronto. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo della Lega-Salvini premier.

Il deputato Roberto PELLA (FI), nel dichiarare di condividere quanto appena dichiarato dal collega Gastaldi, evidenzia una differenza tra le dichiarazioni pubbliche e il testo normativo che si sta per approvare, richiamando la maggioranza alla necessità di essere coerenti. Nel ricordare l'importanza strategica che il settore agricolo riveste nella nostra economia, specie in questo momento di forte indebolimento del settore manifatturiero e del *made in Italy*, dichiara, tuttavia, la propria soddisfazione per la conclusione del provvedimento dopo un lungo iter parlamentare durato quasi due anni. Dichiara il voto favorevole del gruppo di

Forza Italia, auspicando un miglioramento del testo nelle prossime settimane.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 luglio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9 alle 9.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. (S. 1373, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1373, recante limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera nella seduta del 18 giugno 2019;

rilevato che:

il provvedimento interviene in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione), entrambe di competenza esclusiva statale;

assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione) ed agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione);

l'articolo 5 (recante una delega al Governo sulla disciplina delle « filiere etiche » in agricoltura) prevede, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell'« intreccio di competenze » sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo. (S. 810).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge S. 810 e abbinate recante disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si pone pertanto l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, lo strumento più idoneo appare quello delle intese (si veda sul punto la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale);

il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del piano nazionale di filiera di cui all'articolo 3; del decreto ministeriale chiamato a disciplinare, all'articolo 8, il riconoscimento delle tartufoie naturali e del decreto ministeriale chiamato a disciplinare, all'articolo 19, le modalità di certificazione delle piante micorizzate con tartufo;

appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale chiamato a istituire il tavolo tecnico del settore del tartufo (articolo 4, comma 1); dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti; ad autorizzare il commercio di specie edibili presenti in altri Stati dell'Unione europea e a individuare le strutture tecniche per l'identificazione delle specie in caso di dubbi (articolo 6, commi 2, 3 e 5); del decreto ministeriale di definizione delle modalità tecniche di invio e utilizzo dei dati da parte di regioni e province autonome (articolo 11, comma 5); del decreto ministeriale chiamato ad aggiornare l'importo del contributo ambientale (articolo 22, comma 7);

l'articolo 25 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, devono adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute, al riguardo appare opportuno inserire la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 4, comma 1; dall'articolo 6, commi 2, 3 e 5; dall'articolo 11, comma 5 e dall'articolo 22, comma 7:

2) all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. (S. 988, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge S. 988 recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si pone pertanto l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, lo strumento più idoneo appare quello delle intese (si veda sul punto la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale);

il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a disciplinare il marchio biologico (articolo 6, comma 3); il funzionamento del fondo per lo sviluppo biologico (articolo 9, comma 2); la formazione professionale degli operatori del settore (articolo 12, comma 1); la disciplina dei distretti

biologici (articolo 13, comma 2); la disciplina delle organizzazioni interprofessionali (articolo 14, comma 5); il riconoscimento degli operatori biologici (articolo 14, comma 1); inoltre, l'articolo 5, comma 3, prevede che rappresentanti degli enti territoriali partecipino al tavolo tecnico per la produzione biologica istituito presso il Ministero delle politiche agricole;

appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome anche ai fini dell'adozione del piano d'azione nazionale per la produzione biologica (articolo 7, comma 1), del piano nazionale per le sementi biologiche (articolo 8, comma 1) e dell'istituzione del tavolo di filiera (articolo 16, comma 1),

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del piano d'azione nazionale per la produzione biologica (articolo 7, comma 1), del piano nazionale per le sementi biologiche (articolo 8, comma 1) e dell'istituzione del tavolo di filiera (articolo 16, comma 1).

ALLEGATO 4

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. (C. 982 – nuovo testo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 982 recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia *agricoltura*, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale tutela del risparmio, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile; tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*, *l*, *o* e *s*) della Costituzione) e quelle di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro; alimentazione, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, nel quale risulta comunque prevalente la materia agricoltura, la giurisprudenza costituzionale prescrive il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e appare orientata a privile-

giare, a tale fine, nel caso di prevalenza, come in via generale nel provvedimento in esame, di una materia di residuale competenza regionale, lo strumento dell'intesa; deve essere al tempo stesso valutato che per specifiche disposizioni del provvedimento, le quali vedono una prevalenza di aspetti di esclusiva competenza statale, come quelli attinenti al sistema fiscale statale e al sistema previdenziale, può essere ritenuta idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni (si veda, al riguardo, la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale);

il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 2 (fondo per i settori agricoli in crisi) e dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di ricomposizione dei fondi agricoli e di riordino delle proprietà frammentate nei territori montani di cui all'articolo 56;

appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche per ulteriori disposizioni; in particolare, l'intesa dovrebbe essere prevista per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori); dell'articolo 22, comma 2 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri); dell'articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico); dell'articolo 57, comma 1 (riproduzione

animale), nonché ai fini dell’emanazione dei regolamenti di delegificazione previsti dall’articolo 18, comma 1 (in materia di disciplina della lombricoltura) e dell’emanazione dei decreti legislativi previsti dall’articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole); un decreto ministeriale di attuazione appare poi necessario con riferimento alle modalità di utilizzo del fondo per le emergenze fitosanitarie istituito dall’articolo 49 ed anche in questo caso appare opportuno introdurre, ai fini della sua adozione, l’intesa;

l’introduzione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni appare invece opportuna per l’adozione dei decreti ministeriali attuativi dell’articolo 35, comma 2 (credito d’imposta per l’acquisto di case in legno da filiera corta) e dell’articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno);

andrebbero inoltre previsti specifici principi e criteri direttivi per la delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole di cui all’articolo 39, comma 1,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito:

1) a inserire la previsione dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell’adozione dei decreti ministeriali previsti dall’articolo 2, comma 2; dall’articolo 4, comma 2; dall’articolo 22, comma 2; dell’articolo 29, comma 4 e dell’articolo 57, comma 1, nonché ai fini dell’emanazione del regolamento di delegificazione di cui all’articolo 18, comma 1 e dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui all’articolo 39, comma 1;

2) a inserire la previsione del parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell’adozione dei decreti ministeriali previsti dall’articolo 35, comma 2 e dall’articolo 36, comma 2;

3) a inserire la previsione di un decreto ministeriale, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la disciplina del Fondo istituito dall’articolo 49;

4) a individuare specifici principi e criteri direttivi per la delega legislativa prevista dall’articolo 39, comma 1.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	206
Sulla pubblicità dei lavori	206
Relazione sulla missione a Washington e New York	206
Audizione del Prefetto di Firenze, dottoressa Laura Lega	206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI.

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.13 alle 14.57.

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 20.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Relazione sulla missione a Washington e New York.

Il PRESIDENTE invita tutti i commissari, dopo l'audizione del Prefetto di Firenze, a trattenersi per porre in votazione il documento finale sulle risultanze dei lavori di una delegazione della Commissione recatasi a Washington e New York nello scorso gennaio.

Audizione del Prefetto di Firenze, dottoressa Laura Lega.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla dottoressa Laura Lega, Prefetto di Firenze.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

La dottoressa LEGA svolge una relazione, interamente secretata, sulle attività

svolte dalla prefettura di Firenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata nell'attuale contesto caratterizzato dall'emergenza pandemica e dalle sue ripercussioni economico-sociali.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori GRASSO (Misto-LeU), ENDRIZZI (M5S), VITALI (FIBP-UDC) e CORRADO (M5S) nonché il deputato CANTALAMESSA (Lega).

La dottoressa LEGA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Apprezzate le circostanze, rinvia l'esame della Relazione sulla missione a Washington e New York alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	208
------------------------------------	-----

*Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza
del presidente Raffaele VOLPI.*

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio FAZZONE (FI) e Adolfo URSO (FdI) e il deputato Antonio ZENNARO (Misto).

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Confedilizia e Confindustria sulle misure per l'efficientamento energetico, previste per il rilancio dell'edilizia, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 luglio 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.20 alle 8.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 luglio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Confedilizia e Confindustria sulle misure per l'efficientamento energetico, previste per il rilancio dell'edilizia, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	210
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione di esperti in psicologia e criminologia	210
Sui lavori della Commissione	213

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente RONZULLI. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Maria Rita Parsi, psicologa, psicopedagoga e psicoterapeuta.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Audizione di esperti in psicologia e criminologia.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta dell'8 luglio scorso.

La PRESIDENTE informa che la dottoressa Bruzzone, per un sopravvenuto e non rinviabile impegno in sede giudiziaria come consulente tecnico, ha comunicato, scusandosi, di non poter essere presente oggi.

Ringrazia, quindi, la professoressa Parsi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il suo contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Dà quindi la parola all'audita.

La professoressa Maria Rita PARSÌ esprime alla Commissione il proprio sconcerto per il tenore della serie televisiva dal titolo *Gangs of London*. Si tratta di una serie, trasmessa in replica nel primissimo pomeriggio su *Sky Atlantic*, nella quale

sono rappresentate scene di estrema violenza, con barbare decapitazioni, orge esplicite e festini a base di droghe. A suo parere la proiezione in una fascia pomeridiana, nella quale molti bambini e adolescenti sono potenzialmente davanti allo schermo, di tali programmi rischia di amplificare e di alimentare un contesto di violenza nocivo soprattutto per i minori. Non bisogna infatti in nessun modo sottovalutare l'impatto che il virtuale ha sullo sviluppo dei più piccoli. Il virtuale con la sua pervasività ha ormai assunto il ruolo di terza agenzia educativa, dopo la famiglia e la scuola. Questo ruolo si è ulteriormente accentuato proprio nel periodo del *lockdown*: l'avvio della didattica a distanza infatti ha aumentato, sommandosi alle ore già trascorse online per giochi e altre attività socio-ricreative, la permanenza in rete di tanti bambini ed adolescenti con un evidente impatto anche a livello neurochimico. Dopo aver riferito alla Commissione sugli esiti di una interessante indagine, GAP-Giovani alla prova, condotta dal CNR-Irpps, evidenzia come l'aumento delle relazioni « virtuali » e le limitazioni alla libertà di circolazione dovute alla emergenza epidemiologica, siano stati percepiti da alcuni minori come una vera e propria prigionia. Purtroppo per molti altri la situazione emergenziale ha invece alimentato una visione del virtuale come rifugio, come strumento di fuga dalla realtà.

Sottolinea quindi l'importanza della scuola la quale deve rappresentare il punto di partenza per un vero e proprio cambiamento. È necessario, a suo parere, prevedere in ogni struttura scolastica delle *équipe* di sostegno medico, psico-pedagogico. Le scuole devono essere inserite all'interno di una rete collegata con i servizi socio sanitari e con i soggetti del terzo settore presenti sui territori. Ricorda in proposito la positiva esperienza portata avanti in un municipio capitolino di decentramento culturale. Affronta poi il tema della salute mentale e di come su di essa contesti familiari difficili o in crisi possano influire. Occorre fornire ai geni-

tori e ai docenti gli idonei strumenti per prevenire l'insorgere di comportamenti violenti ed aggressivi.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la professoressa Parsi per l'intervento svolto, dichiara aperto il dibattito.

L'onorevole Maria SPENA (FI), nel condividere quanto affermato dall'audita circa l'importanza della scuola come centro educativo, sottolinea come essa possa svolgere un ruolo di primario rilievo anche nella prevenzione della violenza in ambito domestico familiare, favorendone la precoce emersione. A ben vedere la cronaca ci consegna drammatiche notizie di minori uccisi in famiglia, minori vittime di reiterati maltrattamenti, spesse volte non colti o addirittura ignorati dalle scuole. Pone quindi quesiti all'audita in merito alla esigenza di un maggior collegamento tra scuole e servizi socio sanitari anche con riguardo al tema della salute mentale.

La professoressa Maria Rita PARSI ritiene che ci siano già le condizioni per poter rafforzare il sistema, promuovendo un maggior coordinamento tra scuola, famiglie e servizi socio sanitari territoriali anche in relazione alle problematiche della salute mentale. In questo contesto la scuola deve avere un ruolo centrale. Occorre attraverso la presenza capillare in ogni struttura scolastica di *équipe* specializzate promuovere una rete sul territorio.

L'onorevole Veronica GIANNONE (Misto) sottolinea le conseguenze negative che la didattica a distanza ha determinato soprattutto sui minori più fragili, affetti da disturbi neuropsichiatrici. Chiede quindi all'audita quali misure dovrebbero essere adottate per limitare questi « danni » soprattutto nell'ipotesi di un eventuale ritorno alla didattica a distanza.

La professoressa Maria Rita PARSI condivide l'esigenza di individuare specifiche modalità per la fruizione della didattica a distanza per i minori affetti da disturbi neuropsichiatrici. Svolge quindi considerazioni sui rischi connessi alla per-

vasività del mondo virtuale e dell'ampliamento delle forme di utilizzo della intelligenza artificiale. Conclude soffermandosi sull'impatto che la strage degli anziani, determinata dal Covid-19, ha prodotto sui bambini.

La senatrice Paola BOLDRINI (PD) condivide la preoccupazione dell'audita in merito all'impatto che contenuti riservati ad un pubblico adulto possano determinare sui minori. Sarebbe a suo parere necessario che la Commissione intervenisse su questa tematica anche attraverso una riflessione sulla congruità delle misure a tutela dei minori contemplate dalla legislazione vigente. È evidente che per molti bambini sia difficile distinguere la realtà dal mondo virtuale. Si sofferma quindi sul tema del decentramento culturale, esprimendo un giudizio fortemente critico sulla abolizione delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali nei comuni con meno di 250 mila abitanti. Pone poi quesiti sul problema della salute mentale e sulle modalità per aiutare i minori segnati da traumi legati alla perdita « dei nonni » nel periodo dell'emergenza epidemiologica.

La professoressa Maria Rita PARSI, nel replicare ai quesiti posti, sottolinea l'importanza di intervenire sulla formazione dei formatori promuovendo un sistema di assistenza di carattere interdisciplinare.

La presidente Licia RONZULLI (FIBP-UDC) fa presente alla Commissione che la serie televisiva ricordata dalla professoressa Parsi è stata mandata in onda al di fuori della fascia oraria protetta. Ciò ovviamente non esclude che della questione possa essere investita l'Autorità garante per le comunicazioni. Non è la prima volta che giungono all'attenzione della Commissione programmi televisivi che trattano temi inadatti ad un pubblico non adulto, trasmessi, al di fuori della fascia oraria protetta, ma in orari nei quali molti bam-

bini e adolescenti sono teoricamente davanti al televisore.

Dopo una breve precisazione della professoressa Maria Rita PARSI interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), il quale chiede all'audita se non ritenga che dietro il rafforzamento del virtuale e la diffusione di contenuti violenti o pornografici non si celi un vero e proprio piano, finalizzato a plasmare le giovani generazioni. È evidente che nel corso degli anni sono venuti meno progressivamente importanti riti, si pensi agli esami scolastici, al servizio militare, al matrimonio, che segnavano il passaggio dall'età infantile a quella adulta. I ragazzi di oggi si trovano a vivere da adulti senza disporre degli strumenti necessari a fronteggiare l'età adulta. In merito alla questione della presenza presso ogni struttura scolastica di *équipe* socio pedagogiche ritiene che tale soluzione non possa prescindere da un rafforzamento del ruolo delle famiglie, che restano la prima agenzia educativa.

La professoressa Maria Rita PARSI si sofferma nuovamente sul tema del disagio mentale e sulla necessità di promuovere una cultura medico, psico-pedagogica.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az) ritiene che il disagio sociale debba essere tenuto distinto dal disturbo psicologico. Il disturbo mentale deve essere riconosciuto, soprattutto nel caso di minori, ed affrontato in modo appropriato, anche attraverso il ricorso a rimedi farmacologici.

La scuola, a suo parere, non può sostituirsi alla famiglia. È necessario recuperare i riti di passaggio ricordati dal senatore Pillon, in quanto questi riti sono proprio alla base del funzionamento del sistema nel suo complesso. Occorre intervenire sulle famiglie soprattutto nei casi di violenza, perché un modello di vita familiare violento rischia di trasformarsi per molti minori addirittura in un modello virtuoso.

La professoressa Maria Rita PARSI pur condividendo la necessità di distinguere il disagio sociale dalla malattia mentale, sottolinea come sia innegabile che la malattia mentale sia amplificata dal contesto ambientale.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito e, dopo aver ringraziato l'audita, dichiara chiusa l'audizione odierna.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 luglio, alle ore 8,30, per l'audizione del professor Romano Bartolomeo, docente presso l'Università degli Studi di Palermo e avvocato patrocinante in Cassazione (in videoconferenza) e dell'avvocata Luciana Delfini, docente presso l'Università di Tor Vergata (in presenza), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle 9.35.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. C (2020) 2800 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	5

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Testo unificato C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	18

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale; <i>b)</i> Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale. C. 2359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	39
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	40
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica. C. 1056 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	24
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	24

ALLEGATO 3 (Parere approvato)	41
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e petizione n. 428 (Seguito esame e rinvio)	32
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	43
ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice)	49
Sui lavori della Commissione	44
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A. (Parere alla IV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)	45
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	51
Sui lavori della Commissione	45
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con osservazioni)	46
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
III Affari esteri e comunitari	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del presidente della Società Dante Alighieri, Professor Andrea Riccardi, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero	54
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2019-2021. Atto n. 184 e relazioni allegate (Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)	55
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	62
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	56
7-00489 Lupi: Sulla crisi tra la Repubblica Popolare Cinese e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (Discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00489 e 7-00515 e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00077 e 8-00078)	56
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	69
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	72
7-00288 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00455 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	

7-00461 Grande: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00481 Zoffili: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00484 Fitzgerald Nissoli: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00485 Schirò: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	60
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di Testo Unificato presentata dalla deputata Grande</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero	61

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	78
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	78
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	78
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	80
Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3-Sezione III-Allegati I-VII (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070 e abb., approvata dalle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	83
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. C. 687 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019. C. 2314 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) .	85
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016. C. 2359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 e abb.-A (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	87

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	88
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali. Atto n. 178 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Atto n. 180 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	104
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Atto n. 181 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	106
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	106
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 169 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	108
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 (Rilievi alle Commissioni I e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	111
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	119
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente. C. 1501 Gusmeroli (<i>Esame e rinvio</i>)	114
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la definizione di nuove classi di corsi di laurea a orientamento professionale. Atto n. 183 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	133
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
AVVERTENZA	143

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	145
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 182 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	146
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150

INTERROGAZIONI:

5-02940 Polidori: Sulla tutela della produzione siderurgica italiana	146
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-03408 De Luca: Sulla società Treofan con particolare riferimento allo stabilimento di Battipaglia	146
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-03537 Chiazese: Sui contributi ai veicoli elettrici	147
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-03667 Paita: Sulla situazione della compagnia assicurativa Itas	147
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-03740 Cattaneo: Sul sistema sanzionatorio in materia di incentivi per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	147
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	159

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria	147
Audizione di rappresentanti Uniocamere e Assocamerestero	147

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	162
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	168

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini e C. 2198 De Lorenzo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	165
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo	166
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna .	166
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-01387 Gribaudo: Iniziative normative per la definizione e la regolamentazione della figura di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia	167
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	170
5-03694 Costanzo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti della società Alpitel	167
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	172
5-03891 Ferro: Iniziative a favore del personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza .	167
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-03612 D'Arrando: Modifica delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica .	175
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	178
5-03822 Gemmato: Iniziative volte a garantire agli operatori sanitari dell'azienda ospedaliero universitaria « Ospedali Riuniti di Foggia » adeguati livelli di sicurezza e misure di prevenzione	176
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	180

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. Testo unificato C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo emendamento dei relatori</i>)	183

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità.	
Audizione di rappresentanti del Comitato EduChiAmo e della Federazione italiana scuole materne (FISM)	177
Audizione di Pietro Vittorio Barbieri, membro del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore	177

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescpa e Legacoop agroalimentare-Dipartimento pesca), dell'Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), di Federpesca, di Impresa pesca-Coldiretti, di UNCI-settore agroalimentare e pesca, di UECOOP, dell'Associazione produttori tonnierieri del Tirreno (APTT) e dell'Associazione PrinciPesca, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 final)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea sul Green deal, Frans Timmermans, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	185
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. S. 1373, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	200
Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo. S. 810 e abb. (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	188
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	201
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. S. 988, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	192
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	203

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	195
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	206
Sulla pubblicità dei lavori	206
Relazione sulla missione a Washington e New York	206
Audizione del Prefetto di Firenze, dottoressa Laura Lega	206
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Confedilizia e Confindustria sulle misure per l'efficientamento energetico, previste per il rilancio dell'edilizia, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	210
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione di esperti in psicologia e criminologia	210
Sui lavori della Commissione	213

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0109010